


BOLOGNA FORENSE

N. 3 / 2005

Notiziario del
Consiglio degli Ordini Forensi
di Bologna



EDITORIALE

Lucio Strazziari

3 - XXVIII Congresso Nazionale Forense. Prima sessione - Milano.

DAI VERBALI DEL CONSIGLIO

a cura di Sandro Callegaro

5 - Funzionamento degli uffici
6 - Edilizia giudiziaria
6 - Congressi, convegni e altre iniziative
8 - Nomine e incarichi
9 - Praticanti avvocati
9 - Iscrizioni ad albi o al registro
11 - Organismo Unitario dell'Avvocatura
14 - Fondazione Forense Bolognese
14 - Associazioni forensi
15 - Varie

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Paolo Biavati

16 - Le novelle al codice di procedura civile: osseervazioni in corso d'opera.

UNO SCRITTO RITROVATO DI ANGIOLA SBAIZ

*Giuliano Berti Arnoaldi
Veli*

22 -
23 - XX Congresso Nazionale Giuridico Forense 1989.
Comunicazione di Angiola Sbaiz, Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Bologna.

NOTE SPESE E OPINAMENTO

*Giovanni Berti Arnoaldi
Veli*

27 - I criteri seguiti dal Consiglio dell'Ordine nell'opinamento delle note.
28 - Tariffa civile e penale, giudiziale e stragiudiziale (onorari).
29 - Tariffa civile e penale, giudiziale e stragiudiziale (competenze).
30 - Tariffa civile giudiziale (onorari).
35 - Tariffa civile giudiziale (competenze).
39 - Tariffa civile stragiudiziale (onorari).
41 - Tariffa penale (onorari e competenze).

DALLE ISTITUZIONI

a cura di Sandro Giacomelli

43 - Consiglio Nazionale Forense: Note sulla Relazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del prof. G. Alpa.
49 - Protocollo di intesa Consiglio di Stato - C.N.F.
50 - Previdenza forense: restituzione dei contributi.

Nelle pagine centrali il quarto inserto staccabile con il catalogo dei libri consultabili presso la biblioteca del Consiglio dell'Ordine.

*a cura di Giovanni Berti
Arnoaldi Veli*

Associato all'ASTAF

 LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

a cura di Sandro Giacomelli

- | | |
|---|--|
| ASTAF | 51 - VII Consulta nazionale avvocati e giornalisti - Brindisi 30/9 - 1/10/05 |
| ANF Sezione di Bologna | 52 - Venticinquennale |
| Società italiana degli Avvocati Amministrativisti | 53 - Direttive per lo svolgimento delle udienze avanti il TAR Lazio |

 CONVEGNI

- | | |
|--------|---|
| U.I.A. | 55 - Unione Internazionale degli Avvocati
Congresso: Fez 31/8-4/9/2005 |
| F.B.E. | 58 - Convegno F.B.E.
Marsiglia 20-22/10/2005. |

 PREMIO ENRICO REDENTI

- | | |
|---------------------|--|
| <i>Lea Querzola</i> | 62 - L'attribuzione del premio "Enrico Redenti". |
|---------------------|--|

 DISCIPLINA FORENSE

- | | |
|---------------------------------|---|
| <i>a cura di Giovanni Berti</i> | 63 - A) Casi di non luogo a provvedere. |
| <i>Arnoaldi Veli</i> | 70 - B) Sentenze pubblicate. |

 JUS BOLOGNA SPORT

- | | |
|--|---|
| <i>a cura di Manlio D'Amico</i> | 76 - Crono della Santuzza: Campionato italiano forense a Palermo. |
| | 77 - Sci: 40° Campionato italiano avvocati magistrati sciatori Camigliatello Silano (CS) 14-19 febbraio 2005. |
| <i>Pietro Masetti Zannini De Concina</i> | 78 - Maratona di New York |

 NON SOLO DIRITTO

- | | |
|--|---|
| | 79 - Giustizia a calci: sogno di un pomeriggio di quasi estate, di <i>Giovanni Turchi</i> . |
| | 80 - Auguri. |

Inoltre hanno collaborato a questo numero:
 Paolo Biavati,
 Giuliano Berti Arnoaldi Veli,
 Guido Clausi-Schettini,
 Manlio D'Amico,
 Pietro Masetti Zannini De Concina,
 Bruno Micolano,
 Lea Querzola.

 Bologna Forense - Notiziario dell'Ordine degli Avvocati di Bologna - Associato all'ASTAF.

Periodico quadrimestrale N. 3 settembre - dicembre 2005.

Viene spedito agli iscritti agli albi ed ai registri dell'Ordine di Bologna; al C.N.F.; a tutti i Consigli degli Ordini forensi italiani.

Direzione e redazione presso il Consiglio degli Ordini forensi di Bologna - (Palazzo di Giustizia)

Piazza dei Tribunali, 4 - Bologna.

Autorizzazione del Tribunale di Bologna N. 5365 del 6.5.1986.

Direttore responsabile Lucio Strazziari - Capo redattore Francesco Berti Arnoaldi Veli.

Comitato di redazione: Annalisa Atti, Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Sandro Callegaro, Giovanni Cerri, Claudio Cristoni, Sandro Giacomelli, Stefano Graziosi, Antonio Spinzo.

Chiuso in redazione il 20 gennaio 2006. Tiratura 4100 copie.

In copertina: dettaglio da "Giustizia e libertà" di Tullio Vietri, 1970.

EDITORIALE

IL XXVIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE Prima sessione - Milano

Si è svolta a Milano, nei giorni 10-13 novembre 2005, la prima sessione del **XXVIII Congresso Nazionale Forense**.

Essendo risultata pressoché completa la adesione degli Ordini Forensi Italiani, il Congresso è stato caratterizzato dalla partecipazione di quasi **1.000 delegati**, oltre che dalla ulteriore presenza di più di **400 congressisti**.

Già avevo sottolineato nel precedente mio intervento di presentazione del Congresso come il programma dei lavori prevedesse una tale sequela di temi ed argomenti, da doverne dedurre che al Congresso ...“si parlerà di tutto ... per non parlare di nulla!”

Una tale previsione è stata largamente rispettata e i numeri di cui più sopra ho riferito l'hanno fatta da padroni.

Nel senso che tale indubbio successo di partecipazione, se da un lato conferma la disponibilità, che l'avvocatura ha ancora una volta dimostrato, di sapere sacrificare significative energie, personali e materiali, nella ricerca di forme sempre più incisive sul piano della soggettività politica, dall'altro lato ha determinato inevitabili problemi per un ordinato svolgimento dei lavori, largamente compromessi da difficoltà logistiche ed organizzative in gran parte imputabili proprio a tale concorso di presenze.

E' necessario perciò, a mio avviso, operare una modifica statutaria che preveda un numero di gran lunga più limitato di delegati, che dovrà rimanere immutato quale che sia l'aumento degli iscritti agli Albi.

Occorre poi un programma che abbia per oggetto limitate e specifiche materie, in ordine alle quali sia possibile svolgere i necessari e dovuti approfondimenti, attraverso le relazioni introduttive e il successivo dibattito, con mozioni finali che rappresentino veramente il risultato di una concreta e reciproca verifica.

Ed evitando, altresì, quanto si è verificato a Milano, e cioè che la gran parte del tempo dedicato ai lavori congressuali venga, come lo è stato, occupato dai “saluti”, più o meno di circostanza, portati da personalità di grande rilievo della Avvocatura italiana, dai rappresentanti delle Associazioni forensi che proliferano con ritmi sempre più accentuati, e non si sa fino a che punto giustificati, da politici, sempre generosi nel riconoscere il valore della Avvocatura all'interno di un ordinamento democratico, quale garanzia della tutela dei diritti dei singoli e della collettività, secondo il principio sancito dalla nostra Costituzione; ma poi molto meno solerti e disponibili a tradurre nei fatti tali nobili, ma, troppo spesso, vuote petizioni di principio.

Intendiamoci: non voglio assolutamente sostenere che debba essere eliminato un tale aspetto della biennale assise congressuale nazionale, che certamente consente alla Avvocatura riunita di porsi in diretto contatto con le diverse realtà che, a tutti i livelli, connotano la nostra società civile, ma ritengo giusto e doveroso pretendere che il programma non ne resti pressoché completamente travolto e stravolto.

Una tale difficoltà nel dipanarsi dei lavori congressuali ha recato particolare e specifico pregiudizio alle **votazioni sulle modifiche statutarie**, previste per il sabato pomeriggio, che, non essendo state precedute da un necessario, franco e aperto, dibattito sulle numerose mozioni presentate da più parti, sono sembrate, nel rigettare ogni proposta di modifica innovativa, più l'occasionale risultato di

momentanei ed estemporanei orientamenti, che non il frutto di decisioni meditate e convinte.

E' un fatto, comunque, che l'Avvocatura italiana, sia pure a maggioranza, ha confermato l'**O.U.A.** quale organismo di rappresentanza politica.

Una considerazione al riguardo.

Al di là della possibilità di una chiara distinzione e delimitazione della rappresentanza istituzionale rispetto a quella politica, o della eventuale ineluttabilità di parziali ambiti di sovrapposizione delle due suddette nozioni, e, conseguentemente, delle funzioni dei due organismi (**C.N.F.** ed **O.U.A.**), nonché al di là del soggettivo giudizio sui risultati che l'Organismo rappresentativo abbia saputo raggiungere negli undici anni della sua esistenza, non mi sembra possa porsi in dubbio che l'O.U.A., sotto l'impulso dei vari Congressi Nazionali degli ultimi anni, abbia contribuito positivamente, anche se ancora insufficientemente, alla presa di coscienza, da parte degli avvocati italiani, della gravità e della urgenza dei problemi che concernono oggi l'esercizio e le prospettive di evoluzione della professione forense e della conseguente necessità di indilazionabili riforme.

E tuttavia, proprio sotto tale specifico profilo, il risultato non può certamente dirsi appagante, perché l'esito della recente assise non ha assolutamente risolto in via definitiva e convinta il problema della "rappresentatività", da troppi anni dibattuto, con risultati che, invece che avvicinarsi ad un comune ed unitario orientamento, tendono a sottolineare la crescente divergenza di idee nella classe forense, che vede ancora troppe forze associative, ed una frangia sempre crescente di componenti istituzionali, porsi in una posizione distante, quando non apertamente in contrasto, con il modello che l'Organismo unitario oggi rappresenta.

Con una ricaduta negativa fin troppo evidente sul piano della efficacia della azione che la classe forense è chiamata ad espletare nei confronti delle forze politiche e delle altre componenti della giurisdizione, per cercare, non dico di portare a soluzione, ma quanto meno di rendere meno drammatica quella **crisi** che ormai da troppi anni accompagna il cammino della giustizia. nel nostro Paese.

Deve essere allora rinnovato l'auspicio che il lungo viaggio degli avvocati italiani verso l'ambita meta della "rappresentanza unitaria" possa raggiungere il punto di chiarimento finale, che, eliminando i dialoghi a distanza, consenta di formulare proposte forti e convinte per una definitiva e consapevole verifica delle effettive possibilità di intesa.

E un tale chiarimento appare particolarmente necessario in vista della **seconda sessione del Congresso**, che si svolgerà a Roma nel prossimo mese di **giugno**, perché è giusto pretendere che la nuova assise possa dedicare tempo ed energie ad approfondire le vere problematiche che assillano la nostra vita quotidiana forense, troppe volte denunciate e mai risolte, quali, solo per citare le più gravi ed impellenti, la riforma dell'ordinamento giudiziario, l'accesso alla professione e la magistratura onoraria.

Così ad evitare di sprecare, ancora una volta, una occasione propizia per contribuire, con la giusta convinzione e con la dovuta credibilità, a "governare il cambiamento".

Lucio Strazziari

DAI VERBALI DEL CONSIGLIO

DAI VERBALI DEL CONSIGLIO
(periodo dall'1 agosto 2005 al 31 dicembre 2005)

a cura di Sandro Callegaro

* * *

1) Funzionamento degli uffici; 2) Edilizia giudiziaria; 3) Congressi, convegni, corsi e altre iniziative; 4) Nomine e incarichi; 5) Praticanti avvocati; 6) Iscrizioni ad albi o al registro; 7) Opinamento note; 8) Difese d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato; 9) Organismo Unitario dell'Avvocatura; 10) Fondazione Forense Bolognese; 11) Associazioni forensi; 12) Magistratura onoraria; 13) Processo telematico; 14) Varie.

* * *

1) FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che con lettera pervenuta in data 6/8/2005 l'avv. Gian Franco Fontaine lamentava un comportamento della segretaria addetta all'ufficio copie della Cancelleria della Corte d'Appello - sezione civile - la quale avrebbe eccettuato al medesimo, sulla base di istruzioni alla stessa evidentemente impartite, l'impossibilità a prendere visione di una sentenza non ancora registrata se non previa richiesta di copia autentica per uso ricorso in Cassazione. Riferisce altresì che a tale lettera ha fatto seguito la risposta, pervenuta a questo Consiglio il 1° settembre 2005, del Dirigente della Corte d'Appello il quale comunica di aver preso atto della doglianza dell'avv. Fontaine assicurando in conseguenza di avere impartito opportune disposizioni, riconoscendo che le sentenze, una volta pubblicate, devono ritenersi visionabili ancor prima della formalità della registrazione.

Il Consiglio prende atto.

(adunanza del giorno 12 settembre 2005)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 17/9/2005 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna con la quale si comunica che nell'ambito del progetto di formazione "La qualità del servizio giustizia" è previsto che il personale dei vari uffici effettui una serie di interviste tra gli utenti abituali e non per rilevare il "grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti" mediante questionari e brevi interviste che saranno erogati a partire dal 20/9/2005 e si richiede di dare comunicazione e diffusione all'iniziativa.

Il Consiglio, pur in presenza del breve preavviso, dispone di darne comunicazione a mezzo affissione nei locali.

(adunanza del giorno 19 settembre 2005)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 20/9/2005 dalla Corte d'Appello di Bologna con la quale si informa che nei prossimi giorni presso gli Uffici della Corte avranno inizio le operazioni di rilevazione sul grado di soddisfazione degli Utenti sui servizi Giustizia offerti. I funzionari addetti procederanno al rilevamento in postazioni allo scopo allestite mediante compilazione di un questionario concordato e predisposto dai Dirigenti con il fattivo contributo del CNR di Bologna.

Il Consiglio dispone di dare pubblicità all'iniziativa con le ordinarie modalità.

(adunanza del giorno 26 settembre 2005)

1) Riferiscono i Consiglieri avv.ti Antonio Spinzo e Tiziana Zambelli sulla disagiata situazione riguardante le fotocopiatrici presso gli Uffici Giudiziari di Piazza Trento Trieste. Il Tesoriere avv. Sandro Giacomelli riepiloga la situazione riguardante la gestione e l'ubicazione delle fotocopiatrici a tutt'oggi dislocate nei vari tribunali.

Il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro nel richiamare la precedente delibera 28/2/2005 assunta da questo Consiglio informa di avere acquisito la disponibilità del signor Tomas Carli per la quotidiana ricognizione delle fotocopiatrici dislocate negli uffici giudiziari di Bologna, per il rifornimento di carta, materiali di consumo e di inceppamento. Informa altresì di avere acquisito anche un'offerta dalla "BM Service Srl" di Bologna per l'appalto dell'intera gestione del servizio nonché di avere preso contatti con altro fornitore di servizi analoghi svolti presso il Tribunale di Modena, signor Gavioli.

Il Consiglio, dato atto di quanto sopra, dispone che il Consigliere Segretario si coordini con il Tesoriere, riservando ogni decisione ad una prossima adunanza. Manda agli avvocati Antonio Spinzo e Tiziana Zambelli di verificare in loco la fisica disponibilità per il posizionamento di ulteriori tre fotocopiatori, ed al Presidente di rispondere al Procuratore Capo della Repubblica, dott. Enrico Di Nicola, alle note dallo stesso inviate e relative all'attività di fotocopiatura degli atti dei procedimenti penali.

(adunanza del giorno 5 dicembre 2005)

* * *

2) EDILIZIA GIUDIZIARIA

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla notizia apparsa sul quotidiano "Il Domani" e secondo la quale la destinazione dell'edificio ex-maternità a uffici giudiziari sarebbe stata definitivamente accantonata dal Comune di Bologna, mentre sarebbero in corso trattative con privati per il Palazzo Pizzardi ex-Ferrovie dello Stato ubicato all'inizio di via D'Azeglio angolo via Farini.

Il Consiglio, manda al Presidente di verificare presso le autorità giudiziarie, chiedendo se del caso, una riunione straordinaria della Commissione di edilizia e manutenzione, per verificare la fondatezza della notizia e le ragioni dell'abbandono del progetto ex-Maternità. Istituisce apposita commissione, coordinata dal Consigliere avv. Vincenzo Florio, con lo scopo di approfondire le tematiche, informare i colleghi, proporre e coordinare forme di protesta nei confronti delle Pubbliche Autorità che da anni trascurano di assumere decisioni in merito all'edilizia giudiziaria, ed alla quale aderiscono i Consiglieri Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Sandro Callegaro, Giovambattista Fragomeni e Antonio Spinzo.

(adunanza del giorno 12 dicembre 2005)

* * *

3) CONGRESSI, CONVEGNI, CORSI E ALTRE INIZIATIVE

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta dall'ASTAF (Associazione Nazionale Stampa Forense) riguardante l'organizzazione della VII Consulta che si svolgerà a Brindisi nei giorni 30 settembre e 1° ottobre 2005, della quale sarà inviato in tempo utile il programma dettagliato.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delega a parteciparvi il Consigliere avv. Sandro Giacomelli.

(adunanza del giorno 5 settembre 2005)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 9/9/2005 dall'avv. Bruno Micolano con la quale relaziona in merito alla partecipazione al Congresso U.I.A. svoltosi nei giorni scorsi a Fès (Marocco) in veste di delegato del Consiglio.

L'avv. Micolano, tra l'altro, informa che è stata definitivamente approvata la "Carta per le droit à la santé" che allega in copia e riferisce fra l'altro sulla nomina a Vice Presidente dell'U.I.A. dell'avv. Corrado De Martini del Foro di Roma.

Il Consiglio ringrazia l'avv. Bruno Micolano per la puntuale ed esaustiva relazione che non mancherà di pubblicare sulla rivista "Bologna Forense" e nel formulare i migliori auspici al Vice Presidente avv. Corrado De Martini, dispone che il materiale venga posto a disposizione dei Consiglieri interessati nell'apposita carpetta a ciò

predisposta.

(adunanza del giorno 12 settembre 2005)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che nella giornata di sabato 5 novembre prossimo la Fondazione Carlo Maria Verardi terrà il convegno annuale dal titolo “*Diritto di vivere, diritto di morire*” del quale saranno relatori oltre a giuristi, anche economisti, medici ed esponenti di associazioni impegnate nel mondo civile e sociale. Riferisce altresì sulla lettera del Direttore della Fondazione avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli con la quale chiede di poter contare, per l’occasione, sul patrocinio morale del Consiglio.

Il Consiglio, udito il riferimento, delibera di concedere il patrocinio morale al Convegno.

(adunanza del giorno 19 settembre 2005)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta dall’F.B.E. con la quale si comunica che in occasione del Congresso Generale della FBE, tenutosi a Dresda dal 19 al 21 maggio 2005, è stata approvata la costituzione nell’ambito della Federazione Europea degli Ordini Forensi (FBE) di una nuova Commissione “*Parcelle professionali*” per la quale è stato designato Presidente lo scrivente Frederic Munnè Catarina. Si comunica inoltre che la suddetta Commissione si riunirà a Marsiglia nei giorni 21 e 22 ottobre 2005 invitando gli ordini interessati a partecipare.

Il Consiglio, udito il riferimento, si riserva la eventuale nomina di un delegato.

(adunanza del giorno 26 settembre 2005)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla Riunione Intermedia della Federazione degli Ordini Forensi d’Europa che si svolgerà a Marsiglia nei giorni 20 – 22 ottobre 2005 per la quale il Consiglio nella precedente delibera 10/10/2005 si è riservato di nominare un delegato.

Il Consiglio, udito il riferimento delega a parteciparvi il Consigliere avv. Guido Clausi-Schettini.

(adunanza del giorno 10 ottobre 2005)

Riferisce il Consigliere avv. Antonio Spinzo sull’organizzazione del VI Corso di formazione alla funzione difensiva penale abilitante all’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio che si terrà in collaborazione con la Camera Penale “*Franco Bricola*” di Bologna e la Fondazione Forense Bolognese nei locali della Fondazione.

Il Corso si articolerà in 66 ore circa e sarà costituito da lezioni teoriche e simulazioni processuali. Sarà riservato agli avvocati ed ai praticanti avvocati, anche non abilitati al patrocinio, con priorità per gli avvocati e praticanti con patrocinio che non abbiano frequentato il precedente corso, e secondo l’ordine di presentazione della domanda. Le domande di iscrizione si potranno presentare presso la Segreteria della Fondazione dal 19 ottobre al 7 novembre 2005 previo contestuale versamento di Euro 160,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di organizzazione. Potranno conseguire l’idoneità all’iscrizione all’elenco dei difensori d’ufficio soltanto coloro che avranno partecipato ad almeno l’80% delle lezioni.

Il Consiglio, prende atto e ringrazia il Consigliere avv. Antonio Spinzo per i riferimenti. Manda alla Segreteria l’inserimento del programma nel sito dell’Ordine.

(adunanza del giorno 17 ottobre 2005)

Riferisce il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, quale referente della Commissione “*Prassi Comune*”, sui prossimi incontri in programma. L’avv. Berti Arnoaldi Veli riferisce che per il 13 gennaio 2006 è stato organizzato, in collaborazione con l’Ufficio del Referente per la Formazione Decentrata dei Magistrati, un incontro sulle novità del c.d. “*rito competitivo*” che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2006, con particolare riferimento al processo civile di cognizione ed ai procedimenti cautelari. L’incontro si terrà nell’Aula Magna di S. Lucia e vedrà la partecipazione, come relatori, dei prof.ri avv.ti Federico Carpi e Paolo Biavati, degli avv.ti Luigi Andrea Cosattini e Nicola Alessandri e dei magistrati dott. Chiara Graziosi e dott. Rosaria Savastano.

A seguire, in altre date da confermare ma comunque nello stesso mese di gennaio o al più tardi nel mese successivo, si terranno altri due incontri di Prassi Comune (in questi casi, senza la collaborazione dell’Ufficio del Referente), sulle ulteriori novità introdotte dal c.d. rito competitivo, segnatamente in materia di esecuzione civile e di rito nelle controversie di famiglia. Ulteriori incontri, anche su diverse materie parimenti di attualità, sono in

fase di studio ed organizzazione.

Per quanto riguarda l'incontro del 13 gennaio 2006, l'avv. Berti Arnoaldi Veli chiede che il Consiglio possa impegnarsi a sostenere il 50% dell'onere economico per l'affitto dell'Aula Magna (l'altro 50% della spesa rimanendo a carico dell'Ufficio del Referente), che è quantificato in circa 1.000,00 euro.

Il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro rileva che anche la Fondazione Forense Bolognese ha elaborato incontri sulle medesime tematiche e con gli stessi relatori prof.ri Biavati e Carpi, ed auspica che si possa attivare una forma di collaborazione fra le attività di Prassi Comune e quelle della Fondazione. Inoltre, atteso che il Consiglio risulta coorganizzatore con il Sindacato Avvocati di Bologna e l'A.N.M. degli incontri di Prassi Comune ed è altresì socio unico fondatore della Fondazione Forense Bolognese, auspica che per il futuro vi sia un migliore coordinamento delle iniziative. Con riferimento infine alla richiesta di concorso alle spese di organizzazione, ritiene che la Fondazione Forense Bolognese sia l'interlocutore più idoneo.

Il Consiglio, tenuto conto delle richieste di sostegno economico per l'iniziativa di Prassi Comune organizzata per il 13 gennaio 2006, nonché di quanto osservato dal Consigliere e Direttore della Fondazione Forense Bolognese avv. Sandro Callegaro, ritiene la Fondazione Forense Bolognese l'interlocutore più idoneo per l'erogazione del contributo richiesto, nella misura di 1.000,00 euro, quale concorso alle spese di organizzazione dell'incontro di Prassi Comune del 13 gennaio 2006, previo riconoscimento del patrocinio della stessa Fondazione alla manifestazione suddetta, auspicando, per il futuro, un più adeguato coordinamento delle iniziative tra Prassi Comune e Fondazione Forense Bolognese. Dispone che un estratto del presente verbale sia inoltrato alla Fondazione Forense Bolognese.

(adunanza del giorno 5 dicembre 2005)

* * *

4) NOMINE E INCARICHI

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 14/7/2005 dall'avv. Alessandro Pellegrini in merito alla delibera relativa alla domanda di incompatibilità e/o inopportunità della nomina di un avvocato alla carica di "Garante per i diritti delle persone private della libertà personale", pervenuta dalla Commissione "Affari generali ed istituzionali" del Comune di Bologna. In essa il Collega avv. Alessandro Pellegrini manifesta dubbi circa l'opportunità di tale nomina ritenendo che il Consiglio avrebbe dovuto farsene interprete.

Il Consiglio prende atto.

(adunanza del giorno 5 settembre 2005)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla richiesta pervenuta dal Tribunale di Sorveglianza in data 20/8/2005, di ottenere copia della deliberazione assunta dal Consiglio in data 13/6/2005, in merito alla compatibilità tra l'incarico di garante dei diritti dei detenuti, conferito dal Comune di Bologna, e l'attività professionale dell'avv. Desi Bruno.

Il Consiglio, dispone di rilasciare copia della detta delibera all'Autorità che ne ha fatto richiesta.

(adunanza del giorno 5 settembre 2005)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla informativa pervenuta in data 17/9/2005 dal Sindaco di Bologna, Sergio Cofferati, nella quale si comunica che con deliberazione 4/7/2005 il Consiglio Comunale ha eletto l'avv. Desi Bruno a ricoprire l'incarico di "Garante per i diritti delle persone private della libertà personale" nel quinquennio 2005 – 2010 e si invia copia del regolamento.

Il Consiglio, prende atto. Il materiale pervenuto verrà posto in visione per i Consiglieri interessati nell'apposita carpetta a ciò riservata.

(adunanza del giorno 19 settembre 2005)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari, relativamente ai nominativi degli avvocati da designare per la composizione della Commissione per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato Sessione 2005 – 2006, che sino ad oggi hanno dato la loro disponibilità i colleghi avvocati:

1) Nicola Lenzi, 2) Roberto Facinelli, 3) Francesco Tafuro, 4) Franco Oliva, 5) Vincenzo Venturoli, 6) Raffaele

è pervenuta dal Rechtsanwalt P.Z., ad integrazione di documentazione precedentemente fornita, l'elenco richiesto comprovante l'effettivo esercizio della professione stragiudiziale per il riconoscimento del titolo di avvocato integrato ai sensi dell'art.3 D.lgs 2/2/2001 n. 96. In tale elenco sono riportati i clienti, le attività svolte su loro incarico ed il bilancio consuntivo.

Il Consiglio, all'esito del riferimento:

rilevato che il Rechtsanwalt P.Z.:

- è cittadino di Stato membro dell'Unione Europea;
- è stato iscritto a questo Ordine in data 10/9/2001 come Rechtsanwalt nell'Elenco Speciale degli Avvocati Stabiliti;
- ha presentato certificato di iscrizione presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine;

ritenuto:

- che sussistono i requisiti per la dispensa della prova attitudinale di cui all'art. 8 del D.Lgs 27/1/1992 n. 115;
- che concorrono gli altri requisiti stabiliti dalla legge e che quindi il Rechtsanwalt Jurgen Reiss può ritenersi integrato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 2/2/2001 n. 96;

delibera

il passaggio del Rechtsanwalt P.Z. dall'Elenco degli Avvocati stabiliti all'Albo Ordinario come Avvocato integrato.

Manda alla Segreteria per le relative comunicazioni.

(adunanza del giorno 26 settembre 2005)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro sulla domanda di iscrizione all'Albo Avvocati del Abogado C.E.B., nato a Buenos Aires cittadino italiano, residente a Bologna, il quale in data 17/12/2001 ha compiuto gli studi corrispondenti alla carriera universitaria di Giurisprudenza e pertanto, secondo quanto disposto dalla Legge e dallo Statuto dell'Università, gli è stata conferita la laurea presso la Università di Buenos Aires (Repubblica Argentina).

Il Consiglio, udito il riferimento, visti gli artt. 37 D.Lgs 25/7/98, n. 286, 39 e 49 D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, ritenuto che l'iscrizione all'Albo degli Avvocati di un cittadino che abbia acquisito i relativi titoli all'estero possa essere ammessa previa documentazione:

- a) del riconoscimento ex-art.49 del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della Giustizia;
 - b) certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale prevista dall'art. 6 D.L. 27/1/92 n. 115;
- che in conseguenza, visto che l'Abogado C.E.B. non ha presentato la documentazione prevista, respinge la domanda.

(adunanza del giorno 26 settembre 2005)

Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro sulla relazione del Consigliere avv. Fausto Sergio Pacifico ed allegata a precedente verbale 6/12/2004 riguardante l'omessa dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445, di aver riportato condanna e/o di essere sottoposto a procedimento penale in sede di autocertificazione presentata al Consiglio dell'Ordine degli avvocati da parte di colui che chiede di essere iscritto all'Albo come avvocato o Patrocinatore.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, facendo propria la relazione del Consigliere avv. Fausto Sergio Pacifico, invita a porre maggiore attenzione alle dichiarazioni che vengono rese, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, all'atto della sottoscrizione della domanda di iscrizione agli Albi e Registri tenuti presso questo Ordine atteso che le dichiarazioni rese, non conformi a verità, comportano la trasmissione, d'ufficio, degli atti alla autorità giudiziaria competente.

(adunanza del giorno 26 settembre 2005)

Sulla richiesta di parere pervenuta in data 7/10/2005 dall'avv. ** in merito alla esistenza di eventuale incompatibilità tra l'iscrizione all'Albo e l'esercizio di attività lavorativa nel ruolo di docente nella scuola pubblica primaria di primo grado e, nel caso di eventuale parere sfavorevole, richiede la cancellazione dall'Albo.

Il Consiglio, udito il riferimento, visto l'at. 3 dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 che prevede la

compatibilità dell'iscrizione all'Albo con l'insegnamento negli istituti secondari della Repubblica, ma non anche con quelli primari, delibera la cancellazione dall'Albo dall'avv. ** per incompatibilità

(adunanza del giorno 10 ottobre 2005)

Sulla domanda di iscrizione all'Albo degli Avvocati di Bologna, Sezione Speciale riservata agli avvocati "stabiliti", del Solicitor **, nata a Torino **, cittadina italiana, iscritta all'Albo degli Avvocati col titolo di "Solicitor".

Il Consiglio, vista la domanda presentata dalla dott. ** per l'iscrizione alla sezione speciale dell'Albo Avvocati per gli "Avvocati comunitari stabiliti";

Visto il certificato rilasciato dalla Corte Suprema di Inghilterra e Galles dal quale risulta l'iscrizione della dott. ** con il titolo di "Solicitor";

Vista la dichiarazione della dott. ** di domiciliazione professionale presso lo Studio legale dell'avv. ** del Foro di Bologna;

Visto il certificato comprovante la cittadinanza italiana della dott. **;

Viste le quietanze di c/c comprovanti l'avvenuto pagamento delle tasse di concessioni governative. Visto l'art. 6 D.L. 2/2/01 n. 96.

Ritenuto che con ciò concorrono tutti i requisiti voluti dalla normativa vigente in materia,

ORDINA

la iscrizione, per la quale la Segreteria emette rituale attestazione, nella sezione speciale dell'Albo Avvocati di Bologna per gli "Avvocati comunitari stabiliti" della dott. ** con il titolo originario di "Solicitor" e la autorizza all'esercizio nei limiti della normativa vigente, previo il giuramento di rito.

Manda altresì alla Segreteria di trasmettere al Solicitor estratto del presente verbale nel quale rammentare che ai sensi del D.lgs 2 febbraio 2001 N. 96 gli avvocati stabiliti hanno diritto di esercitare l'attività professionale solo con il proprio titolo professionale di origine. Che gli stessi sono tenuti all'osservanza delle norme legislative professionali e deontologiche che disciplinano la professione e che agli stessi si applicano le norme sull'incompatibilità all'esercizio della professione di avvocato. Si rammenta altresì, che con l'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo l'avvocato stabilito acquista il diritto di elettorato attivo, con esclusione di quello passivo che è tenuto a presentare annualmente al Consiglio dell'Ordine un attestato di iscrizione dell'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva; che l'esercizio delle prestazioni giudiziali di cui all'art.8 del richiamato D.lgs 2 febbraio 2001 n. 96 deve essere svolto d'intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato e che tale intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o ad autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito. Ai fini dell'integrazione nella professione di avvocato di cui al capo terzo del più volte richiamato d.lgs 96/01 è prevista la dispensa dalla prova attitudinale di cui all'art.8 del d.lgs 27/1/92 n. 115 alle condizioni previste nella relativa normativa.

(adunanza del giorno 7 novembre 2005)

* * *

9) ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 21/9/2005 dall'OUA Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana con la quale si partecipa la convocazione della sesta riunione del Comitato organizzatore per il XXVIII Congresso Nazionale Forense che si terrà il giorno 29/9/2005 alle ore 10,30 in Roma presso la Sala Seminari della Cassa Forense per discutere sul seguente Ordine del giorno:

- 1) Stato dell'Organizzazione;
- 2) Disamina dei temi oggetto delle sessioni congressuali e discussione – formulazione proposte;
- 3) Varie ed eventuali.

Il Consiglio prende atto e si riserva la nomina di un delegato in sostituzione del Presidente impossibilitato ad intervenire.

(adunanza del giorno 26 settembre 2005)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sui lavori del XXVIII Congresso Nazionale Forense svoltisi a Milano dal 10 al 13 novembre 2005.

La partecipazione è stata massiccia (solo pochi Ordini Forensi non si sono iscritti) e si è avuta la presenza di molti ospiti, esponenti del mondo forense e parlamentare; una tale così numerosa partecipazione ha reso del tutto difficoltoso lo svolgimento dei lavori, che sono stati per gran parte occupati dalle relazioni dei responsabili della avvocatura a livello nazionale, e dai saluti dei tanti illustri ospiti, con quasi completa compressione del dibattito, che si è limitato a pochi interventi dei delegati.

Unanime apprezzamento è stato rivolto all'impegno e alle intensissima attività svolta dal Presidente dell'O.U.A. avv. Michelina Grillo ottenendo un esplicito, pubblico e personale riconoscimento del Ministro della Giustizia On. Roberto Castelli.

Si sono comunque discusse e votate, le "mozioni statutarie", precedute da una mozione che proponeva la totale abolizione dell'Organismo Unitario.

Questa mozione, e tutte le proposte di modifica sono state respinte; per cui la situazione è restata del tutto immutata.

Alla conclusione dei lavori sono state approvate alla unanimità le "mozioni politiche" con le quali il Congresso ha sottolineato i tanti problemi nei quali continua a dibattersi l'esercizio della attività forense, inseriti nella più generale situazione della giustizia la cui crisi continua ad apparire non risolvibile; e suggerisce possibili rimedi, attraverso proposte che rappresentano il terreno sul quale dovranno cimentarsi gli Organismi Nazionali dell'Avvocatura, a livello istituzionale e di rappresentanza politica.

(adunanza del giorno 14 novembre 2005)

* * *

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta dal Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza forense avv. Maurizio de Tilla con la quale si informa che la Cassa Forense insieme all'Adepp (Associazione degli enti previdenziali privati) ha impugnato innanzi al TAR del Lazio il provvedimento dell'ISTAT che include le Casse professionali tra le Amministrazioni pubbliche. Tale disposizione deve ritenersi assai grave, precludendo la possibilità di un prelievo forzoso di danaro dalle nostre Casse Previdenziali.

All'esito del riferimento,

il Consiglio

Rilevato che tale "Coordinamento nazionale" appare costituito dall'A.I.G.A. e dalla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, e ne risulta del tutto estraneo l'O.U.A., che, all'esito del Congresso Nazionale di Milano, appena conclusosi, è stato riconfermato e riconosciuto quale Organismo di rappresentanza politica della Avvocatura italiana;

Nel

condividere

le ragioni della protesta nei confronti degli appelli di economisti, riproposti negli ultimi tempi, e recepiti da alcuni esponenti politici, circa lo smantellamento degli Ordini professionali, la liberalizzazione indiscriminata dell'accesso alla professione, l'abolizione delle tariffe minime, la pubblicità commerciale degli Studi professionali, l'introduzione di soci di capitale nelle Società tra professionisti, l'inclusione delle Casse professionali tra le amministrazioni pubbliche;

e nel

ribadire

quali principi irrinunciabili, il riconoscimento del valore costituzionale della professione forense, un sistema ordinistico posto in condizioni di garantire l'assolvimento dei doveri di formazione, deontologia e disciplina, una programmazione degli accessi alla professione, l'autonomia della Cassa Forense, la inderogabilità dei minimi tariffari quale soglia che impedisca eccessi di ribasso tali da compromettere la qualità della professione;

si rammarica

della mancanza di coordinamento nella promozione di tale iniziativa che avrebbe dovuto essere organizzata dall'O.U.A., o quantomeno unitamente all'O.U.A., di concerto con il C.N.F. e con il sostegno delle varie

Associazioni Forensi;

rileva

come iniziative promosse da singole componenti istituzionali o associative della Avvocatura non possano che indebolirne il significato e la portata;

e

ribadisce

che una azione unitaria rappresenta esigenza assoluta per conferire quel valore e quella incidenza propositiva ai deliberati della Avvocatura, che tutti auspichiamo, e che appare imprescindibile nella attuale situazione di difficoltà, nella quale si dibattono, non solo il servizio giustizia, cui le problematiche della Avvocatura sono direttamente correlate, ma la intera comunità civile.

Dispone che la presente delibera sia trasmessa:

- al C.N.F.
- all'O.U.A.
- alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
- all'A.I.G.A.
- ai Consigli Forensi del distretto Emilia-Romagna.

(adunanza del giorno 5 dicembre 2005)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che a seguito dell'inserimento della nostra Cassa di Previdenza fra gli enti pubblici, ad opera dell'ISTAT, e di cui alla precedente delibera 5/12/2005 di questo Consiglio sono pervenuti un notevole numero di manifesti e volantini.

Il Consiglio, dispone che a cura della Segreteria si provveda ad adeguata diffusione.

(adunanza del giorno 12 dicembre 2005)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla riunione dei Presidenti degli Ordini Forensi svoltasi a Roma, presso il Consiglio Nazionale Forense, il giorno 17 dicembre 2005.

Sono stati trattati i due punti all'Ordine del giorno:

Il primo ha avuto per oggetto valutazioni circa l'andamento del Congresso Nazionale Forense svoltosi a Milano, e si è, sostanzialmente, incentrato sulla annosa problematica riguardante la rappresentanza politica dell'Avvocatura, e, conseguentemente, la opportunità o meno di mantenere in vita l'Organismo Unitario.

Sono emersi differenti orientamenti; tali da rendere quanto mai improcrastinabili chiarimenti definitivi al riguardo.

In ordine al secondo punto all'Ordine del giorno è stato distribuito il testo delle modifiche al Codice deontologico proposte dal Consiglio Nazionale Forense sulla base dei lavori svolti dalla Commissione appositamente istituita.

Il Consiglio Nazionale Forense attende valutazioni e osservazioni per eventuali ulteriori modifiche da parte dei Consigli Forensi.

Il Presidente comunica che copia del testo delle modifiche sarà consegnato ai Consiglieri, così che ciascuno possa esprimere un proprio parere al riguardo.

(adunanza del giorno 19 dicembre 2005)

Riferisce il Presidente Lucio Strazziari sulla riunione dell' U.R.C.O.F.E.R. svoltasi il 15 dicembre 2005.

E' stata effettuata una analisi dell'andamento del Congresso Nazionale Forense di Milano, in termini di generale insoddisfazione, perchè il programma non è stato rispettato, perchè le votazioni sulle modifiche statutarie dell'O.U.A., che hanno visto respinta ogni proposta innovativa, sono sembrate più l'occasionale risultato di estemporanei orientamenti, che non il frutto di decisioni meditate e convinte.

Si è poi parlato della Cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario, che è fissata il 28 gennaio 2006, e che si svolgerà secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo ordinamento giudiziario.

E' stato designato il Presidente dell'Ordine Forense di Bologna ad intervenire a nome della Avvocatura distrettuale.

(adunanza del giorno 19 dicembre 2005)

* * *

10) FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 22/8/2005 dalla Fondazione Forense Bolognese ed inviata anche al Presidente della Corte d'Appello dott. Manlio Esposito e al Vice-Sindaco dott.ssa Adriana Scaramuzzino, nella quale si espone il programma che la Fondazione propone quale contributo alla realizzazione della manifestazione sulla "Giornata Europea per la giustizia civile", istituita dalla Commissione Europea e dal Consiglio d'Europa, fissata per il 25 ottobre prossimo, dal titolo "Diritti e doveri alle soglie della maggiore età" e rivolta agli studenti dell'ultimo anno delle scuole medie superiori.

Il Consiglio approva e delega il Segretario e il Presidente a seguire l'iniziativa.

(adunanza del giorno 5 settembre 2005)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla riunione avuta in Consiglio con il dott. Paolo Angeli, Presidente della I Sezione della Corte d'Assise d'Appello, il dott. Maurizio Millo, presidente del Tribunale per i Minorenni, e il dott. Vincenzo Castiglione, presidente della sezione lavoro della Corte d'Appello, nel corso della quale era stato messo a punto il programma delle relazioni. In considerazione dello stato di agitazione degli studenti delle scuole superiori, che prevede anche una manifestazione cittadina per la giornata del 25 ottobre, si è in seguito deciso di rimandare a data da destinarsi l'incontro programmato.

(adunanza del giorno 24 ottobre 2005)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta dal Segretario della Fondazione Forense Bolognese avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli, con la quale chiede di poter intervenire ad una seduta di Consiglio, unitamente all'avv. Pietro Ruggieri Vice Presidente del Centro per la formazione e l'aggiornamento del CNF, per poter illustrare le prospettive future della scuola e per sottoporre al Consiglio alcune proposte ad essa relative.

Il Consiglio, udito il riferimento, manda al Presidente di rispondere al Segretario della Fondazione Forense Bolognese avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli che purtroppo, a motivo della ultimazione del mandato consiliare, la proposta verrà senz'altro portata all'Ordine del giorno del nuovo Consiglio.

(adunanza del giorno 12 dicembre 2005)

* * *

11) ASSOCIAZIONI FORENSI

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta dall'Associazione Avvocati Imolesi con la quale si informa che il giorno 19 ottobre 2005 verrà inaugurata la nuova sala Avvocati ubicata presso il Tribunale di Imola.

Il Consiglio manda di comunicare che interverrà all'inaugurazione con adeguata rappresentanza.

(adunanza del giorno 26 settembre 2005)

Sulla lettera pervenuta in data 10/10/2005 dall'A.I.G.A. con la quale si comunicano i risultati delle elezioni tenutesi il 13 settembre u.s. nel corso delle quali sono stati eletti: avv. Luca Bertozzi (Presidente), avv. Angela Carpi (Vice Presidente), avv. Alessandro Biagi (Tesoriere), avv. Gregorio Descovich Marcato (Segretario), nonché i Consiglieri avvocati: Maria Giulia Canella, Paola Maschio, Pier Luigi Monari Sardè, Salvatore Santagata e Consigliere Nazionale l'avv. Pietro Giampaolo.

Il Consiglio si congratula con i neoeletti ed augura a tutti un proficuo lavoro.

(adunanza del giorno 10 ottobre 2005)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data odierna dalla Associazione Avvocati Imolesi con la quale si informa che il 23/11/2005 si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, all'esito delle quali sono risultati eletti gli avvocati Riccardo Paoletti Presidente nonché Silvia Villa, Gianna Machirelli, Giacomo Taroni e Renata Rossi Solferini, quali Consiglieri.

Il Consiglio prende atto, formulando i migliori auspici e sinceri auguri di buon lavoro ai neoeletti.

(adunanza del giorno 5 dicembre 2005)

14) VARIE

Il Presidente avv. Lucio Strazziari commemora con commosse parole la figura di uomo e di avvocato di GIOVANNI FONTANA ELLIOT, Presidente del Consiglio Forense di Forlì-Cesena, improvvisamente deceduto il giorno 11 agosto 2005; e ne ricorda le grandi virtù umane, che lo hanno fatto stimare da tutti coloro che lo hanno conosciuto; il valore e la capacità professionale che, nel campo del diritto penale, lo hanno posto ai vertici e nel massimo prestigio, non solo nell'ambito giudiziario locale, ma a livello nazionale; la cura e la attenzione che ha sempre riservato ai problemi della avvocatura, che ha raggiunto la sua più alta espressione nel compito cui era stato chiamato dalla stima dei Colleghi, di responsabile del Foro di Forlì-Cesena; e l'impegno sociale che lo ha sempre stimolato a contribuire, con le sue qualità, e con la sua dedizione, al bene e al progresso della società civile.

Il Presidente rinnova ai famigliari, ai Consiglieri ed ai Colleghi tutti del Foro di Forlì-Cesena, a nome degli Avvocati bolognesi, le espressioni del più vivo cordoglio e della più sentita partecipazione al loro dolore per una perdita che lascerà un vuoto incalcolabile nell'intero mondo giudiziario, e nell'animo di ciascuno.

I Consiglieri si associano ai sentimenti di cordoglio e di rimpianto manifestati dal Presidente, e di umana solidarietà ai famigliari ed ai Colleghi tutti.

Il Consiglio interrompe i suoi lavori per un minuto di raccoglimento.

(adunanza del giorno 5 settembre 2005)

Sulla lettera pervenuta in data 22/9/2005 dalla Xiang S.p.A. con la quale illustra una vicenda riguardante la verifica del titolo di un sedicente avv. Giovanni Mazzanti.

Il Consiglio, all'esito del riferimento delibera di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica

(adunanza del giorno 26 settembre 2005)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta dall'avv. Rita Rossi con la quale informa che è uscito recentemente il volume dalla stessa redatto dal titolo "Il mantenimento dei figli" della collana "Il diritto privato oggi è incompleto" edita da Giuffrè che invia come donazione alla Biblioteca del Consiglio.

Il Consiglio nel ringraziare l'avv. Rossi, dispone che la monografia venga posta in biblioteca.

(adunanza del giorno 26 settembre 2005)

* * *

Nuovo sito:

www.ordineavvocatibologna.net

E-mail: info@ordineavvocatibologna.net

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

LE NOVELLE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE: OSSERVAZIONI IN CORSO D'OPERA

di Paolo Biavati
Ordinario dell'Università di Bologna

SOMMARIO: – 1. *Le nuove singolari modalità di riforma del codice di procedura civile.* – 2. *La rinuncia ad un modello di processo.* – 3. *La fase introduttiva del processo nella novellazione del 2005.* – 4. *Alcune brevi considerazioni sul nuovo testo.* – 5. *La conciliazione nella riforma.* – 6. *Le misure anticipatorie svincolate dal giudizio di merito.* – 7. *La consulenza tecnica e l'accertamento tecnico preventivi.* – 8. *Una breve annotazione conclusiva.*

1. – Non so che cosa penserebbero dell'attuale modalità di legiferare sul processo civile le generazioni di giuristi che ci hanno preceduto. Abituati a discutere preventivamente e con ampiezza le proposte di riforma; adusi a vedere consacrate le linee portanti del codice in corpose relazioni accompagnatorie; inclini a ritenere, infine, che gli interventi del legislatore debbano essere, se non epocali, certo oggetto di un'autorevole parsimonia, i nostri *maiores* si stupirebbero assai nel vedere modifiche di non piccolo momento inserite in un decreto legge sulla competitività, accanto a disposizioni sulla lotta alla contraffazione, sulle obbligazioni bancarie, sul pubblico registro automobilistico e via dicendo.

La nostra generazione, temo, dovrà abituarsi a convivere con queste modalità di intervento, che sono espressione, forse non del tutto consapevole, della modesta considerazione che la società contemporanea ha per il rito, per il processo, per le regole di tutela. Il diritto processuale sembra appartenere al novero delle *technicalities* ed appare, in definitiva, come una sorta di ostacolo per un mondo che tende al risultato concreto e rapido, che domanda radicali semplificazioni, che si interroga a che cosa servano ancora avvocati e giudici. Nessuna sorpresa, dunque, se le modifiche al codice di procedura civile affiorano insieme ad altre (ritenute ed auspiccate) semplificazioni: semplice oliatura di un ingranaggio che non funziona, esse vivono e si muovono accanto ad altre oliature, che appaiono non più e non meno importanti.

La crescente insofferenza per il processo civile e per i suoi operatori non è priva di ragioni e i giuristi non hanno il diritto di chiudersi in una torre d'avorio. E' certo, però, che occorre testimoniare, anche a costo dell'impopolarità, l'importanza di una seria giustizia amministrata dallo Stato: le tutele, nessuno può dimenticarle, sono il cuore della libertà civica.

La recentissima normazione¹ pone, però, altri problemi di più immediata percezione. In primo luogo, si deve rilevare l'inopportunità della reiterazione di riforme, specie se con esse si trasforma radicalmente la struttura del processo (il che è fortemente avvenuto nel corso del processo societario, forse meno per quanto attiene alla novellazione del 2005). Proprio perché scrive le regole della lite e costituisce

¹ Per chiarezza, preciso che, mentre queste note vengono consegnate alla stampa, la situazione normativa è la seguente. La l. n. 80 del 2005 è stata già parzialmente modificata dalla l. n. 168 del 17 agosto 2005 (conversione del d.l. 30 giugno 2005, n. 115) per quanto attiene sia all'entrata in vigore della riforma, spostata al 1° gennaio 2006, sia al diritto intertemporale. Altre modifiche sono però allo studio e il Parlamento sta esaminando il d.d.l. n. 6061, destinato sia a ritoccare alcune delle norme appena modificate dalla l. n. 80, sia ad introdurre altre modifiche totalmente nuove.

l'involucro della soluzione della controversia sul diritto sostanziale, il processo civile deve avere una struttura che renda il meno frequenti possibile gli errori e le incertezze che rischiano di pregiudicare la tutela materiale dei cittadini. Ogni riforma suppone la cancellazione di prassi, conoscenze ed acquisizioni giurisprudenziali e chiede un nuovo lavoro di ricostruzione, che è destinato a prolungarsi negli anni, lasciando sul terreno le vittime del mancato adattamento. Non intendo, ovviamente, inneggiare alla conservazione dell'esistente; mi limito a dire che, per la loro delicatezza, le riforme processuali richiedono cautela, attenzione e condivisione. Il traumatico succedersi di interventi che modificano il giorno dopo quanto appena approvato il giorno prima dimostra che non si è tenuto conto di nessuna di queste condizioni.

Inoltre (ma non è certo un'osservazione meno importante) il legislatore continua ad evitare di affrontare le vere riforme strutturali: le uniche in grado di dare alla giustizia civile la speranza di un rilancio. Basterebbe un tratto di penna, ad esempio, per ridisegnare la geografia giudiziaria, eliminando sedi marginali ed improduttive, oppure basterebbe destinare qualche risorsa in più per completare gli organici carenti degli organi giurisdizionali. Purtroppo, al legislatore di oggi, come a quello di ieri, manca il coraggio di fare scelte difficili.

2. – Sarebbe eccessivo domandare al legislatore delle *technicalities* la scelta di un modello. Forse, il modello è quello del processo societario: tuttavia, la novellazione del 2005 non lascia trasparire in modo univoco questa intenzione. Forse, piuttosto, il legislatore ha formalizzato la rinuncia ai modelli, giacché, nel noto art. 70-ter disp. att., consente alle parti di optare, caso per caso, per il processo ordinario (sempre ammesso che questo aggettivo abbia ancora un significato) ovvero per il processo societario. Ragioni pratiche mi fanno prevedere uno scarso successo per questa norma, ma, sul piano dell'osservazione teorica, non posso evitare di coglierne l'importanza come espressione di una sorta di relativismo concettuale.

Il punto merita una breve sosta. Un approccio duttile alla materia rende probabilmente superato ed antistorico l'atteggiamento di andare alla ricerca di un processo ideale (a seconda delle preferenze, inquisitorio o dispositivo, scritto od orale e via dicendo). E' invece ragionevole che si enuclei un nocciolo duro di esigenze fondamentali e attorno ad esse si costruisca una serie di opzioni flessibili, che, da un lato, valorizzerebbero il ruolo dei protagonisti della lite e, dall'altro lato, faciliterebbero l'armonizzazione a livello europeo ed internazionale.

Se, quindi, la rinuncia ad un modello può essere vista come esempio di positivo pragmatismo, non altrettanto può dirsi per la contestuale sopravvivenza di riti oggettivamente divaricati. Il processo societario e il processo del lavoro percorrono strade opposte; il processo comune rimane in una sorta di limbo intermedio; le procedure sommarie si moltiplicano, specie nel variegato panorama delle leggi speciali. A mio avviso, qui non si tratta più di pragmatismo, ma di una grave incertezza concettuale, che si ripercuote negativamente (al pari del frenetico succedersi delle norme) sul lavoro di giudici ed avvocati.

3. – Le perplessità appena espresse sul metodo e sull'approccio alla recente novellazione non comportano, però, una valutazione negativa sui suoi contenuti. Mi sembra che, pur in assenza di un coerente disegno complessivo, il legislatore abbia dato prova di volersi muovere nella direzione corretta per risolvere qualcuno dei molti problemi concreti che affliggono la giustizia civile (specialmente nel settore dell'esecuzione forzata). Certo, le cause della crisi non dipendono se non in minima parte dal rito: tuttavia, anche la razionalizzazione di aspetti singoli deve essere salutata con favore.

La prima, importante novità della novellazione è lo sforzo di ricondurre la trattazione del processo,

tendenzialmente, ad una sola udienza. La rigida e inutile sfilata della udienze previste negli artt. 180, 183 e 184 c.p.c. nel testo previgente alla novella viene giustamente messa in archivio. Non è superfluo ricordare, peraltro, che talune letture giurisprudenziali (si pensi all'obbligo di fissare un'udienza per il tentativo di conciliazione anche in caso di dichiarata contumacia del convenuto) avevano contribuito ad appesantire un quadro normativo che, nelle intenzioni del legislatore del 1995 (per non parlare di quello del 1990) era certamente meno irrazionale.

Questa tendenziale unicità, se non ad un modello, obbedisce ad un'esigenza pratica, avvertita nella maggior parte degli ordinamenti processuali. E' evidente che, all'udienza, non si esaurisce il processo: non solo perché vi possono essere altre udienze se è necessario perfezionare i vari presupposti processuali o se si vuole tentare la conciliazione, ma perché, in ogni caso, le prove saranno assunte in un momento successivo. Tuttavia, questa sorta di *Haupttermin* italiano esprime un apprezzabile sforzo di concentrazione. Non è detto che il processo ne risulti abbreviato, ma di sicuro viene evitato un inutile impegno di forze in udienze che il combinato gioco di lettera e prassi aveva ormai svuotato di ogni serio contenuto.

Ci possiamo chiedere se la fase introduttiva del processo civile, dopo la novellazione, sia divenuta più flessibile. La cultura dell'elasticità non è parte integrante di questo intervento, che del resto, non aveva ambizioni sistematiche ma voleva attuare una serie di rettifiche concrete. Peraltro, talune scorie di rigidità eccessiva sono state eliminate. Non abbiamo un processo che giudice e parti possano plasmare per adattarlo al caso concreto, ma evitiamo una lunga fila di inutili rinvii e ci dirigiamo con più decisione verso la trattazione effettiva.

4. – Un esame di dettaglio della nuova normativa esula dall'obiettivo di queste brevi note, se non altro perché la (probabile) approvazione del disegno di legge di ulteriore riforma obbligherà a confrontarsi con un testo normativo, diverso da quello uscito dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005. Tuttavia, e limitandoci qui alla fase introduttiva del processo di cognizione, qualche osservazione può essere compiuta.

In primo luogo, è evidente che il pendolo della storia oscilla di nuovo, come nel 1990, verso una più aggressiva tutela dell'attore, a svantaggio del convenuto. Questi si trova costretto a proporre in comparsa di risposta tutte le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. All'udienza di trattazione, potrà certamente compiere rilevanti attività di modifica o di precisazione, ma (a quanto pare di intendere) dovrà comunque rimanere nell'ambito della linea difensiva tracciata in comparsa.

Probabilmente, la nuova impostazione della fase introduttiva potrà rivitalizzare, in chiave di positiva elasticità, la norma-polmone dell'art. 184-bis c.p.c.. Questo strumento ha avuto un'applicazione finora non diffusa, anche perché erano rare le ipotesi in cui una parte potesse legittimamente affermare di avere agito senza colpa non introducendo in giudizio elementi essenziali nel lasso di tempo (circa biennale, nell'esperienza bolognese) che intercorre fra la notifica della citazione e il provvedimento di ammissione delle prove. Spetterà ai giudici segnare, in modo innovativo, il confine fra la tutela e l'abuso, ammettendo i recuperi effettivamente dovuti al poco tempo a disposizione per la difesa ed escludendo quelli ascrivibili, invece, a colpevole inerzia.

Anche la nozione di "prove nuove" (oggi da proporsi, in via ultimativa, in un termine di trenta giorni successivo all'udienza di trattazione) potrebbe richiedere una rilettura, in senso restrittivo. La maggiore concentrazione della fase introduttiva ed un'elementare esigenza di protezione per il convenuto fanno propendere per un'interpretazione che renda necessaria per entrambe le parti la deduzione effettiva di (almeno taluni) mezzi di prova negli atti introduttivi, lasciando ad una fase successiva solo un lavoro di completamento. Una riflessione più approfondita, come ripeto, si potrà fare soltanto quando il mecca-

nismo delle novellazioni sarà pervenuto al punto finale.

Il testo dell'art. 183, comma 6°, come uscito dalla penna del legislatore nella l. n. 80, presentava un delicato problema di coordinamento, a motivo che prevedeva un termine a replica nei confronti di domande ed eccezioni "nuove" della controparte: e ciò in possibile contrasto con il sistema complessivo. Il d.d.l. di ulteriore riforma, ora all'esame delle Camere, elimina l'aggettivo "nuove" e riconduce, più razionalmente, l'ambito della replica all'esigenza di rispondere alle sole modificazioni compiute dalle controparti.

Ogni novella processuale, poi, comporta delle ricadute su altri momenti del sistema. Il riassetto della fase introduttiva influirà, anche in questo caso, su vari aspetti della materia, non direttamente toccati, ma necessariamente coinvolti. Senza alcuna pretesa di completezza, ne segnalo alcuni.

L'eccezione di incompetenza per territorio dovrà essere proposta sempre nella comparsa di risposta, nei venti giorni anteriori all'udienza. Questa soluzione, alla quale, a mio avviso, si doveva comunque pervenire anche nel quadro della normativa previgente, diventa immune da qualsiasi ragionevole dubbio.

La proposizione dell'intervento principale deve ora confrontarsi con la sostanziale anticipazione del momento in cui si formano le barriere preclusive. Mi sembra di cogliere, pur nel silenzio della norma, un avvicinamento con quanto viene espressamente stabilito nel processo societario, vale a dire una tempestiva proposizione dell'intervento principale (o adesivo autonomo) nello stesso termine previsto per la costituzione del convenuto, mentre per l'intervento adesivo dipendente si può pensare ad una dilazione a momenti successivi. Così dicendo, mi riferisco, ovviamente, alla situazione di un interveniente che voglia partecipare al giudizio con pienezza di poteri e di iniziative.

Uno dei punti che, nella previgente disciplina, ha dato adito a prassi meno uniformi è stato quello dell'individuazione dell'udienza, in cui il giudice poteva pronunciarsi sulla richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto. Nel sistema della recente novellazione, mi pare indubbio che il giudice possa decidere durante l'unica udienza di trattazione (ovvero, riservandosi di statuire subito dopo di essa). Al contrario, nei casi in cui il giudice deve fissare una nuova udienza (quando pronuncia i provvedimenti di cui all'art. 183, comma 1°, ovvero quando tenta la conciliazione), sembra doversi escludere la decisione immediata.

5. – Dalla legge n. 80 del 2005, anche se in qualche misura addolcita dalle proposte modificative contenute nel d.d.l. n. 6016, emerge un atteggiamento diverso del legislatore nei confronti della conciliazione endoprocessuale.

Scompare, infatti, l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, che può essere esperito soltanto su unanime richiesta delle parti ovvero per (ragionata e motivata) iniziativa officiosa del giudice. Entra in scena, invece, la consulenza tecnica preventiva, regolata dall'art. 696-bis, che presenta un'indubbia forza conciliativa.

Non mi sembra che queste due scelte siano in contraddizione. Esse esprimono, anzi, un'idea comune. La conciliazione deve essere spontanea, il suo preventivo esperimento non può condizionare la proposizione della domanda e, infine, colui che concilia è tendenzialmente soggetto diverso da colui che giudica.

Tutti coloro che frequentano i tribunali civili sono consapevoli dell'inutilità del c.d. tentativo obbligatorio di conciliazione, non di rado del tutto espunto dalla prassi o ridotto alla redazione di una formula negativa di stile. L'esperienza, per molti versi positiva, del processo del lavoro non è riuscita a trapiantarsi nelle diverse condizioni del processo civile comune. Lasciare che la conciliazione venga tentata solo quando la sensibilità dei protagonisti del processo lo ritiene opportuno è certamente un passo avanti, che demolisce un'incrostazione ideologica del passato.

Nel contempo, la consulenza tecnica preventiva, che opera sull'accertamento dei fatti, è – a mio avviso – un ottimo terreno di coltura per accordi conciliativi pre-processuali. Tutte le volte (e non sono poche) che la determinazione dell'entità di un risarcimento o della qualità di una prestazione è il reale oggetto della contesa, seppure ammantato dalle più diverse e talora fantasiose costruzioni giuridiche, una valutazione tecnica obiettiva, eseguita in ogni caso da chi non sarà mai giudice, può costituire una valida occasione, per le parti, di misurare il peso dei rispettivi interessi e di trarne le logiche conseguenze.

6. – Probabilmente, la più incisiva fra le riforme della novella è quella contenuta nell'art. 669-octies c.p.c. e nelle altre norme a questa coordinate. Infatti, viene trasferita al processo ordinario la soluzione, già anticipata nel processo societario, di eliminare l'onere (a pena di caducazione degli effetti del provvedimento ottenuto) di instaurare il giudizio di merito per chi abbia conseguito una misura favorevole, nel quadro di un procedimento di urgenza *ex* art. 700 c.p.c., ovvero in altri procedimenti anticipatori regolati dal codice civile o da leggi speciali, ovvero ancora in procedimenti di nuova opera o danno temuto.

A nessuno può sfuggire la portata radicalmente innovativa di questa disposizione. Si costituisce con essa un'area di diritti a tutela rafforzata, che possono conseguire una protezione anticipatoria (tale, per definizione, da realizzare già oggi gli effetti che dovrebbero discendere pienamente domani da un accertamento pieno), senza la necessità di instaurare il giudizio di merito. Non solo: le misure ottenute non perdono la loro efficacia neppure in caso di estinzione del processo sul merito (eventualmente) instaurato.

E' segno, dunque, che il legislatore delle *technicalities* è capace di un'importante riforma strutturale? Per rispondere a questa domanda, bisogna rileggere l'ultimo comma dell'art. 669-octies novellato, in forza del quale "l'autorità del provvedimento cautelare [ma si deve intendere "anticipatorio"] non è invocabile in un diverso processo". Emerge, in sostanza, una misura destinata ad incidere, qui e ora, su di una data situazione concreta, con la capacità di modificare l'assetto di interessi fra i contendenti, ma senza la forza del giudicato e senza costituire un punto fermo, definitivamente stabilito, nei rapporti fra quei soggetti. Non c'è giudicato e, quindi, un successivo giudizio di accertamento pieno potrà sempre travolgere quella misura provvisoria.

Ora, il legislatore (e questo è un merito) si è fatto interprete dell'esigenza di chi domanda una risoluzione rapida del caso e offre a talune controversie, suscettibili di essere trattate in un procedimento previsto fra quelli elencati all'art. 669-octies, la possibilità di un sbocco particolarmente rapido. Certo, non potendo assicurare a questi procedimenti la pienezza di garanzie del giudizio ordinario, il legislatore si astiene dall'attribuire a quel prodotto giurisdizionale l'efficacia del giudicato; tuttavia, nella pratica, la soluzione che uscirà dalla misura ottenuta (anche con la verifica, se del caso, in sede di reclamo) sarà quella che stabilizzerà il rapporto. Un'ipotetica decisione di merito, se giungerà, arriverà quasi sempre quando il rapido fluire delle vicende economiche nella società elettronica e telematica avrà cancellato ogni rilevanza a quel contenzioso ormai lontano.

Ed è proprio questo aspetto, di intrinseca e perpetua provvisorietà formale di ciò che ci si attende sia in pratica definitivo, a fare di questa importante riforma il trionfo delle *technicalities*. Se il legislatore avesse pensato un procedimento abbreviato volto a risolvere definitivamente la lite, avrebbe realmente costruito un percorso nuovo. Certo, si sarebbe dovuto confrontare con l'art. 24 e l'art. 111 Cost. e, quindi, non gli sarebbe bastato un maxi-emendamento al decreto sulla competitività. Se, però, fosse riuscito nell'intento, avrebbe fornito a tutti i diritti (e non solo a quelli dell'area privilegiata) una tutela sfrondata di ogni inessenzialità e idonea a dare giustizia stabile. Ma la strada era troppo ardua e il legislatore si è limitato a favorire un risultato concreto, che sarà spesso equivalente a quello appena immaginato, senza

incidere in alcun modo sulla struttura dell'accertamento giurisdizionale. Quindi, ha operato sul terreno della pratica e ha ribadito (o forse preso atto) che ai cittadini importa il risultato, non il modo con cui vi si arriva.

Vorrei che fosse chiaro che, a mio avviso, sul piano dell'efficacia concreta, la riforma dell'art. 669-octies c.p.c. è complessivamente positiva. Con ciò, non riesco a non vedere, dietro a queste scelte, il pericoloso profilarsi di un tramonto del processo come metodo di risoluzione delle controversie, sostituito da ogni genere di surrogati, dagli arbitrati paraobbligatori alle conciliazioni forzate, attraverso spezzoni e brandelli di attività giudiziaria a cui si cerca di dare, per equivalenza, il medesimo valore di un rito civile ordinario che non si riesce a riscrivere con regole moderne.

7. – Ho appena accennato, più sopra, alla nuova figura della consulenza tecnica preventiva. Mi pare opportuno riprenderla, per due brevi osservazioni.

Insieme al nuovo istituto, il legislatore ha rilanciato l'accertamento tecnico preventivo, che manterrà (a differenza della c.t.u.), fra i suoi requisiti, i caratteri dell'urgenza e del pericolo nel ritardo. Infatti, l'art. 696 è stato emendato sia per estendere sul piano soggettivo le materie oggetto di istruzione preventiva, sia per attribuire al consulente, sul piano oggettivo, la possibilità di compiere valutazioni (e non mere descrizioni) "in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica". La riforma va salutata con favore, perché evita una duplicazione di indagini e semplifica l'accertamento dei fatti.

Nel contempo, i due istituti (l'accertamento e la consulenza tecnica preventiva) segnano un momento di interesse per la raccolta della prova prima del processo.

Ora, anche questo è un segnale di un modo molto pragmatico di considerare i giudizi civili. Tradizionalmente, il processo era il luogo per eccellenza in cui si formava la prova e tale resta nella tradizione di non pochi ordinamenti. L'idea che sembra emergere, invece, è quella di una prova che si forma, seppure in sede giudiziaria, prima che il processo cominci, con la malcelata speranza che, atteso l'esito dell'istruttoria, le parti decidano che il processo non comincerà mai.

8. – I dibattiti sulla giustizia civile non possono più rimanere confinati alla cerchia dei tecnici, ma devono coinvolgere, nei modi più opportuni, i cittadini e gli utenti. Occorre trasmettere l'idea chiara che una giustizia funzionante non è solo (come scrivevo sopra) una garanzia essenziale di libertà civica (il che è certamente vero, ma forse non interessa a tutti), ma anche un mezzo fondamentale per rendere effettivi tutti gli altri diritti: dal *welfare* alla sanità, dalla famiglia all'economia. *Ubi remedium, ibi ius*: l'antica massima, ancora oggi più che mai attuale, deve ricordare a tutti che se il *remedium* non c'è, oppure c'è ma non funziona, anche i diritti più avanzati si riducono a nulla (oppure, tracimano in forme di attuazione selvaggia e violenta).

Di questo, non basta che siano convinti gli avvocati e i magistrati: è l'intera opinione pubblica che deve farsene carico, con la stessa generalizzata convinzione con cui supporta altre battaglie. Soltanto questa consapevolezza potrà spingere il legislatore a trattare la giustizia civile con l'adeguata attenzione e ad avere il coraggio delle riforme vere.

UNO SCRITTO RITROVATO DI ANGIOLA SBAIZ

di Giuliano Berti Arnoaldi Veli

Il Congresso di Catanzaro fu l'ultimo al quale Angiola Sbaiz prese parte come presidente del Consiglio dell'Ordine di Bologna. Il Congresso si tenne a metà di settembre del 1989. A partire dal gennaio 1990 Angiola Sbaiz, pur rimanendo nel Consiglio dell'Ordine, chiese di non essere rieletta presidente, e nella carica le succedette Sandro Giacomelli.

A Catanzaro, Angiola Sbaiz presentò una comunicazione scritta, non lunga, che fece dattiloscivere alla copisteria Di Risio di via delle Tovaglie. Lo scritto finì poi fra la massa considerevole delle carte congressuali. Nei congressi, si sa, finiscono per attirare maggiore attenzione da un lato la polemica spicciola, dall'altro l'aspetto mondano e salottiero. L'occasionale, l'inessenziale spesso prevalgono, con la conseguenza che rileggere gli atti congressuali ad anni di distanza è un esercizio di magra soddisfazione.

Avviene il contrario per questo intervento di Angiola Sbaiz. Riletto a distanza di anni, lo scritto va ancora dritto al cuore della nostra professione. Le sue parole non sono dettate da esigenze occasionali, non sono mirate a sterili polemiche. Vale la pena di rileggerle oggi.

Il tema del Congresso – “L'avvocato nella società” – era certo congeniale alla Sbaiz. Si trattava, in fondo, della ripresa degli stessi temi lanciati nella Conferenza Nazionale della Giustizia che si era tenuta a Bologna alla fine di novembre del 1986. Il tema era a sua volta suddiviso in cinque sottotemi:

1. l'avvocatura garante costituzionale della società democratica;
2. l'avvocatura garante della conoscenza e del rispetto della legge anche nei confronti dei poteri costituiti;
3. la garanzia della convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
4. indipendenza, autogoverno, partecipazione dell'avvocatura alla formazione delle leggi come garanzia di evoluzione della società;
5. uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e al processo come garante di giustizia.

Tutti i sottotemi, ma soprattutto il quarto e il secondo, le danno lo spunto per intervenire. Come cambia il ruolo, la funzione dell'avvocato? L'avvocatura è destinata a continuare ad avere un ruolo, ovvero è sul punto di diventare qualcosa d'altro? Su questo tema ad Angiola Sbaiz preme di portare la sua testimonianza. E lo fa con l'orgoglio di chi si sa portatore di una “eccezionale esperienza”, che è quella di avere fatto l'avvocato per oltre mezzo secolo “con assoluta fedeltà ai valori della professione”.

Angiola Sbaiz non ha dubbi. L'avvocatura è una delle basi di una società che voglia dirsi civile e democratica. L'esistenza di una avvocatura libera è innanzitutto nell'interesse della collettività, perché è essenziale alla interpretazione e applicazione della legge, sia nel giudizio che prima e fuori dallo stesso. Deve essere una avvocatura autonoma: ma autonomia non vuole dire corporazione, non vuole dire *lobby*, piuttosto il suo contrario. L'avvocatura deve essere autonoma perché non deve essere condizionata da nessun potere o potentato. “L'avvocato è soggetto soltanto alla legge”: così affermava l'art. 1 del progetto Calamandrei di riforma della legge professionale, che la Sbaiz aveva a suo tempo studiato e condiviso.

Ma l'autonomia non basta. Ci vogliono poi le leggi che consentano e favoriscano l'esercizio effettivo della difesa al cittadino: leggi che assicurino la difesa dei non abbienti (“esclusi pertanto gli evasori”, aggiunge); reclutamento di un numero di magistrati idoneo; sostegno concreto alle riforme di struttura quali l'introduzione del giudice di pace; predisposizione di strutture e mezzi idonei. Su questi punti, gli

avvocati hanno molto da dire, e debbono essere consultati, perché sono quelli che meglio hanno il polso della situazione concreta.

Il cuore dell'intervento è però sul tema della deontologia. Qui il richiamo della Sbaiz è fermo: "bisogna che sulle regole fondamentali (di un'onestà anche scrupolosa, della rettitudine, di corretti rapporti con giudici, colleghi, clienti, della professionalità bene acquisita e tale mantenuta) ci dichiariamo tutti d'accordo". Questo è il tema che preme di più, perché "questo è il prezzo che paghiamo per la difesa dalla nostra autonomia che deve valere anche come esempio, non solo di omaggio a una tradizione nobilissima, ma di un laico vincolo che l'Ordine deve essere fiero di rappresentare".

E' davvero, l'avvocatura, una "milizia civile di libertà", nella quale non c'è spazio per comportamenti che non siano di rettitudine assoluta. Chi lo trova troppo rigoroso, è meglio faccia qualcosa d'altro: "vi sono tante altre attività professionali lecite e ammissibili che possono assicurare certamente non solo più certi risultati, ma anche vita più tranquilla".

Noi non siamo una categoria, siamo un ordine, soleva ripetere Angiola Sbaiz richiamando Zanardelli. Questo concetto riassume il senso della rivendicazione orgogliosa di una funzione e di un ruolo civile nella società, e dà un significato al finale, alto richiamo all'unità dell'avvocatura come valore, e non come scelta strategica.

Angiola Sbaiz era nata il 22 settembre 1909. Stava dunque per compiere ottant'anni quando scrisse questa comunicazione. Forse non aveva ancora deciso, nel momento in cui scriveva, di lasciare la presidenza dell'Ordine, iniziando gradualmente a ridurre il suo impegno per l'avvocatura. E tuttavia non è possibile non scorgere in questo scritto un presentimento, forse anche una anticipazione.

Certo, è quasi ovvio che chi ha intrecciato in modo strettissimo vita e avvocatura, così come aveva fatto Angiola, parlando di avvocatura parli in realtà prima di tutto di se stessa. Particolarmente poi quando chi scrive abbia sempre amato parlare poco di sé, riconoscendosi una certa "selvatichezza".

Ma è inconsueta la chiusura autobiografica della comunicazione, la confessione di una fretta di scrivere come spinta dalla agitazione che il tempo stia per venire a mancare, il pudico accostare alla dannunziana immagine dell'Adriatico "amarissimo" l'aggettivo "dolentissimo" che richiama invece un sentimento di personale struggimento; infine, il non casuale richiamo alla "nostra eredità" per i giovani.

Non avevamo capito, allora, che ritirandosi in quei due giorni a Marina Romea Angiola aveva voluto scrivere, senza enfasi, in punta di piedi, il suo commiato dall'avvocatura. Il suo animo, ce lo ha detto, era dolente, il tempo poco e le cose da fare e da dire troppe. Quello che non le era venuto a mancare era la fede nell'avvocatura, vista fino all'ultimo come milizia civile. Questa è la sua eredità.

* * *

XX CONGRESSO NAZIONALE GIURIDICO FORENSE 1989

COMUNICAZIONE di ANGIOLA SBAIZ

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bologna

Il nostro XX Congresso spalanca le sue porte su un tema apertissimo, particolarmente ricco nelle sue articolazioni quasi raffinate. Chi scrive ignora al momento gli attesi contributi per i quali le scelte dei relatori assicurano pregevole rappresentatività della nostra avvocatura oggi.

La giustificazione del presente intervento scritto, in luogo e vece di quello orale, certamente più puntuale rispetto al futuro apporto delle relazioni, che la difficoltosa riduzione dei tempi avrebbe reso del resto del tutto improbabile, trova comunque ragione nella particolare situazione attuale della Giustizia nel cui mare tempestoso affioriamo noi avvocati.

*Non è fuori luogo in tale stato di cose la parola “**emergenza**” che giustifica la prospettazione di alcuni rilievi in base all’eccezionale esperienza di chi è iscritto nel nostro Albo professionale da oltre mezzo secolo e sa di aver operato nel periodo e sa di operare tuttora quanto meno con assoluta fedeltà ai valori della professione.*

*Il tema di fondo della “**garanzia**” resta il modulo da cui non intendo discostarmi, e che vedo con particolare interesse nella sua proiezione per così dire esterna, che è quella che poi si riflette anche all’interno dell’Ordine, ma che già di per sé risponde ad una esigenza fondamentale attuale, oggi più che mai, della nostra società democratica.*

*Il discorso, che intendo contenere nei più discreti limiti, involge pertanto, direttamente o indirettamente, tutti i sottotemi ma forse più particolarmente il 4° e il 2° (questo soprattutto con riferimento ai rapporti con i “**poteri costituiti**”).*

* * *

*Le modeste riflessioni che scendo a prospettare si aprono con una domanda fondamentale (non retorica, a svolgimento delle perplessità che possono aleggiare più o meno insidiosamente): la nostra funzione nella società in cui viviamo, oggi, nel nostro Paese, è destinata a persistere secondo quanto Costituzione codici e leggi oggi le assicurano, o è “**indotta**” (uso tale termine per non affrontare quelli di “**costretta**” o “**determinata**” che supporrebbero conflitti esterni o interni) ad essere tramutata nei suoi elementi qualificanti?*

*Qui bisogna, per rispondere, anzitutto liberarsi da condizionamenti supposti quali la necessità della trasformazione “**inerente**” (prima ancora che “**conseguente**”) alla veloce trasformazione della stessa società in cui viviamo. Non è – sia ben chiaro – che si possano contestare le innovazioni adeguate imposte da ragioni organizzative e strutturali, certo non indifferenti per le modalità di esercizio in concreto dell’avvocatura.*

Ma l’avvocato deve continuare ad adempiere sostanzialmente la funzione che oggi gli è, più che consentito, demandato di svolgere in giudizio e fuori giudizio?

All’interrogativo la risposta è stata data anzitutto dalla stessa posizione del tema e dei sottotemi così come articolati. Ma vorrei subito aggiungere, precedendo le considerazioni che sto svolgendo, che oggi più che mai la difesa della funzione, di per sé valida in ogni momento, risponde all’interesse della nostra società che subirebbe pregiudizio ove essa fosse comunque ridotta, trasformata, intaccata (e non facciamo esempi).

*E allora dobbiamo e possiamo identificare il nocciolo di questa esigenza nella salda assicurazione di quell’ambito della nostra **autonomia** che sola assicura la indipendenza e la libertà degli **apporti** che l’attività dell’avvocato può e deve dare nella **interpretazione e applicazione delle leggi**. Al che è coordinato ogni nostro agire in giudizio (civile, penale, amministrativo) e fuori, prima e in luogo del giudizio, nell’importante attività stragiudiziale sempre nell’esercizio della funzione.*

Non chiediamo niente di nuovo: dobbiamo solo assicurarci che ci sia riservato quanto la Costituzione e le stesse leggi ci attribuiscono e riservano, e cioè la tenuta dei nostri Albi e registri e la regolamentazione anche disciplinare che, attraverso la consociazione in un Ordine, la stessa struttura dei rapporti di lavoro ci attribuisce e riserva: l’art. 2229 cod. civ. trova al proposito piena conferma nella legislazione che ci riguarda.

Sempre per sfatare inesistenti condizionamenti, non si tratta con ciò di rivendicare qualifica di corporazione e di legittimare giudici speciali (anche se nomi non appropriati sono un pessimo strumento per risolvere solo nominalmente problemi di fondo). Ma si tratta di assicurare il mantenimento di quella sfera di autonomia riconosciuta fondamentale, già nella struttura del nostro ordinamento, che consente all’avvocato l’esercizio in libertà e attendibilità di un compito essenziale nei rapporti fra cittadino e Stato in una società veramente democratica, quale è quello della interpretazione ed applicazione delle leggi.

Su di che la mia ripetuta insistenza resta giustificata dall’intento (o dalla preoccupazione) di eliminare pericoli che a quella nostra sfera di autonomia comunque attentino.

* * *

La situazione legislativa attuale non potrebbe essere più disastrosa e ancora più disastroso appare l'esercizio in fatto della Giustizia in quella diffusa abnorme lentezza che costituisce praticamente ostacolo reale allo svolgimento dei giudizi. Anche qui non è il caso di prospettare situazioni più che note, più che deprecate indulgiando sull'accertamento – non facile – delle cause prossime e remote che affliggono del resto con le stesse sofferenze Magistrati e Avvocati in prima linea, e i “c.d. utenti della giustizia” di cui siamo i necessari interpreti nella armata dolente che segue.

Senza ordine di precedenza, enunciamo carenze gravissime di leggi:

- che assicurino a tutti i cittadini, effettivamente non in grado di far fronte alle relative spese (esclusi pertanto gli evasori), l'esercizio delle azioni giudiziarie;*
- che assicurino al Paese, attraverso reclutamenti, trasferimenti, eliminazioni di sedi non necessarie e di attribuzioni non pertinenti un numero di Magistrati idonei all'esercizio del loro primario compito;*
- che a tali effetti sappiano utilizzare gli accertamenti che la stessa Conferenza nazionale della giustizia ha raccolto e che finora sono stati di fatto negletti;*
- che di fronte a nuove iniziative, quale ad esempio quella di introduzione dei «giudici di pace», sappiano considerare le innovazioni in tutti i loro effetti sull'ordinamento giudiziario esistente e provvedere di conseguenza in modo stabile e certo;*
- che soprattutto predispongano mezzi e strutture personali e materiali necessari con vigile prudenza attingendo ad interventi adeguati anche in termine di spesa, i quali, attenendo all'esigenza primaria della giustizia, devono essere considerati primari fra gli altri.*

Non è questo un elenco completo che sarebbe del resto tanto lungo quanto inutile, ma una segnalazione di esigenze di carattere prioritario che spetta al Congresso, cioè a noi, ribadire come essenziali oggi per un civile Paese, in quel civile discorso con i poteri costituiti, per il quale abbiamo os ad loquendum.

Non ultima fra le leggi che dobbiamo sollecitare è la nostra professionale, della quale il nostro Consiglio Nazionale, altamente benemerito per la funzione che sta svolgendo in questi anni, ha già presentato un testo che riflette, anche nelle diversità, il pensiero degli avvocati. E di questo testo dobbiamo preoccuparci nel senso che la legge che attendiamo non vi apporti modifiche lesive di quella sfera di autonomia rispetto al potere esecutivo e al giudiziario che ci spetta e che potrebbero in fra l'altro essere incostituzionali.

A questo proposito, la nostra vigilanza deve aver riguardo anche ad iniziative che indirettamente possono rivelarsi pericolose. Cito ad esempio la inclusione vanamente contestata nel c.d. parastato dei rapporti di lavoro relativi al funzionamento dei nostri uffici (alimentati esclusivamente con i nostri quattrini) e che per tutta l'importante sfera di attività relativa alla tenuta degli Albi e registri, ai procedimenti e provvedimenti disciplinari, agli studi, alla formazione dei giovani, ai rapporti con i colleghi, non riflettono la sfera pubblicistica del parastato sì che tale attribuzione importa condizionamenti pubblicistici non giustificabili per rapporti che, del resto, si svolgono o si svolgevano nell'osservanza degli obblighi e diritti assicurati a tutti i lavoratori nei rapporti privatistici ed entro i limiti delle nostre possibilità.

Altro rilievo cui in questa disordinata carrellata pure ritengo di fare cenno è l'insistenza che dovrà essere espressa in un documento conclusivo sulla nostra partecipazione alla formazione delle leggi che ci riguardano. Sono ascoltati, e giustamente, i rappresentanti dei Sindacati per quanto ad essi può comunque riferirsi. Il nostro Ordine, per la sua costituzione e le funzioni, deve essere del pari sentito attraverso chi lo rappresenta e ciò prima ancora che a tutela della nostra attività, per l'utile contributo che la conoscenza e l'esperienza degli avvocati sola può dare, in dipendenza dei diretti rapporti che svolgiamo con gli utenti della giustizia e cioè i cittadini.

* * *

Se le osservazioni che precedono riflettono un aspetto difensivo per la nostra professione deve però seguire il dovuto rilievo che va dato corrispettivamente alla nostra responsabilità.

Non intendo certo qui aprire il capitolo – per noi primario – della deontologia, ma bisogna che sulle regole fondamentali (di un'onestà anche scrupolosa, della rettitudine, di corretti rapporti con giudici, colleghi, clienti, della professionalità bene acquisita e tale mantenuta) ci dichiariamo tutti

d'accordo. E ciò sia da parte di ciascuno di noi, che del resto vi è costretto da un giuramento, che da parte di chi è chiamato dalla libera scelta dei colleghi a fare rispettare queste regole (ed è la parte più difficile per l'esercizio di un rigore, pur sempre temperato da umanità).

E' questo il prezzo che paghiamo per la difesa della nostra autonomia che deve valere anche come esempio, non solo di omaggio ad una tradizione nobilissima, ma di un laico vincolo che l'Ordine deve essere fiero di rappresentare. Delicato settore questo della deontologia, nel quale solo a noi avvocati spetta di interloquire (esclusi ovviamente aspetti di altro genere) entro limiti che dobbiamo difendere. Del resto, senza il nostro rigore, vi sono tante altre attività professionali lecite e ammissibili che possono assicurare certamente non solo più certi risultati ma anche vita più tranquilla.

Se possiamo poi, e non spetta a me farlo neppure concludendo, passare allo specifico in materia di questa indeclinabile responsabilità nostra, ne segnalo sempre in ordine di priorità almeno alcuni aspetti:

- rispetto delle leggi anche nei rapporti con il fisco (dobbiamo pagare **meno** ma accrescere il gregge dei non evasori);*
- attività stragiudiziale esercitata entro i limiti consentiti ma difesa entro questi limiti;*
- rapporti con i Magistrati all'insegna della lealtà e della libertà, nonché di quella comprensione di cui dobbiamo essere dotati;*
- rapporti con la stampa e i mass media estremamente prudenti, esigendo anche qui rispetto dei limiti nostri ed altrui. Sotto questo profilo appare particolarmente degno di considerazione il problema del "segreto"; ritengo che in materia sussistano ancora per noi obblighi da osservare, ma vanno osservati anche altri obblighi primari di ogni altro esercitante la funzione giudiziaria dai più alti ai più modesti. E conseguenti limitazioni della stampa entro quei limiti;*
- evitiamo, infine per quanto possibile, le notizie e le comparizioni autopubblicitarie. L'avvocato degno e valido non ne ha bisogno;*
- e **cerchiamo di essere uniti**. Se vi fosse un ordine di importanza, sarebbe questo il primo capitolo. Di essere uniti abbiamo necessità per non essere deboli e perché in definitiva siamo tutti d'accordo sugli aspetti sostanziali, rispetto ai quali gli altri, personali o meno, vanno seguiti con l'umiltà e il coraggio morale di sempre, qualità che nel lungo corso della mia attività ho indicato ai giovani come indispensabile viatico per la loro crescita e la loro affermazione.*

* * *

Sono queste che precedono, lo ripeto, per chi avrà la pazienza di leggerle, riflessioni malamente svolte, incomplete, buttate giù in fretta in una pausa di due giorni presso il nostro amarissimo e dolente Adriatico ma dovrebbero valere, negli intenti di chi firma, sopra tutto per la nostra eredità: quei giovani, per i quali la "toga", la nostra insegna, deve essere ancora segno di una milizia civile di libertà.

Marina Romea, 24 luglio 1989

ANGIOLA SBAIZ avvocato

NOTE SPESE E OPINAMENTO

I CRITERI SEGUITI DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE NELL'OPINAMENTO DELLE NOTE

di Giovanni Berti Arnoaldi Veli

Fra i compiti istituzionali affidati al Consiglio dell'Ordine, l'attività di opinamento delle note è certamente una di quelle che crea le maggiori aspettative ed attenzioni: da parte degli avvocati che hanno proposto l'istanza di opinamento e che necessitano del vaglio del Consiglio per poter procedere alla richiesta di una ingiunzione (ricordiamo che la nota opinata è espressamente richiesta dall'art. 636 c.p.c. quale prova scritta necessaria a fini monitori), ovvero perchè comunque richiesti dell'opinamento da una determinata clientela (normalmente, enti pubblici) per il pagamento delle proprie spettanze; ma anche da parte dei clienti destinatari della nota, e ciò specialmente quando gli importi esposti dall'avvocato siano oggetto di una qualche contestazione.

E' quindi una attività istituzionale importante e delicata, e anche difficile. Districarsi nella tariffa forense non è operazione di immediata facilità nemmeno per un avvocato; figuriamoci per i clienti che si vedono recapitare un conteggio che elenca moltissime voci, alcuni delle quali (pensiamo a "scritturazione e collazione" o "vacazioni") incomprensibili per chi non abbia dimestichezza con la terminologia forense.

Si tratta comunque di una delle attività che impegna maggiormente il Consiglio nel suo insieme, giacchè le decisioni sugli opinamenti sono sempre collegiali, ed i Consiglieri singolarmente, nella loro veste di relatori delle richieste di opinamento. Per fare un po' di numeri, nel biennio 2000-2001 le note complessivamente opinata dal Consiglio sono state **965**; nel successivo biennio 2002-2003, gli opinamenti sono stati **1.062** (con un incremento del 9%); per il biennio in corso, il dato parziale (**919** opinamenti già deliberati alla fine di luglio 2005) preannuncia un ulteriore incremento. Va ulteriormente considerato che dal biennio 2002-2003, agli opinamenti si è aggiunto il carico - gravosissimo in termini numerici - dei pareri di congruità per il patrocinio a spese dello Stato (ben 2.707 pareri resi nel biennio); anche in questo caso i dati parziali del biennio in corso preannunciano un incremento di questo ulteriore carico.

L'opinamento, come noto, viene reso sempre "sulla fede dell'esposto", vale a dire sul presupposto che tutte le attività esposte dall'avvocato nella propria nota, e che non sia possibile controllare con la documentazione allegata alla istanza, siano state effettivamente svolte dal legale. Facciamo per esempio il caso di un'assistenza stragiudiziale prestata mediante un certo numero di "conferenze di trattazione": il Consiglio non ha naturalmente la possibilità, e nemmeno il potere, di verificare il numero effettivo degli incontri, in studio fuori studio o telefonici, che il legale ha avuto con il proprio cliente, o addirittura di verificare che il legale abbia effettivamente - o meno - ricevuto un determinato mandato, e così deve necessariamente basarsi su quanto viene dichiarato sotto la propria responsabilità, dal legale nella istanza di opinamento.

E' proprio perchè l'opinamento viene reso in assenza di contraddittorio che la delibera del Consiglio dell'Ordine non fa stato fra le parti, e che gli importi opinati sono sempre liberamente valutabili dal giudice, il quale non è in alcun modo vincolato dall'opinamento rilasciato dal Consiglio. L'opinamento in contraddittorio (anch'esso comunque non vincolante per il giudice) è previsto solamente nel caso delle "prevenzioni", ovvero in quel procedimento che il Consiglio attiva quando un cliente chieda al Consiglio di essere personalmente sentito, prima che l'avvocato depositi la propria istanza di opinamento. In questo caso, e solamente in questo caso, l'opinamento viene reso al termine di un regolare contraddittorio, dopo cioè che il Consiglio - per il tramite del relatore delegato - ha ascoltato sia il cliente ricorrente in prevenzione che il legale che ha depositato l'istanza per l'opinamento. Nell'esperienza del Consiglio di Bologna, si tratta comunque di una ipotesi che si realizza statisticamente in una misura non superiore a circa il 5% degli opinamenti complessivamente resi dal Consiglio.

Una chiara e dettagliata esposizione delle attività svolte dal legale, accompagnata da tutta la documentazione rilevante, aiuta il Consiglio a valutare compiutamente ogni elemento utile al fine dell'opinamento; ed un opinamento reso in tali condizioni aumenta la possibilità di componimento bonario con il cliente che sfugge al

pagamento, e riduce le possibilità di contestazione in sede giudiziale. E' anche per questo motivo che il Consiglio, il quale può notoriamente opinare solo gli onorari e non anche le competenze, quando esamina una nota della quale viene richiesto l'opinamento cerca di soffermarsi anche sulle competenze che vengono esposte, se del caso rilevando incidentalmente (senza che ciò possa costituire formale opinamento, naturalmente) la non conformità o rispondenza alla tariffa forense di alcune voci di "diritti".

Nell'ottica di fornire trasparenza ai criteri seguiti dal Consiglio negli opinamenti, sono stati raccolti e massimati tutti gli opinamenti resi dal Consiglio dal novembre 1999 al luglio 2005: si tratta di cinque anni di "giurisprudenza" che offrono un già vasto panorama dei principii ai quali il Consiglio si attiene negli opinamenti. Li pubblichiamo di seguito, distinti per tipi di attività, affinché forniscano un orientamento nella redazione delle note, e con l'auspicio che ciò possa anche contribuire a ridurre i casi di possibile contestazione.

La raccolta delle massime verrà continuamente aggiornata, con l'aggiunta degli ulteriori criteri che il Consiglio si troverà ad adottare negli opinamenti. L'elenco aggiornato delle massime sarà consultabile, come già ora è consultabile l'elenco seguente, sul sito *internet* del Consiglio nella apposita area "criteri di opinamento delle note", all'indirizzo www.ordineavvocatibologna.net.

TARIFFA CIVILE E PENALE, GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE (ONORARI)

- **LIMITI DELL'OPINAMENTO:**

- L'**opinamento delle note da parte del Consiglio** viene deliberato sulla fede dell'esposto del legale, rimanendo in caso di contestazioni rimesso all'autorità giudiziaria ordinaria il pieno accertamento sulla esistenza o meno del mandato; l'opinamento sulla fede dell'esposto può essere precluso - ad avviso del Consiglio - solo ove appaia *ictu oculi* la prova positiva della inesistenza di un incarico.

(delibera del 9 aprile 2001)

- La tariffa professionale forense attiene esclusivamente a prestazioni di carattere professionale e non può trovare applicazione rispetto ad altre e diverse prestazioni, cosicché non possono essere oggetto di opinamento le **attività di carattere didattico**.

(delibera del 17 dicembre 2001)

- **PATTUIZIONE DEGLI ONORARI FRA AVVOCATO E CLIENTE:**

- Gli eventuali **accordi fra avvocato e cliente circa la determinazione dell'onorario** non sono oggetto nè di istruttoria nè di valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine, a meno che non configurino circostanze di rilevanza deontologica.

(delibera del 15 dicembre 1999)

- **MANDATO CONGIUNTO A PIÙ DIFENSORI:**

- Anche l'**avvocato codifensore**, che ha ricevuto dai clienti mandato congiunto alla trattazione della pratica legale, matura un autonomo e distinto diritto al compenso professionale, ancorchè il detto codifensore fosse all'epoca inserito quale collaboratore nello studio legale dell'altro difensore. Nel caso di difesa congiunta, pare equo opinare gli onorari per metà a ciascun difensore, mentre i diritti procuratori spettano al legale (o ai legali) che abbiano effettivamente svolto le relative attività, sulla base della tariffa vigente all'epoca.

(delibera del 29 maggio 2000)

- Nel caso di **mandato congiunto a due difensori**, il diritto al compenso del codifensore resta escluso quando non sono indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risultando implicitamente ed inequivocabilmente una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi sommate nella specifica (*cf.* Cass. Civ., II Sez., n. 9242 del 12 luglio 2000).

(delibere del 20 novembre 2000, 18 dicembre 2000 e 15 gennaio 2001)

- **RINUNCIA AL MANDATO E SOLLECITI DI PAGAMENTO AL CLIENTE:**

- Non sono previsti onorari per la **rinuncia al mandato**, nè per la lettera di **diffida per il pagamento della propria attività**.

(delibera del 30 ottobre 2000)

- **REDAZIONE DELLA NOTA PER IL CLIENTE E RICHIESTA DELL'OPINAMENTO:**

- Non sono dovuti onorari per la **redazione della nota per il cliente**.

(delibere del 23 aprile 2001, 14 gennaio 2002, 8 luglio 2002, 20 gennaio 2003, 27 gennaio 2003 e 21 giugno 2004)

- Non sono dovuti onorari per le prestazioni di **redazione nota per il cliente, ricorso per opinamento e suo deposito**.

(delibera del 12 marzo 2001)

- Non è dovuto l'onorario relativo alla **redazione del ricorso per opinamento** al Consiglio dell'Ordine.

(delibere del 13 dicembre 1999, 30 settembre 2002, 18 novembre 2002, 28 luglio 2003 e 14 aprile 2004)

- Non sono dovuti onorari per le **lettere di sollecito** delle proprie note, nè per la **richiesta di opinamento** delle stesse.

(delibera dell'8 ottobre 2001)

- **INDENNITÀ DI TRASFERTA E RIMBORSO DELLE SPESE GENERALI:**

- Non è soggetta ad opinamento l'indennità di trasferta, trattandosi di competenza e non di onorario.

(delibere del 20 dicembre 1999, 10 luglio 2000, 21 maggio 2001, 28 maggio 2001, 4 giugno 2001, 11 giugno 2001, 12 maggio 2003 e 20 settembre 2004)

- Le **indennità di trasferta** e il **rimborso delle spese generali** non rientrano tra gli onorari.

(delibera del 20 gennaio 2003)

- Le **spese generali**, pur dovute, non sono soggette ad opinamento.

(delibera del 9 aprile 2001)

- Qualora l'assistenza giudiziale si sia esaurita prima della entrata in vigore della nuova tariffa di cui al D.M. n. 127/04, va applicato il previgente D.M. n. 585/94 sia per gli onorari sia per le competenze; conseguentemente, il **rimborso spese generali ex art. 15 della tariffa professionale** va applicato nella misura del **10%**, e non del **12,5%**.

(delibera del 18 luglio 2005)

**TARIFFA CIVILE E PENALE,
GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE
(COMPETENZE)**

- **SCRITTURAZIONE E COLLAZIONE:**

- l'importo per la collazione va calcolato ogni quattro facciate della sola prima copia, dovendosi applicare l'importo previsto per la dattilografia e non quello per la stampa (che sarebbe applicabile solamente nel caso, ormai obsoleto, nel quale gli atti vengano fatti stampare in tipografia). Allo stesso modo, le spese di scritturazione vanno calcolate con riferimento all'impiego della dattilografia, secondo quanto previsto dal Consiglio con propria delibera del 23 marzo 1998, confermata con delibera del 22 marzo 2004 (pubblicata a pagina XV del corrente Albo degli Avvocati di Bologna).

(delibera del 14 febbraio 2005)

- I **diritti di collazione** spettano per ogni foglio, che è da intendersi il foglio uso bollo ovvero quattro facciate.

(delibere del 20 dicembre 1999 e 10 gennaio 2005)

- **NOTA SPESE GIUDIZIALE E NOTA PER IL CLIENTE:**

- Non sono dovute competenze per la **redazione della nota per il cliente**.

(delibere dell'8 luglio 2002, 21 ottobre 2002, 3 marzo 2003, 24 marzo 2003 e 18 aprile 2005)

- La competenza per **“nota spese”** è dovuta solamente per la nota spese giudiziale, che si deposita all’atto di assegnazione della causa a sentenza, e non invece per la nota che il legale redige per il proprio cliente.

(delibera del 13 giugno 2005)

• **RICHIESTA DI OPINAMENTO DELLA NOTA PER IL CLIENTE:**

- Non sono dovute competenze per la **redazione del ricorso per opinamento** al Consiglio dell’Ordine.

(delibere del 26 novembre 2001, 21 ottobre 2002 e 18 luglio 2005)

- Non possono essere richiesti **diritti per l’opinamento della nota** salvo il recupero della spesa (ovvero tassa di opinamento).

(delibere del 14 maggio 2001 e 15 novembre 2004)

- la voce n. 41 di tariffa (*“per la richiesta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del parere per la liquidazione degli onorari di avvocato”*), trattandosi di voce per attività giudiziale, può essere riconosciuta, a parere del Consiglio, esclusivamente per il caso previsto all’art. 59, ultimo comma, del R.D.L. n. 1578 del 27/11/1933 (legge professionale forense), il quale prevede che *“per quanto riguarda l’onorario di avvocato, alla nota delle spese può essere unito, all’atto della presentazione di essa ed in ogni caso non oltre dieci giorni dall’assegnazione della causa a sentenza, il parere del Consiglio dell’Ordine”*.

(delibera del 14 febbraio 2005)

• **RINUNCIA AL MANDATO:**

- Non sono dovute competenze per la **redazione della lettera di rinuncia al mandato**.

(delibera del 3 marzo 2003)

- Non esiste diritto per la **rinuncia al mandato**.

(delibera del 12 maggio 2003)

TARIFFA CIVILE GIUDIZIALE (ONORARI)

• **CONSULTAZIONI CON IL CLIENTE:**

- La voce **“consultazioni con il cliente”** è applicabile una volta sola per giudizio.

(delibera del 29 novembre 1999)

- La voce **“consultazioni con il cliente”** è unica, indipendentemente dal numero concreto di consultazioni, sia nella tariffa degli onorari sia in quella dei diritti.

(delibere del 2 dicembre 2002, 30 giugno 2003 e 22 settembre 2003)

- Non è dovuta la voce **“consultazioni con il cliente”**, quando il rapporto professionale è stato intrattenuto solo con il *“dominus”*.

(delibera del 10 gennaio 2000)

• **ASSISTENZA AI MEZZI DI PROVA:**

- L’onorario per l’**assistenza ai mezzi di prova** è unico per ogni mezzo di prova, indipendentemente dal numero delle udienze nel quale lo stesso può essersi svolto.

(delibere del 15 dicembre 2003, 20 dicembre 2004, 31 gennaio 2005 e 11 aprile 2005)

- La tariffa forense riconosce una voce unitaria di onorario *“per ciascun mezzo istruttorio”*, cosicché, quando siano state esperite solamente le **prove testimoniali**, detto onorario può essere riconosciuto una sola volta, risultando esorbitante e non conforme a tariffa la moltiplicazione di detto onorario per il numero dei testimoni effettivamente sentiti, trattandosi comunque sempre del medesimo mezzo istruttorio richiesto dal difensore ed ammesso dal giudice.

(delibera del 20 settembre 2004)

- L’attività di **“assistenza alla C.T.U.”** non può attribuire onorario, posto che la consulenza disposta d’ufficio non è mezzo di prova (per i quali solamente è prevista una corrispondente voce di onorario).

(delibere del 29 marzo 2004, 5 luglio 2004 e 8 novembre 2004)

- **REDAZIONE DELLE DIFESE:**

- Non sono dovuti onorari autonomi per la memoria di replica, perché ricompresi nella voce unica “**redazione delle difese**” in cui confluiscono sia la memoria di replica che la comparsa conclusionale.

(delibere del 10 luglio 2000, 17 luglio 2000, 26 febbraio 2001, 23 aprile 2001, 16 luglio 2001, 17 marzo 2003, 5 maggio 2003, 5 giugno 2003, 22 ottobre 2003, 26 novembre 2003, 11 marzo 2004, 29 marzo 2004, 19 aprile 2004, 14 giugno 2004, 5 luglio 2004, 15 novembre 2004, 28 febbraio 2005, 9 marzo 2005, 11 aprile 2005 e 2 maggio 2005)

- La tariffa degli onorari giudiziali civili prevede una voce unica per la **redazione delle difese conclusive**, comprensiva sia della comparsa conclusionale sia della memoria di replica (per le quali, quindi, non possono essere esposti onorari distinti, ma un unico onorario unitario, compreso fra il minimo ed il massimo dell’importo previsto per lo scaglione di riferimento).

(delibera del 3 maggio 2004)

- **OPERA PRESTATATA PER LA CONCILIAZIONE:**

- L’onorario per la **conciliazione** è dovuto solamente quando la conciliazione è riuscita.

(delibera del 21 giugno 2004)

- In caso di conciliazione giudiziale, la voce “**opera prestata per la conciliazione**” comprende già in sé la “redazione scrittura” per cui nessun onorario può essere riconosciuto per tale attività.

(delibera del 21 ottobre 2002)

- Nel caso di più cause riunite, poi conciliate, l’onorario per l’**opera prestata per la conciliazione** è dovuto una sola volta.

(delibera del 12 novembre 2001)

- Quando la controversia giudiziale approda ad una definizione stragiudiziale, non sono liquidabili separatamente onorari per la definizione stragiudiziale, che vanno ricompresi negli onorari giudiziali *sub specie* di onorari per “**opera prestata per la conciliazione**”.

(delibera del 22 novembre 2004)

- **TIPICITÀ DEGLI ONORARI:**

- La tariffa per gli onorari civili non prevede la voce “**esame documentazione**”.

(delibera del 26 aprile 2004)

- In materia giudiziale non possono essere opinati **onorari per la corrispondenza informativa**, trattandosi di attività per la quale è prevista l’applicazione di competenza e non di onorario.

(delibera del 26 marzo 2001)

- Non può essere riconosciuto **onorario per una “memoria”** quando si tratti di deduzioni d’udienza e comunque quando questa sia stata predisposta prescindendo dalla tipicità di quelle previste dal c.p.c. o comunque autorizzate dal giudice.

(delibera del 31 marzo 2003)

- La tariffa forense non prevede onorario per la redazione di **deduzioni d’udienza**, bensì solo per memorie (autorizzate).

(delibera del 29 marzo 2004)

- La voce “**redazione foglio di deduzioni**” non trova riscontro nella tariffa e non attribuisce onorario.

(delibere del 21 ottobre 2001, 29 settembre 2003)

- La tariffa forense riconosce per l’attività di **precisazione delle conclusioni**, quand’anche formulate in **foglio separato dal verbale**, solamente una competenza e non anche un onorario.

(delibera del 5 luglio 2004)

- L’onorario parametrato a comparsa conclusionale non può essere applicato analogicamente ad altri atti, sia che si tratti di **memorie autorizzate** sia che si tratti di **foglio di deduzioni e conclusioni**.

(delibera del 14 febbraio 2005)

- La “**redazione atto di riassunzione**” costituisce attività che dà diritto ad una corrispettiva voce di competenza, ma non anche di onorario.

(delibera del 10 gennaio 2005)

- **PROCEDIMENTI CAUTELARI** (nella vigenza della tariffa di cui al D.M. n. 587/1994)¹:
 - Per la **fase cautelare** di una controversia, la tariffa prevede l'onorario unico (sez. X della tariffa: procedimenti speciali e concorsuali).

(delibera dell'11 novembre 2002)
 - Per il **procedimento cautelare in corso di causa** la tariffa prevede (alla tabella X, n. 49) un onorario unico, comprensivo di tutte le voci di onorario, ivi compresa la partecipazione alle udienze.

(delibera del 20 settembre 2004)
 - Per un **procedimento cautelare in corso di causa** (nella **duplice fase di procedimento in via di urgenza e fase di reclamo**), la tariffa professionale prevede (tabella X) un onorario unico per i procedimenti speciali, da conteggiare per entrambe le fasi.

(delibera dell'11 marzo 2002)
 - Per l'**attività di difesa in ricorso cautelare**, la tariffa prevede un onorario unico (sez. X della tariffa: procedimenti speciali e concorsuali), al quale può essere aggiunto l'onorario per l'**opera prestata per la conciliazione**, quando questa sia riuscita.

(delibera dell'11 novembre 2002)
 - Pur prevedendo la tariffa professionale per i **procedimenti cautelari**, assimilati ai procedimenti speciali, un onorario unico per tutto il procedimento, il Consiglio, per orientamento costante, ritiene che a detto onorario unico si possa derogare, applicando le voci della tariffa ordinaria, qualora, per complessità e ampiezza dell'attività prestata dal difensore, ciò appaia opportuno e giustificato.

(delibera del 25 marzo 2002)
 - Alle attività di difesa svolte nella **fase istruttoria di un procedimento cautelare**, al fine dell'accoglimento della cautela, possono applicarsi gli onorari previsti per i procedimenti giudiziari di cui alla tabella III, e non già quelli previsti per i procedimenti speciali di cui alla tabella X, voce 49, *sub B*.

(delibera del 12 marzo 2001)
 - Per il **procedimento di sequestro** trova applicazione l'onorario conglobato alla tabella X, voce 49, *sub B*, della tariffa forense.

(delibera del 12 febbraio 2001)
 - Il **procedimento possessorio** è procedimento speciale e richiede quindi l'applicazione dell'onorario unico.

(delibera del 22 dicembre 2003)

- **ALTRI PROCEDIMENTI SPECIALI:**
 - Per il **procedimento speciale di accertamento tecnico preventivo** deve trovare applicazione la tabella X, voce 4, *sub B*, comprensiva di ogni altra voce di onorario.

(delibere del 10 gennaio 2000, 21 ottobre 2002 e 6 dicembre 2004)
 - Si reputa corretto inquadrare il **procedimento d'inventario** quale procedimento speciale, per il quale la tariffa forense in materia giudiziale prevede (alla tabella X, n. 49) un onorario in voce complessiva ed unitaria.

(delibera del 17 maggio 2004)
 - Il **procedimento di sfratto** rientra tra quelli "speciali" regolati dalla tariffa *sub X*, n. 49, che prevede un onorario unico.

(delibere del 26 febbraio 2001, 25 giugno 2001 e 13 gennaio 2003)
 - Al **procedimento di sfratto per morosità**, trattandosi di procedimento speciale, va applicato l'onorario unico ed unitario di cui alla tabella A, n. X-49B, della tariffa forense.

(delibera del 31 gennaio 2005)
 - Il **procedimento di liberazione dell'immobile ex casa coniugale** deve intendersi procedimento cautelare e quindi "speciale" con onorario unico.

(delibera del 16 dicembre 2002)

¹ Si segnala che la tariffa di cui al D.M. n. 127/2004 ha introdotto, all'art. 13 della tariffa giudiziale (*ex art. 11* nella precedente tariffa), il comma 3 che espressamente attribuisce ai procedimenti cautelari non più l'onorario unico, ma tutte le voci di onorario singolarmente previste nella tabella A.

- CAUSE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO:

- L'onorario dovuto per il procedimento di **separazione consensuale** è quello conglobato stabilito dalla tabella X, voce 49, *sub B*, per i "procedimenti speciali".

(delibere del 6 marzo 2000, 8 ottobre 2001, 21 ottobre 2002 e 6 dicembre 2004)

- In caso di ricorso per **separazione consensuale** e di collegata convenzione in scrittura privata, entrambi poi non sottoscritti dalle parti, l'onorario per la preparazione e la redazione della convenzione deve essere liquidato a percentuale ai minimi di tariffa.

(delibera del 6 dicembre 1999)

- L'attività di difesa per una **separazione consensuale** conclusasi con la redazione del ricorso per separazione consensuale va quantificata secondo quanto previsto nella tabella X relativa ai procedimenti speciali.

(delibera del 2 agosto 2000)

- Per l'assistenza giudiziale nella pratica di separazione personale non appare dovuto l'onorario per "**redazione verbale di separazione consensuale**", perché tale voce di onorario non è prevista dalla tariffa forense.

(delibera del 2 maggio 2005)

- Per la pratica di **divorzio congiunto** trova applicazione l'onorario unico per il procedimento speciale di cui alla voce 49, *sub B*.

(delibere del 5 giugno 2000 e 20 settembre 2004)

- PERSONE E FAMIGLIA:

- All'attività di assistenza nel **procedimento ex art. 330 c.c. davanti al Tribunale per i minorenni (decadenza dalla patria potestà)** deve essere applicato l'onorario per i procedimenti speciali.

(delibera del 14 giugno 2004)

- All'assistenza nel procedimento di **reclamo ex art. 45 disp. att. c.c. (avverso i decreti del giudice tutelare)** va applicato l'onorario unico previsto per i procedimenti speciali.

(delibera del 14 giugno 2004)

- Nel procedimento di **reclamo ex art. 739 c.p.c.** trova applicazione l'onorario unico per i procedimenti speciali.

(delibera del 14 giugno 2004)

- Nel **procedimento davanti al Giudice Tutelare per autorizzazione al rilascio del passaporto** va applicato l'onorario unico previsto per i procedimenti speciali.

(delibera del 14 giugno 2004)

- CAUSE DI LAVORO:

- Nelle **cause di lavoro la comparsa di costituzione** può essere considerata, ai fini della determinazione degli onorari, come memoria conclusionale (qualora non venga redatta anche una memoria conclusiva).

(delibera dell'8 gennaio 2001)

- Nel caso di un **procedimento in materia di lavoro articolato in un preliminare e pregiudiziale procedimento di tentata conciliazione ed in una successiva fase giudiziale**, visto il disposto di legge, il Consiglio ritiene che la fase pregiudiziale non possa essere considerata attività stragiudiziale bensì come equiparabile ad un procedimento speciale a tariffa unica, da valutarsi in base all'attività prestata, in quanto l'attività da prestarsi viene in realtà assorbita nelle varie voci relative alla fase giudiziale.

(delibera del 23 dicembre 2002)

- Il procedimento, di natura cautelare, avente ad oggetto la **reintegrazione di un dipendente nel posto di lavoro**, ha valore indeterminabile e lo scaglione di riferimento può essere individuato in quello fra 25.822,85 ed 51.645,69 (da 50 a 100 milioni di lire), tenuto conto che in alternativa alla reintegrazione è riconosciuta dalla legge al lavoratore l'opzione per un risarcimento pari a 15 mensilità oltre alle mensilità relative al periodo di interruzione del rapporto in misura non inferiore a 5.

(delibera del 17 marzo 2003)

- PROCEDIMENTI CONCORSUALI:

- In caso di **procedimento per la dichiarazione di fallimento seguito dalla insinuazione del credito al passivo**

è dovuto un onorario unico complessivo; nulla spetta invece per “**nomina nel comitato dei creditori**”.

(delibera del 17 settembre 2001)

- Il **valore della causa di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento** deve essere riferito all'ammontare del passivo (*cf.* Cass. 10 luglio 1993, n. 7596).

(delibera del 19 giugno 2000)

- Il **procedimento ex art. 101 L.F.** è procedimento speciale, al quale si applica la tabella A, sub X (onorario unico).

(delibere dell'8 luglio 2002 e 22 luglio 2002)

- Sia per gli onorari per il **procedimento di dichiarazione di fallimento** sia per quelli per il **procedimento di reclamo ex art. 22 l.f.**, la tariffa forense prevede, come per tutti i procedimenti concorsuali (dovendosi intendere tali anche i procedimenti prefallimentari), un onorario unitario ed unico per l'intero procedimento.

(delibera del 10 gennaio 2005)

• **ESECUZIONE IMMOBILIARE:**

- Con riguardo all'assistenza prestata in una **esecuzione immobiliare**, si rileva che non attribuisce diritto a separati ed ulteriori onorari l'aver depositato due atti di intervento, oltre ad avere promosso l'esecuzione, essendo l'onorario unico e unitario previsto dalla tariffa per l'assistenza prestata nell'intero procedimento, a prescindere dagli atti depositati (i quali rilevano solamente nelle competenze, ma non nell'onorario unico).

(delibera del 7 marzo 2005)

• **ISCRIZIONE DI IPOTECA:**

- La voce “**iscrizione ipoteca giudiziale**”, quando l'attività di iscrizione è stata svolta da terzi e non dal legale, deve considerarsi una spesa e non un onorario, e non può quindi essere oggetto di opinamento.

(delibera dell'1 ottobre 2001)

• **ARBITRATO:**

- La **designazione d'arbitro** non costituisce svolgimento di attività difensionale, e quindi non dà diritto ad onorario.

(delibera dell'1 ottobre 2001)

- Pur non potendosi considerare la **discussione in udienza arbitrale** rientrante nella voce di tariffa “discussione finale”, neppure la si può considerare alla stregua di una normale “udienza di trattazione”, cosicché si ritiene appropriato attribuire un valore medio fra quelli indicati dalle due voci tariffarie.

(delibera del 9 dicembre 2002)

• **ALTRI PROCEDIMENTI CIVILI:**

- Gli onorari per la causa di **opposizione ad ingiunzione** sono comprensivi anche del procedimento per sospensione della esecutività del decreto, che non è un procedimento autonomo rispetto al giudizio di opposizione.

(delibera del 17 settembre 2001)

- Non si ritiene che per il **subprocedimento di sospensione della esecuzione della sentenza di primo grado** possano duplicarsi le voci di onorario per “consultazioni con il cliente” e “ricerca documenti”, quando siano esposte anche per la fase di merito, dato il carattere sostanzialmente unitario del procedimento d'appello.

(delibera dell'11 aprile 2005)

- Per il procedimento di **inibitoria della provvisoria esecuzione di sentenza** così come per quello di **correzione di errore materiale** deve trovare applicazione l'onorario forfettizzato di cui alla Tabella X, voce 49, lett. C.

(delibera del 3 marzo 2003)

• **GIUDIZIO AMMINISTRATIVO:**

- Nella liquidazione degli **onorari nel giudizio amministrativo** innanzi al Consiglio di Stato va stralciata la voce “memoria difensiva” quando l'atto si concreti in una costituzione di mera firma.

(delibera del 18 giugno 2001)

- Nella liquidazione degli **onorari nel giudizio amministrativo** innanzi al Consiglio di Stato va eliminata la duplicazione della voce “redazione memoria”, essendo tale voce unica per l'intero grado.

(delibera del 18 giugno 2001)

- **PROCEDIMENTI INNANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI:**

- Nel giudizio avanti la Corte di Cassazione la voce “redazione ricorso, controricorso, memoria” è **unica e, pertanto, può essere riconosciuta una sola volta.**

(delibera del 18 novembre 2002)

- La voce “**ricerca documenti**” non è contemplata tra gli onorari previsti per i giudizi davanti alle Magistrature superiori.

(delibera del 4 novembre 2002)

- **DIFESA IN UNA PLURALITÀ DI PROCEDIMENTI:**

- Nel caso di **difesa in più procedimenti**, la ricorrente identità delle questioni oggetto dei diversi procedimenti e l'esito dei medesimi giustificano l'applicazione degli onorari contenuta verso i minimi di tariffa, per ciascun procedimento.

(delibera del 19 aprile 2004)

- **AUMENTO DEGLI ONORARI PER DIFESA DI PIÙ PARTI:**

- L'art. 5, punto 4, della tariffa, nel prevedere l'**aumento del 20% per la difesa di più persone**, deve essere interpretato nel senso che viene in considerazione per tante volte quante sono le parti oltre la prima.

(delibera del 31 maggio 2004)

- L'**aumento del 20%** per la difesa di più parti oltre la prima va operato solo sugli onorari e non sui diritti (competenze).

(delibere del 23 luglio 2001 e 12 gennaio 2004)

- L'**aumento del 20% sugli onorari** per l'assistenza a più parti aventi la medesima posizione processuale spetta sui soli onorari (art. 5, comma 4°, della tariffa) e, nel caso di attività difensiva prestata nell'interesse di coppie di coniugi, ciascuna coppia va considerata un'unica parte, attesa l'identità di posizione processuale.

(delibera del 12 gennaio 2004)

- Nel caso di dodici distinte parcelle, riferite a dodici diversi clienti, che hanno ad oggetto le stesse questioni in diritto, le relative istanze di opinamento debbono essere riunite, al fine di consentirne una unitaria valutazione. L'identità delle posizioni dei dodici clienti impone che debba procedersi, ai sensi dell'art. 5, n. 4, della Tariffa professionale, all'opinamento di una sola parcella, operando l'**aumento del 20% per ogni cliente** fino al numero di dieci, e del 5% per ogni altro cliente fino al numero di venti cioè, nella fattispecie, per altri due clienti.

(delibera del 15 novembre 1999)

TARIFFA CIVILE GIUDIZIALE (COMPETENZE)

- **POSIZIONE E ARCHIVIO, DISAMINA, SESSIONI E CORRISPONDENZA:**

- Le voci “**posizione e archivio**”, “**disamina**”, “**consultazioni con il cliente**” e “**corrispondenza informativa**” vanno tutte esposte una sola volta ciascuna nell'ambito del procedimento.

(delibera del 7 marzo 2005)

- Tra i diritti non esiste la voce “**archiviazione**”, la quale pertanto non è dovuta (in aggiunta alla voce “posizione e archivio”).

(delibera del 13 gennaio 2003)

- Le voci delle competenze “**corrispondenza**” e “**consultazioni**” sono complessive e uniche e, quindi, devono essere esposte una volta sola anche in presenza di pluralità di corrispondenze e di consultazioni.

(delibere del 9 settembre 2002, 13 febbraio 2003, 31 gennaio 2005 e 22 giugno 2005)

- Le competenze per “**consultazione cliente**” e “**corrispondenza informativa**” sono voci uniche, dovute una sola volta, salvo che nelle occasioni specificatamente indicate dalla Tariffa, qualora plurime all'interno del

medesimo giudizio (sentenza non definitiva, ordinanza di rimessione in istruttoria, riassunzione).

(delibera del 4 novembre 2002)

- I diritti per “**corrispondenza**” e “**consultazioni**” debbono essere esposti una volta sola ciascuno per l’intero procedimento, anche tenuto conto dell’attività svolta dopo la pubblicazione della sentenza.

(delibera del 22 giugno 2005)

- In considerazione del carattere unitario del **procedimento di separazione**, non appare conforme ripetere per più di una volta (cioè, ripetendole sia per la fase presidenziale che per quella di merito) le voci “**corrispondenza**” e “**consultazioni**”.

(delibera del 2 maggio 2005)

- La voce “**consultazioni con il cliente**” è unica, indipendentemente dal numero concreto di consultazioni, sia nella tariffa degli onorari sia in quella dei diritti.

(delibere del 2 dicembre 2002, 30 giugno 2003 e 22 settembre 2003)

- Non appare congruo esporre un importo di “**spese imponibili**” nella voce “**consultazioni con il cliente**”, dovendosi ritenere tali spese imponibili già ricomprese nel rimborso spese generali, previsto dell’art. 15 della tariffa forense.

(delibera del 22 novembre 2004)

- Non sono dovuti diritti per ogni lettura o invio di lettere e fax, essendo la voce **corrispondenza** o “postali” unica e onnicomprensiva.

(delibera del 12 maggio 2003)

- In materia giudiziale non possono essere opinati onorari per la **corrispondenza informativa**, trattandosi di attività per la quale è prevista l’applicazione di competenza e non di onorario. La relativa competenza è dovuta dopo ogni provvedimento terminativo di una fase processuale.

(delibera del 26 marzo 2001)

- La competenza per “**accesso in Posta per raccomandata**” non è prevista nè vi è la possibilità del suo anche implicito riconoscimento.

(delibera del 3 marzo 2003)

• **AUTENTICA DEL MANDATO:**

- Non spetta al codifensore domiciliatario la competenza per **autenticazione del mandato**, quando a ciò provvede, alla presenza del cliente, il codifensore “*dominus*”.

(delibera del 27 settembre 2004)

• **FASCICOLO:**

- La competenza per “**formazione fascicolo**” è dovuta solamente per il caso di formazione del fascicolo atti e documenti depositato in un procedimento giudiziale.

(delibera dell’11 ottobre 2004)

• **ATTI, MEMORIE E DEDUZIONI SCRITTE:**

- La “**redazione atto di riassunzione**” costituisce attività che dà diritto ad una corrispettiva voce di competenza, ma non anche di onorario.

(delibera del 10 gennaio 2005)

- Non può essere riconosciuto onorario per la **redazione della comparsa di costituzione di nuovo procuratore**, per la quale spetta unicamente la corrispondente competenza.

(delibera del 9 maggio 2005)

- La applicazione della competenza per “**deduzioni difensive d’udienza**” (**deduzioni a verbale**) è consentita solamente in presenza di ampie e articolate deduzioni scritte.

(delibera del 20 settembre 2004)

- Le competenze per “**deduzioni a verbale**” e per “**esame deduzioni controparte**” sono, a parere di questo Consiglio, dovute solamente nel caso in cui le relative verbalizzazioni abbiano contenuto ulteriore rispetto alle ordinarie attività d’udienza.

(delibera del 13 giugno 2005)

- Per la **nomina e, analogamente, per la sostituzione del C.T.P.**, la tariffa forense attribuisce una voce di competenza, ma non anche una corrispettiva voce di onorario, posto anche che la detta istanza non può essere equiparata a una memoria, così come intesa alla tabella A, n. 3, voce 17 della tariffa forense.

(delibera del 5 luglio 2004)

• **ESAME MEMORIE E DEDUZIONI AVVERSARIE:**

- La voce di competenza “esame deduzioni a verbale avversarie” **non è conforme a tariffa e non è perciò dovuta.**
(delibera del 29 settembre 2003)

- Non spettano al codifensore domiciliatario le competenze per “esame atto di appello”, “esame comparsa di risposta”, “esame comparsa conclusionale” ed “esame conclusionale avversaria” (in generale, per “**esame degli atti difensivi**”, tanto quelli del codifensore “dominus” che li abbia redatti, quanto quelli dell’avversario), competenze che spettano al solo “dominus” ovvero all’avversario.

(delibera del 27 settembre 2004)

• **ESAME DOCUMENTI:**

- La competenza per “**esame documenti avversari**”, a tariffa, spetta una sola volta prima di ogni ordinanza collegiale o sentenza.

(delibere del 16 dicembre 2002, 29 settembre 2003, 6 ottobre 2003, 5 luglio 2004, 20 settembre 2004 e 17 gennaio 2005)

• **ESAME PROVE:**

- La voce “**esame prove testimoniali**” è unica e può essere esposta e richiesta una volta sola nel procedimento.
(delibere del 6 ottobre 2003 e 31 dicembre 2005)

• **ESAME ORDINANZE:**

- Non tutte le **ordinanze emesse a seguito d’udienza** attribuiscono diritto ad esporre una competenza, ma solamente quelle in cui il giudice non si limita alla fissazione della successiva udienza o agli incombenti ordinari.
(delibere del 15 novembre 2004 e 13 giugno 2005)

- La competenza per **esame del provvedimento all’esito della trattazione** è dovuta solo per le ordinanze riservate *et similia*.

(delibera del 25 marzo 2002)

• **COPIE:**

- La voce “**richiesta copie**” comprende già in sé anche il relativo ritiro, il quale non attribuisce diritto ad una distinta competenza.

(delibere del 29 settembre 2003, 6 ottobre 2003, 15 novembre 2004, 22 novembre 2004, 14 febbraio 2005, 7 marzo 2005, 13 giugno 2005 e 22 giugno 2005)

• **DEPOSITI:**

- Le competenze “**costituzione**” e “**deposito fascicolo**” rappresentano l’una duplicazione dell’altra.

(delibera del 27 settembre 2004)

- La competenza per “**deposito documentazione probatoria**” può essere esposta solamente quando il deposito venga eseguito non contestualmente al deposito della “memoria istruttoria”.

(delibera del 20 settembre 2004)

- Non sono dovute le competenze per “**deposito citazione**” e per “**deposito fascicolo**”, che sono ricomprese in quella di “**iscrizione a ruolo**”.

(delibera del 3 marzo 2003)

- Non appare conforme affiancare il diritto di “**deposito**” alle competenze per “**iscrizione a ruolo**” e “**costituzione**”, che entrambe assorbono la coincidente attività di deposito.

(delibera del 2 maggio 2005)

• **ACCESSI ALLA CANCELLERIA:**

- La competenza per “**accesso alla cancelleria**” può essere esposta solamente quando non sia assorbita da specifica competenza per l’incombente che viene svolto con l’accesso alla cancelleria: quindi, tale competenza non è dovuta in aggiunta alle voci di competenza quali “deposito”, “richiesta copie”, “notifica”, eccetera.

(delibera del 22 novembre 2004)

- Alla luce dell’attuale Tariffa Forense, il diritto “**accesso agli uffici per ritiro atto notificato**” (B/45) deve ritenersi assorbito nel diritto “**esame relata di notifica**” (B/23).

(delibere del 10 febbraio 2003 e 7 marzo 2005)

- Le voci “**accesso uffici per notifica**” e “**notifica della citazione**” sono da considerarsi un’unica voce.

(delibera del 3 marzo 2003)

- Le competenze esposte per **accesso all’ufficio per notifica, ritiro atto notificato, accesso alla cancelleria per iscrizione a ruolo** non sono dovute in quanto già comprese, rispettivamente, nelle competenze previste per notifica atto, esame relata, iscrizione a ruolo.

(delibera del 3 aprile 2000)

• **UDIENZA:**

- In occasione di ogni udienza non sono dovuti, in aggiunta alla competenza per la partecipazione all’udienza (quando non di mero rinvio), né la **vacazione**, né l’**esame degli scritti avversari**, né l’**esame della documentazione avversaria**.

(delibera dell’1 ottobre 2001)

• **NOTA SPESE GIUDIZIALE:**

- La competenza per la **redazione della nota spese** è applicabile solamente al caso in cui la nota sia stata depositata in giudizio, per i fini della liquidazione da parte del giudice.

(delibera del 20 settembre 2004)

• **TIPICITÀ DELLE COMPETENZE:**

- Non è dovuta la competenza per l’**esame dei verbali di causa**.

(delibera del 25 marzo 2002)

- Non esiste una voce di competenza per “**ricerca documenti**”.

(delibera del 20 settembre 2004)

- Nel procedimento di **espropriazione immobiliare** non dà diritto a competenza la redazione della “**relazione ventennale**” (che è predisposta dal notaio, e non dal legale).

(delibera del 7 marzo 2005)

• **DIRITTI DI DOMICILIAZIONE:**

- Il diritto per “**domiciliazione**” spetta solo se il legale svolga la funzione di semplice “domiciliatario”, e non anche nella ipotesi in cui il legale svolga l’attività di procuratore.

(delibera del 14 maggio 2001)

- Il **diritto di domiciliazione** è dovuto al procuratore esclusivamente domiciliatario e non può essere richiesto unitamente e oltre alle singole e specifiche voci dei diritti della tabella B, I.

(delibera del 9 dicembre 2002)

- La voce “**domiciliazione**” non è cumulabile con gli altri singoli diritti.

(delibera del 12 maggio 2003)

- Non sono dovuti i **diritti di domiciliazione**, quando nella nota sono esposte specifiche e dettagliate voci di competenza.

(delibere del 15 novembre 1999 e 11 luglio 2005)

- **PROCEDIMENTI INNANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI:**

- Per l'attività di **assistenza giudiziale davanti alle magistrature superiori**, la tariffa professionale non prevede la spettanza all'avvocato delle "competenze".

(delibera del 18 marzo 2002)

- Nel giudizio avanti il **Consiglio di Stato** non sono dovute le competenze.

(delibera del 21 ottobre 2002)

- Nel giudizio avanti la **Corte di Cassazione** non sono dovute "competenze".

(delibere del 18 novembre 2002 e 5 maggio 2003)

TARIFFA CIVILE STRAGIUDIZIALE (ONORARI)

- **UNITARIETÀ DELL'ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE:**

- L'attività prestata nell'espletamento di un incarico stragiudiziale va considerata nella sua **unitarietà** con riferimento alle voci della Tabella e non va considerata in modo frazionato per ogni singolo episodio sì da configurare una molteplicità di incarichi laddove questo è stato unico.

(delibera del 7 giugno 2004)

- L'**esame e studio della pratica** va indicato una volta sola.

(delibera del 9 luglio 2001)

- **RAPPORTO FRA ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE:**

- Non possono essere opinati **onorari per prestazioni stragiudiziali, strumentali al giudizio** e comunque assorbiti dall'opera prestata per la conciliazione, quando avvenuta.

(delibera del 19 giugno 2000)

- Non sono dovuti onorari per la **fase stragiudiziale**, quando assorbita dall'attività giudiziale.

(delibere del 10 luglio 2000, 20 novembre 2000 e 14 gennaio 2002)

- In presenza di giudizio in corso, le **attività stragiudiziali** vengono assorbite da quelle **giudiziali**.

(delibera del 17 marzo 2003)

- La eventuale **attività stragiudiziale svolta dal difensore in questioni oggetto di successivo sviluppo giudiziale** non attribuisce diritto a separato compenso, venendo – come anche stabilito dalla giurisprudenza della corte di Cassazione – gli onorari per la fase stragiudiziale (o, per meglio dire, pre-giudiziale) assorbiti da quelli maturati per la successiva fase giudiziale.

(delibere del 26 aprile 2004 e 22 novembre 2004)

- Vanno opinare sulla scorta della tariffa stragiudiziale civile tutte le attività di difesa svolte in una **controversia nella quale non vi sia stata costituzione** nel giudizio promosso dalla controparte.

(delibera del 9 luglio 2001)

- **ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E CONCILIAZIONE:**

- Non è prevista dalla Tabella stragiudiziale la voce "**opera prestata per la conciliazione**".

(delibere del 7 giugno 2004 e 7 marzo 2005)

- Costituisce attività stragiudiziale anche quella di assistenza davanti alla **commissione di conciliazione**.

(delibera del 9 luglio 2001)

- **CONSULENZA E ASSISTENZA, PARERI ORALI:**

- Fra le prestazioni di consulenza stragiudiziale, gli onorari previsti alle voci A ("**consultazioni orali**") e B ("**pareri**") sono fra loro alternativi e non cumulabili.

(delibera del 21 febbraio 2005)

- Negli onorari stragiudiziali non è consentito cumulare le prestazioni di **consulenza** con quelle di **assistenza**.

(delibere del 16 ottobre 2000, 7 gennaio 2002, 14 gennaio 2002, 5 giugno 2003, 21 luglio 2003, 28 luglio 2003, 21 febbraio 2005 e 16 maggio 2005)

- Nelle prestazioni stragiudiziali, la voce “**parere orale**” deve intendersi assorbita nelle voci relative **all’assistenza**.
(delibere del 24 marzo 2003 e 4 aprile 2005)
- In materia stragiudiziale, le **consultazioni orali anche telefoniche** sono assorbenti dell’onorario per pareri orali; l’**assistenza a riunioni** deve intendersi quale conferenza di trattazione con le parti ed il collega avversario.
(delibera del 27 marzo 2000)
- Per la fase di attività stragiudiziale non risultano dovuti onorari per il parere orale, essendo la prestazione di **consulenza** già compresa in quella di **assistenza**.
(delibera del 31 marzo 2003)
- Le prestazioni di **consulenza**, anche quando consistente nella redazione di un parere scritto, costituiscono attività assorbente ed escludente quella riconducibile alle prodomiche e consequenziali prestazioni di **assistenza**.
(delibera del 7 febbraio 2005)
- Nelle “**prestazioni di consulenza**” non è prevista la voce “**esame e studio pratica**”, essendo la voce già comprensiva di “informativa e studio particolare”.
(delibera dell’11 novembre 2002)
- La voce “**pareri orali**” non è cumulabile con la voce “**esame e studio pratica**”.
(delibera del 13 gennaio 2003)
- Nell’attività stragiudiziale di **consulenza** non sono previste le voci “**posizione archivio**” ed “**esame e studio pratica**”.
(delibera del 27 giugno 2005)

• **TIPICITÀ DELLE VOCI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE:**

- La tariffa stragiudiziale non prevede voci di onorario per l’**esame delle singole corrispondenze ricevute** (ma solo per quelle predisposte ed inviate), la cui attività deve essere intesa come ricompresa nella voce generale di “esame e studio pratica”.
(delibere del 10 maggio 2004 e 21 febbraio 2005)
- La voce “**esame fax**” non trova riscontro nella tariffa forense.
(delibera del 23 luglio 2001)
- Nell’attività stragiudiziale le voci “**esame lettera**” ed “**esame relazione tecnica**” rientrano nella voce “esame e studio della pratica”.
(delibera del 10 settembre 2001)
- La voce “**esame diffida di controparte**” non è prevista dalla tariffa.
(delibera del 12 luglio 2004)
- In materia stragiudiziale non è dovuta la voce “**ricerca documenti**”.
(delibera del 25 giugno 2001)
- Non sono dovuti onorari per **accessi presso un carrozzaio**.
(delibera del 27 aprile 2000)
- La voce “**definizione del risarcimento**” deve essere considerata come “conferenza di trattazione fuori studio”.
(delibera del 9 luglio 2001)

• **PRATICHE DI SUCCESSIONE:**

- Nel caso di attività svolta in pratica di successione, sono da escludere le voci esposte per le **prestazioni di gestione amministrativa**, dovendosi ritenere le stesse ricomprese nella voce per l’**assistenza in pratica di successione**.
(delibera del 26 luglio 2004)

• **CURATELA SPECIALE:**

- L’attività di **curatela speciale di minore** non rientra tra gli onorari opinabili, cosicché la relativa istanza di opinamento deve essere respinta.
(delibera del 23 luglio 2001)

- **ATTIVITÀ VARIE:**

- L'opera di **assistenza forense per la predisposizione di un sito per l'attività professionale dei clienti** è da considerare "paralegale strumentale" alla consulenza stragiudiziale, e resta assorbita (e non può quindi essere considerata ai fini dell'opinamento) da quella di consulenza consistente nei pareri scritti forniti consistenti nel predisporre le varie pagine del sito con riferimenti giuridici assemblati nella sezione di riferimento, cosicché pare applicabile per similitudine il principio dettato per la materia contrattuale secondo il quale "in tema di onorari di avvocato per prestazioni stragiudiziali ... l'attività di esaminare precedenti accordi ricevuti in copia, nello studiare le possibili tutele degli interessi del proprio cliente e nell'esprimere i suggerimenti richiesti attraverso la riformulazione dell'accordo sulla falsariga del precedente, va inquadrata tra le prestazioni di consulenza" (Cass. Civ., sez. II, n. 4842/1989).

(delibera del 14 febbraio 2005)

- **AUMENTO DEGLI ONORARI PER DIFESA DI PIÙ PARTI:**

- Non si applica all'attività stragiudiziale **l'aumento del 20% previsto per l'assistenza a più clienti oltre il primo.**

(delibera del 29 novembre 1999)

- **ONORARI E COMPETENZE PER L'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE:**

- Per l'attività stragiudiziale, la tariffa forense prevede la liquidazione di soli **onorari** e non anche di **competenze** procuratorie.

(delibera del 17 marzo 2003)

- la Tabella in materia stragiudiziale esclude che oltre i compensi in esso previsti possano richiedersi **diritti procuratori**.

(delibera del 7 giugno 2004)

- La tariffa stragiudiziale non contempla i diritti che quindi non sono dovuti per le **consultazioni**, che sono compensate con il relativo onorario.

(delibera del 3 maggio 2004)

- Le **competenze esposte in materia stragiudiziale** sono da considerarsi onorari.

(delibera del 6 marzo 2000)

- Nell'attività stragiudiziale, la voce "**posizione e archivio**" è un "onorario" e non un "diritto", categoria che non è contemplata per l'attività stragiudiziale.

(delibera del 13 gennaio 2003)

- Le **vacazioni** sono ammesse solo per l'attività giudiziale.

(delibera del 10 settembre 2001)

TARIFFA PENALE (ONORARI E COMPETENZE)

- In materia penale, l'indennità per "**posizione ed archivio**" è dovuta solamente per l'assistenza stragiudiziale e non è prevista per quella giudiziale.

(delibera del 20 ottobre 2003)

- Anche **in materia penale**, le voci "**posizione e archivio**" e "**indennità di trasferta**" rientrano tra i diritti e non sono pertanto soggette all'opinamento.

(delibere del 25 marzo 2002 e 9 settembre 2002)

- In materia penale, la **redazione della nomina a difensore** non rientra nella voce prevista dalla tariffa per istanze, memorie, ecc. e pertanto, trattandosi in concreto di un'attività pari a quella richiesta per una semplice lettera, la competenza da riconoscersi è quella prevista per quest'ultima.

(delibera del 13 ottobre 2003)

- Nella tariffa penale non sono contemplate le voci “**esame atti dell’accusa**” ed “**esame prove richieste dalla accusa**”.

(delibera del 12 settembre 2002)

- Non può essere riconosciuto **onorario per la fase dibattimentale – discussione**, essendo lo stesso ricompreso nella voce “partecipazione udienza”.

(delibera del 20 ottobre 2003)

- L’onorario per la **partecipazione e discussione all’udienza** comprende entrambe le attività; pertanto la voce discussione, distinta ed ulteriore rispetto alla partecipazione, non è dovuta.

(delibera del 17 maggio 2004)

- La **istanza ex art. 335, comma 3, c.p.p.** si concreta in una schematica richiesta di informazioni alla Procura della Repubblica e pertanto si ritiene congruo il minimo della relativa voce tariffaria.

(delibera del 13 ottobre 2003)

- Non esiste nella tariffa penale una voce “**copia atti**”, e pertanto tale attività va liquidata come accesso all’ufficio.
(delibere del 24 marzo 2003, 20 ottobre 2003, 3 novembre 2003 e 23 giugno 2004)

- La voce “**redazione nota spese**” non è prevista dalla tariffa professionale penale.

(delibere del 23 giugno 2004 e 15 novembre 2004)

Prospetto aggiornato al 25 luglio 2005.

LA FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE
HA ALLESTITO IL PROPRIO SITO WEB
ALL’INDIRIZZO:

www.fondazioneforensébolognese.it

E-mail: fondazioneforensébo@libero.it

DALLE ISTITUZIONI

a cura di Sandro Giacomelli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

“Note sulla Relazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 18 novembre 2005.

1. Premessa

La Relazione diffusa il 18 novembre scorso dall’AGCM a seguito dell’indagine effettuata attraverso le audizioni dei rappresentanti di alcune professioni (notai, architetti, ingegneri, ragionieri, dottori commercialisti, farmacisti) investe direttamente i problemi che da anni si agitano in ambito comunitario e in ambito nazionale sia con riguardo alla disciplina delle professioni regolamentate, sia con riguardo a quelle non regolamentate. La tormentata vicenda dei tentativi di disciplina effettuata nell’uno e nell’altro livello normativo è la prova che non sono ammissibili in questo settore né massimalismi semplificatori, come si può qualificare la proposta di eliminare ogni forma di controllo e addirittura il sistema ordinistico per affidare l’esercizio di queste attività alle “regole del mercato” (contraddicendo non solo la realtà esistente, ma anche la giurisprudenza costante della Corte costituzionale, come confermata dalla pronuncia n. 405 del 2005), né atteggiamenti di difesa di privilegi e immunità, come si può qualificare la proposta di chi, pur apparentemente accedendo alle richieste di liberalizzazione, finisce per conservare il numero chiuso di accesso e limitazioni di natura territoriale. Atteso il prestigio e la competenza acquisiti sul campo dell’AGCM, è doveroso esaminare la Relazione in tutte le sue pieghe, nelle sue proposte e nelle sue critiche. E segnalarne le omissioni, gli equivoci o gli errori che essa contiene. Ed è doveroso pure mantenere un atteggiamento obiettivo, come si conviene a chi vuol fare corretta informazione, anche se può colpire l’insistenza con cui la Relazione evidenzia le resistenze della categoria degli Avvocati, e per essa, del Consiglio Nazionale Forense, ad introdurre le modificazioni suggerite dalla medesima Autorità riguardo a molti principi che disciplinano questa professione o perché diretti a conformarne la identità tradizionale o perché accreditati da una funzione sociale riconosciuta come tale in tutti gli ordinamenti.

2. I fondamenti dell’indagine

Scientificamente parlando, ciò che stupisce della Relazione è il substrato dal quale essa nasce: essa richiama la propria indagine conoscitiva del 1997 (*Indagine conoscitiva nel settore degli ordini e collegi Professionali*, supp.nA; *Boll.* 40/1997) ma ignora la discussione che proprio da quell’indagine è scaturita: la critica alla equiparazione dell’attività professionale a quella d’impresa, la posizione altalenante tenuta dalle diverse Direzioni Generali della Commissione europea, la posizione molto cauta del Parlamento europeo, in qualche occasione in palese contrasto con la Commissione, e soprattutto la giurisprudenza – che sembrerebbe ormai consolidata – della Corte di Giustizia.

Tutti i riferimenti contenuti nella Relazione sono orientati a favore delle idee in essa sostenute, senza menzione di alcuna opinione, tendenza, orientamento che si siano espressi in modo critico rispetto alla posizione manifestata dall’Autorità. Se ne deduce che la Relazione non è obiettiva, non è quindi una “relazione”, ma piuttosto una *proposta a tesi*.

Nella Relazione non vi è neppure un riferimento ad indagini di carattere economico, proprio quelle

che avevano dimostrato l'inattendibilità della Comunicazione della DG Concorrenza con cui si era tentato di disciplinare i servizi professionali (COM (2004)83 def. del 9.2.2004). I dati economici avrebbero dovuto riguardare – dei settori assunti a campione dalla Commissione europea e ripresi nella c.d. indagine dall'AGCM – l'entità dei professionisti iscritti, il trend progressivamente alto di espansione delle iscrizioni, il loro reddito, e, soprattutto, la valutazione dei *costi e dei benefici* sopportati dalle imprese che ritengano di essere afflitte dal peso economico negativo comportato dagli emolumenti corrisposti ai professionisti. Ma un'indagine corretta e completa avrebbe dovuto anche esaminare le differenze di tempi e costi nella formazione di un imprenditore e di un professionista, le differenze di tempi e costi per l'avvio dell'attività imprenditoriale e dell'attività professionale, le differenze di costi tra l'organizzazione dell'impresa e l'organizzazione dello studio professionale, le differenze di costi assicurativi, le differenze di trattamento fiscale e così via. Da questo punto di vista la Relazione è *incompleta*, fondata su presupposti non verificabili e rivolta ad esporre risultati di dubbia fondatezza.

3. Le peculiarità di alcune attività professionali.

Già nelle sue premesse la Relazione riconosce “peculiarità” ai servizi professionali (§ 3) e riconosce altresì che vi sono interessi generali “come la salute e il diritto di difesa” che dice essere “spesso collegati ai servizi professionali”, interessi che richiedono tutela; ed osserva che i principi di concorrenza non contraddicono i principi base su cui le professioni si fondano. Il riconoscimento delle peculiarità è un *leit motiv* che percorre tutta la vicenda della normativa professionale non solo il sistema attuale, ma anche i tentativi di disciplina comunitaria e i tentativi di disciplina interna. Basti citare sia la Comunicazione (2004)83 sia i due progetti elaborati dall'on. Michele Vietti, sia le diverse versioni dei testi predisposti dal Ministro Guardasigilli per avere piena contezza del fatto che, salve le regole generali, alle singole professioni si può provvedere normativamente solo destinando a ciascuna di esse regole ad hoc. L'AGCM non si pone il problema di base se, proprio tenendo conto delle differenze tra professione e professione, non sia opportuno muovere già dalla partenza con una disciplina differenziata, piuttosto che enunciare regole generiche che accomunano tutte le professioni, per poi ricorrere a deroghe, eccezioni, esenzioni, e così via.

Né si comprende come gli *interessi generali* che l'Autorità riconosce possano essere “spesso” collegati ai servizi professionali, dal momento che salute e difesa sono tutelate *solo* dai servizi professionali, offerti dal medico e dall'avvocato, a meno che non si ritenga che il miglior modo per difendere quegli interessi generali sia quello dell'autoterapia e dell'autodifesa.

Anche l'assunto in base al quale la concorrenza, di per sé, non contraddice “la funzione di garanzia sociale e di tutela degli interessi pubblici” cui le professioni che tutelano interessi generali assolvono è una affermazione di principio che deve essere dimostrata, non può essere propagandata come un risultato condiviso e per così dire indefettibile. Sappiamo tutti che il principio della concorrenza – uno dei pilastri del diritto comunitario – deve convivere ed essere temperato con tutti gli altri principi del diritto comunitario. La tavola dei valori racchiude principi tra loro in contrapposizione, e spetta per l'appunto al giudice, piuttosto che non al legislatore, coordinarli e temperarli. Al contrario di quanto affermato dall'AGCM, la concorrenza può porsi in contrasto con gli interessi generali: se vogliamo anche noi ricorrere ad argomentazioni semplicistiche, si pensi all’“avvocato” o al “medico” – per rimanere agli esempi della Relazione – che in virtù delle regole del libero mercato vogliono svolgere la loro professione senza aver studiato ed essersi formati scientificamente e praticamente prima di sostenere l'esame di abilitazione, senza aver superato l'esame di abilitazione, senza aver avviato il processo di formazione continua che li legittima ad essere iscritti all'albo.

C'è un'idea che serpeggia in tutto il testo della Relazione, mai esplicitata direttamente, ma ben

presente nella logica del documento, che consiste nel ritenere che il mercato – anche quello dei “servizi professionali” – funzionerebbe da sé, con le “proprie regole”, senza controlli, senza adempimenti, senza organizzazioni interne ai singoli settori. Questa idea di mercato è propria solo di un indirizzo economico, e smentita da molti altri indirizzi economici, ed è ripudiata dalla dottrina giuridica. Sotto questo aspetto la Relazione appare *incoerente*. E pure *lacunosa* là dove, pur enunciando l’opportunità di introdurre regole speciali per alcune professioni, si dimentica di questo assunto, e dal § 3 in poi procede spedita verso un appiattimento ed una omologazione totali delle regole di questo settore.

4. Concorrenza e servizi. La peculiarità dell’attività forense.

Nella Relazione non si affronta in modo diretto il rapporto tra le iniziative comunitarie rivolte alla disciplina dei *servizi professionali* (di cui si ricorda però l’ultimo atto, emanato dalla DG Concorrenza, la COM (2005) 405) e le iniziative comunitarie riguardanti i *servizi tout court* (la c.d. direttiva Bolkenstein, attualmente in votazione al Parlamento europeo, COM (2004) 2). In particolare, si addita l’Avvocatura, e per essa il CNF, come una delle roccheforti della conservazione, dimenticando che proprio il testo del progetto di direttiva sui servizi prevede, in alcuni emendamenti, o l’esonero dei servizi *legali* o l’esonero *dell’attività forense* dalle regole introdotte per tutti i servizi, regolamentati e non, che il progetto di direttiva in tende disciplinare.

Se già non è possibile dettare regole uniformi per tutte le professioni – regolamentate e non – ancor meno possibile, anzi illegittimo, sarebbe un progetto normativo che uniformasse la disciplina dell’attività forense a quella delle altre attività professionali regolamentate. Non è il caso di ribadire in questa sede quanto già fatto osservare in numerose occasioni di dibattito, di incontro e di confronto: l’attività forense, in quanto diretta alla difesa dei diritti, è: (i) componente indefettibile dello *Stato di diritto*, (ii) *presidio* dei diritti dei cittadini e (iii) *garanzia* della loro tutela, (iv) strumento di *accesso* alla giustizia da parte di tutti i soggetti, a qualunque categoria sociale essi appartengano. L’AGCM non si cura né delle funzioni svolte obbligatoriamente dagli appartenenti alla categoria, né della sua funzione sociale, né della funzione giurisdizionale esclusiva del CNF, né di tante altre disposizioni che assegnano all’avvocato compiti che rendono questa professione un *settore a sé* nell’ambito delle professioni intellettuali.

Anche qui, se è possibile fare ricorso ad argomentazioni semplici, si noti che mentre l’attività forense è svolta (pur con diversi modelli) in tutti i Paesi dell’Unione, alte professioni che sono ascritte all’area legale o non sono riconosciute, o sono svuotate di contenuti, o sono assimilate ad attività di natura esecutiva.

L’AGCM non riconosce questa peculiarità, e distingue nell’ambito dell’attività forense l’attività di difesa dall’attività di consulenza. Vi sono modelli, come quelli inglesi, in cui questa attività è radicata e risale ad una augusta tradizione, che per l’appunto distingue i *solicitors* dai *barristers*. Quel modello non si è radicato in Italia, né in molti altri Paesi dell’Unione. Dobbiamo forse rinunciare alla nostra tradizione e trapiantarne nel nostro Paese un’altra visione che non si adatta al nostro modo di pensare e di operare?

Di più. Sembra che l’AGCM abbia in mente, quale unico modello di organizzazione dell’attività forense, quello dei grandi studi legali, organizzati secondo aspetti in apparenza assimilabili a quelli di una media o grande azienda. Una cosa è la realtà, sulla quale dovrebbe incentrarsi una indagine conoscitiva, altra cosa è la sua rappresentazione ottativa, altra ancora la sua rappresentazione onirica.

5. Il test di proporzionalità.

Anche sotto il profilo del test di proporzionalità le argomentazioni della Relazione sono da meditare. E’ interessante notare come il test di proporzionalità sia effettuato sulla base di alcuni parametri che

coincidono con i fondamenti della COM (2004) 83 : deontologia, tariffe, divieto di pubblicità, accesso alla professione, organizzazione societaria. Non si prendono in considerazione i flussi di accesso alla professione, i tempi di formazione e qualificazione professionale di quanti abbiano fatto ingresso nell'ambito professionale, il rapporto tra corrispettivo e costi di qualificazione, organizzazione ed erogazione del "servizio", gli effetti dell'aggregazione tra professionisti. Anche questi dovrebbero essere criteri (tra gli altri) da considerare: nella applicazione del test di proporzionalità.

Consideriamo però i singoli parametri utilizzati.

(i) *Codici deontologici.*

La Relazione ritiene che i codici deontologici siano costituiti da regole emanate da associazioni di professionisti, in quanto elaborati ed applicati dagli Ordini o dai Consigli nazionali di categoria. Il presupposto è errato, non solo perché gli Ordini *non sono associazioni di professionisti* – e qui non si può confondere la loro natura giuridica con quella economico-concorrenziale, perché la natura giuridica è coesistente all'ente considerato – ma anche perché le regole deontologiche variano la loro natura caso per caso e Paese per Paese.

Sembra impossibile far intendere che le fonti di autodisciplina, sulle quali anche le direttive comunitarie più recenti insistono, hanno natura variegata, e non si possono *sic et simpliciter* uniformare in un unico modello tipizzato, quello delle regole associative (v, per tutti AA.VV., *Le fonti di autodisciplina. Tutela del consumatore, del risparmiatore, dell'utente*, a cura di P. Zatti, Padova, 1996). Quanto poi al codice deontologico forense, è appena il caso di rammentare all'AGCM che esso è considerato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione come una raccolta di regole consuetudinarie di natura primaria, e quindi è, nella scala delle fonti, ben al di sopra delle regole associative di derivazione privatistica. E curioso dover constatare che sul punto la Relazione (al § 14) consideri degna di menzione la peculiarità del codice deontologico notarile e ignori la peculiarità del codice deontologico forense.

Non intendo infierire sulle illazioni che la Relazione fa in ordine alle regole del codice forense che sopprimerebbero la concorrenza, o equivocherebbero sulla nozione di concorrenza, riducendola alla concorrenza sleale. In un settore professionale in cui sono iscritti agli Albi circa 160.000 avvocati, di cui operano effettivamente (tenendo conto dei dati provenienti dalla Cassa di Previdenza forense) 105.000 avvocati, e sono iscritti all'Albo dei Patrocinatori in Cassazione circa 32.000 avvocati, rispetto ai 40.000 avvocati francesi, ai 31 avvocati *à la Court*, 100.000 *solicitors* e 10.000 *barristers* ammessi alle Corti, in un Paese dunque che sia per numero di abitanti sia per PIL è inferiore alla Francia e alla Gran Bretagna, è difficile sostenere che il CNF e gli Ordini non abbiano ben presente la concorrenza che si instaura tra i professionisti, e che, se mai, si preoccupino del fatto che questa concorrenza si manifesti ed operi in modo corretto. E quanto all'accesso alla professione, la Relazione non si preoccupa di controllare le percentuali di ingresso annuale, che si aggirano intorno ai 15.000 avvocati, corrispondenti a circa il 50% degli aspiranti che si presentano all'esame di Stato.

Un altro aspetto che colpisce della Relazione è il fatto che essa pone sullo stesso piano tutti i codici deontologici professionali anche nella loro evoluzione storica: non si chiede, ad es. da che punto si sia partiti per introdurre innovazioni "liberatorie", ma apprezza che alcuni codici siano stati aggiornati secondo le indicazioni ricevute dalla medesima Autorità. E non si avvede che, ad esempio, il codice deontologico forense era già stato modificato, per alcuni aspetti, prima ancora che essa avviasse l'indagine di cui stiamo esaminando risultati.

(ii) *Tariffe*

La Relazione appunta i suoi strali sulla "posizione di chiusura rispetto ad una revisione del vigente sistema tariffario" tenuta dal CNF nell'ambito degli incontri avviati dall'AGCM per effettuare

l'indagine in esame.

Il CNF ha documentato, e si riserva di integrare la documentazione, le ragioni della sua opposizione alla modificazione del sistema tariffario. Lo ha documentato ed *argomentato*, sulla base della stessa giurisprudenza comunitaria che all'AGCM non dovrebbe essere sfuggita, e che ha elaborato i seguenti principi;

- i) ogni Stato membro è libero di regolamentare l'esercizio di una professione sul proprio territorio (causa C-107/83; C.61/89; C-3/95);
- ii) la professione forense ha una sua specificità che assume valore sociale (causa C-35999, che è il caso *Arduino*, di cui la Relazione offre una curiosa interpretazione restrittiva al § 58)
- iii) la professione forense assolve ad una funzione sociale ed occasionalmente partecipa di pubblici poteri (v. il caso *Reyners* del 1974)
- iv) la professione forense può legittimamente essere controllata nel suo accesso da commissioni di esame composte in maggioranza da avvocati (causa C-200/03)
- v) la professione forense tutela un interesse pubblico e quindi può importare limitazioni alla disciplina della concorrenza (causa C-55/94).

Non è il caso, in questa sede, di argomentare ulteriormente, dal momento che, da quanto fin qui si è detto, già appare evidente la molteplicità di ragioni che postulano la legittimità, anche alla luce del diritto comunitario, delle tariffe minime sia per fattività giudiziale sia per l'attività di consulenza.

Ma proprio in occasione dei contatti avviati con l'AGCM nello svolgimento dell'indagine, il CNF ha comunicato che la Commissione Tariffe che opera nel suo ambito aveva avviato una duplice iniziativa la revisione delle tariffe con il proposito di renderle più *trasparenti* e con il proposito di renderle più eloquenti nei *contenuti economici* delle singole voci. Il lavoro è in fase di completamento, e, appena terminato, sarà consegnato all'Autorità.

D'altra parte è lapalissiano considerare che all'inizio di una causa non si può presagire quale percorso processuale essa avrà; non si possono prefigurare le percentuali di vittoriosa conclusione, ma se mai se le ragioni poste a sostegno della domanda siano giuridicamente fondate o meno; e nel caso siano del tutto infondate l'avvocato correttamente non può neppure iniziare la causa.

E' lapalissiano osservare che il divieto del patto di quota lite vale a conservare l'indipendenza dell'avvocato che altrimenti diventerebbe "associato" agli interessi del cliente, spartendosi con lui poi vantaggi e rischi.

E' lapalissiano notare come un sistema "all'americana" (che appare tanto più suggestivo in quanto commercializzato dai serials televisivi) sia rivolto a promuovere la *litigation society* in cui scopo dell'avvocato non è difendere i diritti ma dividersi le spoglie con il suo cliente-socio.

(iii) Pubblicità

Anche sotto questo profilo il codice deontologico forense è additato alla gogna da parte dell'AGCM (§ 23 ss.). E' interessante notare, nelle pagine didascaliche utilizzate dall'Autorità sulla funzione della pubblicità, che essa insiste sulla sua natura "informativa", di orientamento dei consumatori, senza tener conto degli oggetti dei messaggi pubblicitari: un conto è la pubblicità che riguarda un bene, altro conto il messaggio che riguarda gli investimenti, altro conto ancora la pubblicità che riguardi "servizi professionali".

E anche qui il massimalismo impera, perché la pubblicità dell'avvocato non può che essere mera attività di trasparenza riguardante i suoi titoli, la sua iscrizione all'Albo, la sua qualificazione, la sua appartenenza o meno ad uno studio associato o alla compagine societaria dell'unica società professionale oggi ammessa per gli avvocati, la STP. Null'altro è passibile, né è desiderato o desiderabile.

Non si comprende poi perché si dovrebbero rivelare i nomi dei clienti, anche se con il loro consenso. Questa esposizione dei “trofei” è del tutto decettiva, e sorprende (e rammarica) che il suggerimento provenga proprio da quella Autorità alla quale è affidato il controllo della correttezza pubblicitaria decettiva. In concreto, i clienti “vanno e vengono”, i più rilevanti si avvalgono di diversi studi professionali spesso il rapporto è circoscritto nel tempo (e quindi occorrerebbe cambiare la galleria dei trofei di giorno in giorno). Il suggerimento porta a conseguenze addirittura comiche: l’avvocato che sia incaricata da una grande impresa automobilistica di effettuare il recupero del credito di 2000 euro può fregiarsi del nome di quel “cliente”?

E il numero delle cause vinte o perse – che varia di giorno in giorno – perché dovrebbe essere indice di qualità dello studio legale, se la causa è complessa, se era “in salita”, se è stata mal giudicata, o è se stata transatta dopo la pubblicazione della sentenza? O dobbiamo comparare la grandezza fisica degli studi, il loro apparato informatico, la loro biblioteca?

E’ una mentalità “aziendalistica” quella che impone la pubblicità comparativa per le professioni, e, in particolare per le professioni legali.

(iv) Internet

La Relazione sostiene in più punti (ad es., al § 26) che la direttiva 2000/31 CE [erroneamente indicata come direttiva 2003/31 ap. 10] sul commercio elettronico imporrebbe la soppressione dei divieti di pubblicità nei codici deontologici. E’ una curiosa interpretazione, la quale, peraltro, non è stata seguita dalla disciplina di attuazione. Infatti l’art. 10 del d.lgs. 9.4.2003, n. 70 dice semplicemente il *contrario*, e cioè che nel caso in cui la comunicazione commerciale sia utilizzata da chi esercita una professione regolamentata essa “deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare all’indipendenza, alla dignità, all’onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi”.

Sembra che il testo normativo sia stato ripreso, nei suoi esatti termini, e nella citazione delle espressioni di *indipendenza, dignità, onore, segreto professionale, lealtà*, proprio dalla legge professionale forense e dal codice deontologico forense.

Se mai, il problema di Internet è un altro: dietro uno schermo opaco si nascondono coloro che non sono abilitati e offrono servizi professionali, coloro che richiamano il cliente con un’offerta di pareri a prezzi ridicoli, per poi instaurare un rapporto ben diversamente sostanzioso, per millantare qualità non possedute, per disonorare la professione. Internet è una prateria senza regole, di difficile controllo e molto volatile. Questi – e non altri – sono i problemi di Internet applicato alle professioni intellettuali.

Conclusioni

Le proposte dell’AGCM sono piuttosto deludenti: in fin dei conti, sulla sola base dei colloqui con i rappresentanti delle professioni l’Autorità ha elaborato proposte che rispondono quasi alla lettera alle conclusioni della COM (2004) 83, cioè la “rimozione delle barriere” al mercato professionale, senza peraltro considerare alcuni aspetti della problematica di enorme rilevanza:

- i) il fatto che le professioni intellettuali (regolate o meno) non possono essere disciplinate, neppure sotto il profilo della concorrenza, alla stregua delle attività d’impresa;
- ii) il fatto che nell’ambito delle professioni intellettuali le peculiarità di ciascuna di esse pesano, e non sono solo un richiamo di facciata
- iii) il fatto che la professione forense è diversa da tutte le altre professioni;
- iv) il fatto che ciò che conta nella professione intellettuale è la qualità;
- v) il fatto che qualità significa preparazione, tirocinio, esperienza, aggiornamento continuo.

Questi sono i punti qualificanti che l’Avvocatura persegue nelle sue proposte normative, e che il C.N.F. ha riproposto nel corso dell’ultimo Congresso nazionale svoltosi a Milano nei giorni 10-13

novembre 2005.

Sembra perciò intempestiva la posizione dell'AGCM: l'autorità è a conoscenza degli esiti negativi della COM (2004) 83, che non possono essere superati dalla applicazione diretta dell'art. 49 del Trattato UE, e tuttavia esprime da un lato l'intenzione di assumere provvedimenti di disapplicazione della normativa vigente ritenendola in contrasto con l'art. 49 e dall'altro detta i contenuti della normativa sulle professioni, che il Parlamento e il Governo non sono riusciti a varare; l'Autorità è a conoscenza della pendenza dinanzi alla Corte di Giustizia di due procedimenti che riguardano le tariffe forensi, e ciononostante ritiene opportuno esprimersi al riguardo, quasi indicando la strada che i giudici potrebbero percorrere, smentendo il precedente del caso Arduino; l'Autorità è a conoscenza del fatto che al Parlamento europeo è iniziata la discussione del progetto di direttiva sui servizi, e ciononostante si avventura su proposte normative che potrebbero andare ben al di là delle stesse intenzioni del Parlamento.

Ecco, in sintesi, le riflessioni che suscita la Relazione. E tuttavia il CNF intende proseguire la collaborazione con l'AGCM perché confida, da un lato, nel riconoscimento delle peculiarità della professione forense, e dall'altro, che un effettivo lavoro comune possa portare alla definizione di principi condivisi."

Lettera del Presidente prof. Guido Alpa inviata all'AGCM, diffusa a tutti gli Ordini e pubblicata su "Guida al Diritto".

* * *

PROTOCOLLO DI INTESA CONSIGLIO DI STATO - C.N.F.

Il Consiglio Nazionale Forense nell'ambito delle iniziative volte ad avvicinare l'avvocatura al processo telematico ha stipulato una convenzione con il Consiglio di Stato per garantire, agli iscritti agli albi interessati, un completo accesso alle informazioni che li riguardano nel rispetto delle limitazioni poste dal garante.

Il **servizio di consultazione** sarà completamente gratuito fino al 31 dicembre 2006.

Questo potrà avvenire, dal proprio studio utilizzando una smart card a norma CNIPA, attraverso il punto di accesso del Consiglio Nazionale Forense come peraltro previsto dal D.M. 14 ottobre 2004 (regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile).

Nel citato decreto ministeriale si stabilisce che l'avvocato possa dialogare telematicamente con il "dominio Giustizia" attraverso una struttura chiamata punto di Accesso che deve autenticare l'avvocato nel momento in cui questo acceda, anche per sola consultazione, agli archivi tenuti dal "dominio Giustizia".

L'autenticazione consta di diverse verifiche la più importante delle quali è l'iscrizione all'Albo senza motivi ostativi al momento della consultazione degli archivi.

La certificazione del difensore, per le sole attività di autenticazione ai servizi telematici della giustizia, può essere svolta dal Consiglio Nazionale Forense su delega del Consiglio dell'Ordine (comma 3 art. 7 - D.M. 14 ottobre 2004).

Con la procedura telematica descritta, il professionista forense potrà accedere ai suoi fascicoli attraverso una smart card a norma CNIPA rilasciata tanto dal Consiglio Nazionale Forense quanto da Postecom e Infocamere.

Poiché la tenuta dell'Albo (iscrizioni, cancellazioni e sospensioni) è propria dei Consigli dell'Ordine, il Consiglio sta provvedendo a pubblicare l'albo dei propri iscritti nella raccolta Albi Ordini Forensi, tenuta dal Consiglio Nazionale Forense, per consentire l'accesso degli iscritti all'area riservata del sito del Consiglio di Stato e delle segreterie dei Tribunali Amministrativi Regionali, ed a fare quanto necessario ed opportuno per agevolare la operatività della consultazione.

PREVIDENZA FORENSE

Restituzione dei contributi

Con nota del 16/6/2005 è stato approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il testo definitivo dell'art. 4 del Regolamento Generale della Cassa Forense, che aveva introdotto la previsione della concessione di una prestazione previdenziale calcolata con il metodo contributivo in sostituzione della già prevista restituzione dei contributi.

Il nuovo testo:

“ Articolo 4

Restituzione dei contributi e pensione contributiva.

1. Tutti i contributi versati legittimamente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza Forense non sono restituibili all'iscritto o ai suoi aventi causa, ad eccezione di quelli relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 22 ultimo comma legge n. 576/80.
2. Gli iscritti che abbiano compiuto il 65° anno di età e maturato più di cinque anni ma meno di 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e che non si siano avvalsi dell'istituto della ricongiunzione ovvero della totalizzazione, hanno diritto a chiedere la liquidazione di una pensione calcolata con il criterio contributivo, salvo che intendano proseguire nei versamenti dei contributi al fine di raggiungere una maggiore anzianità o maturare prestazioni di tipo retributivo.
3. La pensione contributiva decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
4. Il calcolo della pensione contributiva è effettuato secondo i criteri previsti dalla legge 335/95 e successive modificazioni, in rapporto al montante dei contributi soggetti versati entro il tetto reddituale di cui all'art. 10 comma 1 lett. a) della legge n. 576/80, nonché delle somme corrisposte a titolo di riscatto o di ricongiunzione, con esclusione del diritto alla pensione minima garantita.
5. La pensione contributiva è reversibile a favore dei soggetti e nelle misure di cui all'art. 7, commi 1 e 6, della legge 576/80, come modificato dall'art. 3 della legge 141/92.
6. Ai superstiti dell'iscritto, indicati all'art. 3 della legge 141/92 che non abbiano diritto alla pensione indiretta, in presenza di una anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa del dante causa di almeno cinque anni, viene liquidata, a domanda, una somma pari ai contributi versati ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. a) della legge 576/80, maggiorati degli interessi legali calcolati dal 1° gennaio successivo al versamento.
7. La pensione contributiva di reversibilità ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si è verificata la morte dell'iscritto. È in ogni caso escluso il diritto all'integrazione della pensione al trattamento minimo.
8. L'iscritto che percepisca la pensione contributiva ai sensi del 2° comma del presente articolo, e prosegua nell'esercizio della professione, è tenuto al versamento dei contributi previsti dagli artt. 10, 3° comma, e 11, 4° comma, della legge 576/80 e matura il diritto ai supplementi di cui all'art. 2, 7° comma legge 576/80. Detti supplementi sono calcolati con i criteri previsti dal 4° comma del presente articolo.”

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

a cura di Sandro Giacomelli

ASTAF - Associazione Stampa Forense

VII CONSULTA NAZIONALE AVVOCATI E GIORNALISTI - BRINDISI 30/9 - 1/10/2005

“Medioevo o Rinascimento nelle professioni. Accesso e ... numero chiuso: ipocrisia o realismo?”

L'ASTAF ha affrontato, e continuerà ad affrontare, la realtà forense “sollecitando - come ha detto il Suo Presidente - la responsabilità dei vertici della categoria ad essere propositivi e risolutivi”.

Nell'ambito dei lavori tenutisi a Brindisi il 30/9-1/10/2005, è stata affrontata una problematica cruciale, e non solo per la categoria forense, in merito all'accesso alla professione.

Come porre rimedio ad una situazione di “malessere, cui non sono estranee la inadeguata preparazione e la scarsa conoscenza della deontologia, base della credibilità professionale”, che sta divenendo drammatica?

Il numero chiuso può essere una soluzione?

Interrogativi che, per il momento, non hanno avuto risposte concrete “mancando la determinazione, forse anche il coraggio, di andare fino in fondo per trovare una risposta adeguata e concreta”.

A Brindisi si è preso atto che allo stato è impossibile assumere provvedimenti immediati per l'Avvocatura, ma che comunque la categoria può iniziare, già da subito, a porre fattivo rimedio. E così nel corso del dibattito, sono scaturite alcune prime indicazioni, apparse condivisibili:

- limitazione dell'esercizio della professione agli avvocati che la esercitano e che sono iscritti alla Cassa di Previdenza, con conseguente immediata cancellazione dagli albi degli avvocati che non godano di tali requisiti.
- Applicazione rigorosa delle norme vigenti in tema di incompatibilità professionale.
- Aggiornamento professionale permanente obbligatorio.
- Verifica e controllo del reale esercizio della pratica forense e responsabilizzazione del dominus.
- Iscrizione obbligatoria alla Cassa di Previdenza Forense sin dall'inizio della pratica, con versamento dei contributi per il primo anno a carico del dominus e verifica di agevolazioni contributive per quest'ultimo.
- Limitazione temporale del certificato di compiuta pratica.
- Abolizione del patrocinio in quanto oggi non più sussistenti le ragioni che ne hanno giustificato l'introduzione.
- Regolamentazione dell'accesso alla professione forense sin dall'Università.

Certo è che è necessaria la partecipazione fattiva di tutti, senza timori, per non compromettere il futuro della nostra professione.

Perplessità che sono scaturite, del resto, anche per le altre categorie professionali partecipanti: giornalismo e magistratura.

E' così stato evidenziato come anche il giornalismo stia attraversando una profonda fase di mutazione.

“Se dopo quindici anni di sollecitazioni, proposte, confronti e studi, niente di nuovo c’è all’orizzonte”, se non qualche proposta legislativa – ha detto il relatore dott. Falleri – “non possiamo pensare di essere fuori dal Medioevo. Siamo nel pieno dei suoi anni bui”.

Situazione molto pesante per il giornalista, e preoccupante, “e non solo per la sua condizione nelle redazioni, o fuori di esse, ma per i condizionamenti cui è sottoposto per influenzarlo”.

La crescente domanda di informazione presuppone giornalisti dotati di una grande professionalità, i cui pilastri sono costituiti dalla formazione e dall’aggiornamento.

Ma se è vero che ci sono ombre, “non tutto può essere ricondotto al Medioevo, – ha concluso il relatore – c’è molto Rinascimento e questo è costituito dalla professionalità. Un requisito fondamentale per il giornalista assieme alla terzietà”.

Altrettanto vigoroso l’intervento del dott. Roia, sostituto Procuratore Generale in Milano, che ha posto in evidenza come nell’ambito di un decadimento di un’etica sociale che ricerchi valori individuali, di aggregazione, pubblici (con abbattimento delle situazioni di tutela degli abusi di potere) si assiste ad un decadimento delle professioni intellettualmente “nobili”:

- per i giornalisti giudiziari: scelta di notizie a tinte forti soggettivamente (arresti, rinvii a giudizio, condanne: no archiviazioni, assoluzioni) ed oggettivamente (individuazione di temi che suscitano emotività). Problema di etica dell’informazione: informare per educare (aspetto istituzionale della professione) o urlare per vendere un prodotto? (aspetto commerciale dell’informazione);
- per gli avvocati: rinuncia ad un livello alto della professione per esigenze di acquisizione di rendite contenziose; ricerca di popolarità per acquisizione di clientela che determina una selezione nell’immagine e non nella preparazione; cadute deontologiche nel rapporto con il cliente e nell’attività giurisdizionale;
- per i magistrati: tendenza al conformismo giurisprudenziale e investigativo; ricerca di titoli e gratificazioni extragiudiziarie; abbassamento del livello medio di coscienza e cultura individuale.

“Qualificazione, professionalità e libertà” di avvocati e magistrati sono concetti fra loro inscindibili.

Per ottenere tale obiettivo occorre considerare la possibilità di intervenire sull’accesso, sulla deontologia, sulla reale vocazione forense pensando a forme di contenimento del numero degli attori (progetto che probabilmente si scontrerebbe con i principi europei in materia libere professioni) per ricercare qualità ed evitare creazione di contenzioso per naturali ed evidenti forme di sopravvivenza imprenditoriale.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE – SEZIONE DI BOLOGNA

Il Sindacato Avvocati di Bologna ha compiuto 25 anni.

L’evento è stato festeggiato da associati ed amici il 19/12/2005 al Kasamatta, allietati dal gruppo musicale “Favor Rei e le Attenuanti Generiche”, composto totalmente da avvocati iscritti all’Albo di Bologna (Andrea Bucci, Luigi Carbone, Simon Dix, Puccio Germano, Luca Pagliani e Andrea Pennesi).

Dallo Statuto, allegato all’atto costitutivo, approvato il 19/12/1980, si apprende come l’associazione si proponesse (e si proponga), all’art. 2:

“a) di tutelare gli interessi morali ed economici e le condizioni di lavoro degli avvocati, dei procuratori

- e dei praticanti procuratori, in armonia con la Costituzione Repubblicana, ed in linea con lo sviluppo democratico della collettività nazionale;
- b) di rafforzare la solidarietà professionale, anche attraverso realizzazioni assistenziali, cooperativistiche, mutualistiche ed assicurative;
 - c) di portare il contributo della categoria forense, in collaborazione con quanti operano nell'amministrazione della giustizia e con i Consigli degli Ordini Forensi, allo studio ed alla formazione delle norme che interessano l'amministrazione stessa e la categoria forense;
 - d) di coordinare costantemente la propria opera con tutte le altre associazioni democratiche per una azione comune sul piano nazionale."

In questi primi 25 anni il Sindacato di Bologna ha tenuto fede all'impegno assunto all'atto della costituzione, favorendo gli interessi degli avvocati nel cammino professionale, contribuendo attivamente al rafforzamento della categoria forense in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine.

Il cammino continua – il raggiungimento del venticinquesimo anno non è un traguardo ma solo una tappa – e il Sindacato porterà avanti l'impegno assunto con dedizione e capacità.

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI

La Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, con sede in Roma – Lungo Tevere delle Navi, 30 – ci ha rimesso copia del decreto 24/10/2005 con il quale il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha adottato le direttive per lo svolgimento delle udienze pubbliche e delle Camere di Consiglio.

Certi di far cosa utile e gradita ai colleghi tutti pubblichiamo il decreto nella stesura integrale.

“IL PRESIDENTE

Viste le leggi 6 dicembre 1971, n. 1034, 27 aprile 1982, n. 186 e 21 luglio 2000, 205;

Visto il R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto di dover adottare direttive in ordine alla trattazione dei ricorsi fissati per le udienze pubbliche e per le camere di consiglio, anche al fine di garantire un migliore servizio all'utenza;

Sentiti i Presidenti delle Sezioni ed i Presidenti delle Sezioni interne;

DECRETA

Per le udienze e le camere di consiglio presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, saranno osservate le seguenti direttive:

- 1) All'inizio dell'udienza (ore 8,45 per la I sezione; ore 9,15 per la II sezione; ore 9,45 per la III sezione) potranno essere proposte istanze preliminari, prima per i ricorsi da trattare in camera di consiglio e poi per quelli da trattare in udienza pubblica.
- 2) Potranno eventualmente essere previste fasce orarie per gli affarida trattare in camera di consiglio (in relazione al loro numero).

All'ora stabilita per le singole fasce sarà consentita la proposizione di istanze preliminari, in relazione

ai ricorsi non ancora trattati, anche se compresi nelle fasce successive.


- 3) Per le camere di consiglio feriali saranno adottate fasce orarie articolate. Per la proposizione di istanze preliminari si procederà come al punto 2.
- 4) L'udienza di merito sarà aperta all'ora stabilita (anche se non è ultimata la trattazione degli affari in camera di consiglio) per la proposizione di istanze preliminari, al termine delle quali o si riprende la camera di consiglio o si prosegue con l'udienza pubblica per il merito.
- 5) Le determinazioni relative alle istanze preliminari saranno adottate solo in presenza dei difensori di tutte le parti.
- 6) Quando, in relazione all'andamento della camera di consiglio, sia possibile prevedere l'ora di inizio dell'udienza pubblica, il presidente del collegio ne darà comunicazione ai difensori presenti.
- 7) Per le richieste di provvedimenti cautelari saranno depositati, da tutte le parti, salvo deroga da concedersi dal presidente della sezione o dal suo delegato, l'originale e due copie dei documenti.

Il presente provvedimento avrà effetto dal 1° gennaio 2006 e sarà reso noto mediante affissione agli albi delle Sezioni e pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa.

Per fornire la più ampia pubblicità ai criteri suindicati le segreterie delle Sezioni trasmetteranno, per qualche tempo, copia del presente provvedimento insieme all'avviso di fissazione dell'udienza.

Roma 20 ottobre 2005

Pasquale de Lise"



Ricordiamo ai colleghi di comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo di posta elettronica.

CONVEGNI

U.I.A. – Unione Internazionale degli Avvocati

CONGRESSO: FEZ – 31/8-4/9/2005

di Bruno Micolano

Di ritorno da Fez. Congresso difficilissimo, faticoso, ma, infine bellissimo. Raccontiamolo allora fin dall'inizio, anzi, fin dall'avanti inizio poiché è lì che si sono manifestate le prime difficoltà. Difficoltà materiali, poiché raggiungere Fez, si è poi scoperto, è estremamente difficile. Non ci sono voli diretti e le coincidenze da e per Casablanca sono scomode e poco frequenti costringendo a lunghe soste aggravate dai ritardi.

Alla fine i più hanno deciso la via di Parigi cominciando con l'andare al nord per andare al sud, ma si sa che tutti i grandi viaggi, da Cristoforo Colombo in poi che andò a ovest per raggiungere l'est, partono in direzione opposta.

Ma tali difficoltà erano ben poca cosa di fronte ad altri problemi che inaspettatamente dovevo poi affrontare.

Tutto nasce mentre ero in vacanza, pigramente sdraiato al sole in riva al mare in una di quelle mattinate magiche che solo il mare ti sa donare. La mente fuggiva inseguendo i desideri che sempre nascono quando il corpo si assopisce. Tale stato di grazia e di benessere veniva bruscamente interrotto dal telefonino che, purtroppo, noi avvocati, anche in vacanza teniamo sempre acceso perché, se per qualche giorno nessuno ci cerca, cominciamo a credere che nessuno abbia più bisogno di noi, e, come si sa, questa è la vera gratificazione della nostra professione. Sapere che una persona grande o piccola ci cerca perché ha bisogno.

Questa volta, però, era un amico, uno di quei soliti amici che, con cadenza annuale, s'incontrano al Congresso di fine estate dell'U.I.A.

“Tu vai?”

“Io, quest'anno, non ci penso neppure per un attimo. Soldi a quelli là non ne do.”

Ci sentiamo domani che mi dici cos'hai deciso. Ciao”.

Il mondo fantastico che la mia mente scaldata dal sole aveva partorito è immediatamente evaporato come la schiuma dell'acqua del mare abbandonata sulle rocce di fronte a me.

Il mondo reale era immediatamente comparso con tutti i conflitti e le lacerazioni contemporanee e seduto, pensoso, all'ombra del baretto sulla spiaggia rigiravo la cara e vecchia bottiglia di coca cola e la guardavo e mi chiedevo: è giusto andare in un paese arabo, è giusto spendere i soldi, i miei soldi, particolare di non poco conto, non sarebbe meglio devolverli in spese di beneficenza, magari a un fondo di vittime del terrorismo ai parenti di quella povera ragazza italiana morta a Londra, o quelli di Madrid e, così facendo, le immagini dei telegiornali, quelle immagini, proprio quelle riprendevano a scorrere veloci nella mia mente.

E allora ti aggrappavi ai sogni giovanili, alle letture di quei tempi, al terzo mondo di Friz Fanon con i suoi dannati della terra, ti sforzavi di dire che anche Tony Blair ha detto che la vita continua e che la vittoria del terrorismo passa proprio attraverso i cambiamenti che vuole imporre alla nostra quotidianità.

In fondo la nostra generazione è convissuta con il terrorismo, non c'è epoca della nostra vita da Piazza Fontana in poi che non sia costellata da un tremendo rosario di attentati e tutte le volte ci siamo sforzati di reagire con la mente senza far prevalere paure o altri istinti.

Quindi si va. Si deve andare.

“Allora cos'hai deciso?”

“Io vado.”

“Tu sei pazzo.”

“Ci sentiamo al ritorno. Ciao”

Così il giorno dopo finii il colloquio con l'amico e collega che, quest'anno, non avrei visto in Marocco.

Quindi si parte.

Il viaggio come detto è stato faticoso e interminabile ma una volta raggiunta Fez l'albergo ci concedeva tutti quei lussi che solo i paesi africani ci sanno concedere.

Il primo giorno del Congresso è come il primo giorno di scuola, ci si ritrova ci si saluta, si è contenti di rivedersi con la possibilità di passare qualche giorno insieme in luoghi diversi dalla routine quotidiana e stimolati da dibattiti culturali sempre interessanti.

Proprio come il primo giorno di scuola la festa finiva con il discorso del Preside. Quest'anno il nostro preside, anzi i nostri Presidi erano particolarmente severi.

Due ore di prolusioni in arabo.

Dal messaggio del Re, letto dal ministro della giustizia di cui eravamo ospiti in una splendida fortezza che ricordava le immagini del thè nel deserto, ai presidenti degli ordini e giù fino agli organizzatori.

Di corsa, chi poteva, si accaparrava un auricolare per la traduzione simultanea e chi non ci riusciva, eravamo più di mille sotto uno splendido cielo stellato, doveva subire.

Ma subiva e soffriva anche, chi come me, godeva, si fa per dire, della traduzione.

Tutti parlavano di tutto. Dei problemi dell'avvocatura ma non solo. Della guerra in Iraq, del muro di Israele.

E allora impotente di fronte a questo profluvio di parole sentivi una voce che dentro di te diceva: Forse aveva ragione il mio amico? Ti sforzavi di dire di no e ti imponevi di andare avanti.

Gli italiani erano però ripagati dal discorso del Presidente dell'U.I.A. Paul Nemo che, in francese, fra l'altro, trovava modo di ringraziare il nostro Mario Napoli e l'Ordine Forense di Torino per il contributo e l'aiuto che hanno dato per l'istituzione a Parigi di una biblioteca che raccolga l'intera storia mondiale dell'avvocatura.

Finita la cerimonia la cena ripagava delle due ore trascorse.

La cena era servita in perfetto stile marocchino all'interno del fortilizio e, l'impressione di essere dentro un film, diventava ancora più forte.

E qui vi era un'altra sorpresa. Nelle cene ufficiali, e questa lo era perché era offerta dal Ministro della Giustizia, sono vietate le bevande alcoliche, solo acqua e coca cola.

Vedere alcuni miei amici che solitamente si siedono a tavola più per bere che per mangiare, pasteggiare a coca cola è stato terribilmente esilarante.

Il giorno dopo iniziarono i lavori del Congresso.

I lavori di un Congresso U.I.A. si dividono in relazioni generali su un tema principale, quest'anno era il tema di una sola deontologia per gli avvocati di tutto il mondo, e il lavoro nelle singole commissioni che trattano tutti i rami del diritto e ognuno può seguire quello che più gli interessa, sia da un punto di vista culturale che professionale.

Per citare solo le più interessanti:

- per il Diritto della Concorrenza il tema era questioni procedurali e investigative in materia di antitrust.
- la Commissione del Diritto del Lavoro insieme a quella di Famiglia ha affrontato il tema del lavoro della donna nell'impresa familiare.
- la Commissione del Diritto della Previdenza presieduta da Giovanni Di Blasi, ha affrontato il problema della creazione di una forma assicurativa che unisca il risparmio alla previdenza.
- interessante il tema affrontato dalla Commissione di Diritto Penale in merito ai rapporti sempre difficili tra l'avvocato e l'imputato detenuto.

Così finiva la prima giornata e, alla sera, ci attendeva uno spettacolo di "son e lumiere", splendido, con vista sulla Medina, così mi hanno detto poiché il couscous della prima sera mi aveva colpito e la permanenza in albergo era consigliata prima dal buon senso che non dal dottore.

Il secondo giorno i lavori proseguivano e il confronto globale sul tema della deontologia era estremamente interessante e la cosa che faceva più piacere era notare che la sala era piena e tutti erano attenti.

Forse gli avvocati stanno riscoprendo che la deontologia è importante e non solo "il business"? Se così fosse solo tale particolare avrebbe meritato le fatiche del viaggio.

La seconda sera ci aspettava il diner chez les confreres e qui ci attendevano altre novità.

Il diner chez les confreres è una simpatica usanza dell'U.I.A. che permette di entrare nell'intimità delle case dei colleghi del luogo.

La cena a me offerta era in una splendida casa con giardino insieme a una ventina di altri colleghi.

Il padrone di casa con la moglie ci attendevano sull'uscio vestiti con il più classico caffettano con cappuccio e babbucce gialle ai piedi, e la moglie, anch'essa, elegantissima in costume locale.

Poi ci hanno presentato le figlie. Due splendide ragazze vestite all'occidentale, con benvenuto in inglese perfetto.

Questo, anche all'interno delle famiglie è la realtà contemporanea del Marocco.

Da una parte un gran manifestare attenzione all'occidente e alla sua cultura, desiderio di essere considerati come noi, dall'altra, però, un grande e giusto attaccamento alla propria cultura e alle radici popolari.

La cena finiva con un collega svizzero che, forse per compiacere gli ospiti locali, diceva peste e corna dell'America.

E allora finendo l'osso del solito montone, pensavi forse ha ragione il nostro nuovo Papa quando afferma che l'occidente non ama più se stesso?!!

Finiva, quindi, in un diplomatico silenzio la cena, peraltro sontuosa e splendida e mi accomiavo dal mio ospite.

Il Congresso poi finiva il giorno successivo con il solito appuntamento a Salvador de Bahia per l'ottobre dell'anno prossimo e con i seguenti appuntamenti nel corso di quest'anno che suggerisco a tutti quelli che desiderano entrare nel mondo U.I.A.:

14/15 ottobre 2005 Belgrado – la deontologia degli avvocati e l'assistenza giudiziaria.

16/17 novembre 2005 Tunisia – informatica / le telecomunicazioni e il diritto.

2/3 dicembre 2005 Barcellona – Forum Mondiale dei Centri di Mediazione.

25 febbraio / 3 marzo 2006 Colorado – gli Stati Uniti e il diritto del contenzioso civile internazionale.

30/31 marzo 2006 Atene – arbitrato internazionale: recenti novità.

28/29 aprile Marocco – mediazione arbitrato.

12/13 maggio 2006 Polonia – recenti sviluppi in materia di vendita e distribuzione internazionale di merci.

16/17 giugno 2006 Dublino – nuove tendenze in materie di fusioni e acquisizioni all'estero: aspetti giuridici, commerciali, fiscali e finanziari.

30 giugno / 2 luglio 2006 Oxford – corso di diritto inglese dei contratti.

31 ottobre / 4 novembre 2006 Brasile 50° Congresso U.I.A.

- 1 tema: diritto ambientale e sviluppo compatibile: il ruolo dell'avvocato.

- 2 tema: l'internazionalizzazione delle imprese nell'economia globale.

- 3 tema: i principi fondamentali dei diritti dell'uomo e pratica professionale: ciò che ogni avvocato deve sapere.

Per la cronaca, se a qualcuno interessa, rientrato in Italia ho telefonato al mio amico quello che aveva interrotto la mia pigra vacanza e gli ho detto, questa volta sicuro: "Hai fatto male a non venire. Era nostro dovere esserci. Ciao."

Interessante e nutrita la partecipazione del Foro Bolognese.

L'avv. Vivaldi ha tenuto un'interessante relazione nel corso dei lavori della sezione congiunta fra la Commissione del Diritto del Lavoro e quella del Diritto di Famiglia.

L'avv.ssa Cocchi ha diretto i lavori della Commissione Droit de la presse e des medias.

Il tema, attualissimo, era incentrato su come conciliare la libertà d'impresa e il servizio pubblico.

Non ha tenuto una sessione di lavoro, ma ha impostato i lavori futuri la nuova Commissione, Diritto dell'Arte, diretta dall'avv. Pizzi, cui vanno tutti i nostri auguri e auspici a un'interessante e simpatico gruppo di lavoro che si sta formando.

CONVEGNO FBE A MARSIGLIA

di Guido Clausi-Schettini

Il 20, 21 e 22 ottobre scorsi si è tenuta a Marsiglia la riunione intermedia della FBE, nell'ambito del Congresso Nazionale degli Avvocati francesi.

Il 20 ottobre ha aperto i lavori il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Marsiglia, che ha sottolineato l'importanza della formazione continua, che in Francia diverrà obbligatoria a partire dal 1° gennaio prossimo.

Per gli avvocati francesi il Congresso Nazionale è, infatti, un'occasione di aggiornamento professionale, essendo previsti numerosi seminari e incontri.

Ha poi preso la parola Jean François Arrue, Presidente della FBE, che ha evidenziato come la questione della formazione degli avvocati debba essere trattata non solo a livello nazionale ma in una prospettiva europea.

Il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Bilbao, Nazario Oleaga Paramo, ha successivamente effettuato un rapido esame dei percorsi formativi nei diversi paesi, sottolineando come la formazione permanente cominci a istituirsi un po' ovunque in Europa.

E' seguita la relazione di Thierry Goegebeur, già Presidente dell'Ordine degli avvocati di Bruges e Vice Presidente della Commissione Formazione-Stage della FBE, che ha illustrato come dalla formazione iniziale (universitaria e post universitaria – pratica professionale) si sia passati alla formazione permanente. Quest'ultima è imposta dalla crescente complessità del mondo contemporaneo, nel quale specializzazione e formazione vanno necessariamente di pari passo.

Non mancano comunque esempi storici di avvocato specializzato.

La specializzazione tradizionalmente più nota al grande pubblico è quella del penalista. Tutti riconoscono, infatti, la figura del grande avvocato d'assise, presente anche in opere letterarie e film.

Sulla formazione degli avvocati spagnoli ha riferito Inigo Nagore, coordinatore della Commissione Formazione-Stage della FBE, evidenziando come sia in corso un processo di modifica del tradizionale percorso formativo. La prospettiva futura è quella di renderne più vario il contenuto rispetto al percorso classico, comunque incentrato sul momento iniziale della vita professionale.

E' seguito un messaggio registrato di Julian Lonbay, Presidente della Commissione Formazione-Stage del CCBE, secondo il quale l'influenza europea sui percorsi formativi è sempre più pregnante anche se il trattato riserva tale materia alle prerogative delle leggi nazionali. La libertà di insediamento nell'ambito della Comunità Europea suggerisce peraltro un percorso formativo analogo per i diversi Stati, in quanto la convergenza sulla formazione comune agevolerà certamente lo scambio tra i paesi membri.

Joana Reis, Vice Presidente del Conselho Districtal do Porto, ha riferito che nel suo paese gli avvocati non seguono un processo di formazione obbligatoria.

Vi sono comunque dei percorsi formativi post universitari organizzati soprattutto dagli Ordini professionali.

In Portogallo, gli avvocati più giovani considerano la formazione come un obbligo morale e seguono attivamente i percorsi formativi.

Gerlinde Fishedick dell'Ordine degli avvocati di Celle ha esposto la situazione tedesca.

A partire dal 1930, in Germania si sono affermate le specializzazioni. Inizialmente solo chi aveva esercitato per almeno cinque anni poteva ottenerne una.

Nel 1932 solo 150 avvocati su 19.000 esercenti la professione erano specializzati. Si trattava essenzialmente di avvocati esperti in diritto fiscale.

Nel 1934 le specializzazioni furono abolite. Si delineò allora la figura del consulente fiscale, non avvocato.

Dopo alterne vicende, le specializzazioni sono state reintrodotte nel 1997.

Esistono a tutt'oggi sette specializzazioni: fiscale, penale, famiglia, amministrativo, legislazione sociale, lavoro, fallimentare. Per ottenere la specializzazione bisogna essere avvocati da almeno tre anni e dimostrare di avere trattato un certo numero di casi nella specifica materia. Esiste poi un corso al termine del quale è previsto

un esame.

Attualmente vi sono quasi 19.000 avvocati specialisti, dei quali circa 3.700 fiscalisti, 1.100 amministrativisti, 1.000 penalisti, 6.000 specializzati in diritto di famiglia, 6.000 specializzati in diritto del lavoro, 800 specializzati in legislazione sociale, 240 specializzati in diritto fallimentare.

Ha poi preso la parola Pierre Lafont, avvocato di Montpellier e Presidente della Commissione Formazione del Consiglio Nazionale Forense, che ha trattato il tema della specializzazione in Francia. In questo paese, la prima legge in materia è stata introdotta nel 1990.

Per acquisire la specializzazione occorre partecipare per almeno due anni a un corso di formazione continua, che prevede anche delle verifiche periodiche.

Esistono anche dei percorsi alternativi per ottenere la specializzazione, in quanto si può ottenere l'attestato di specialista anche sostenendo un esame. Le modalità sono stabilite dal Consiglio Nazionale Forense. L'esame contempla aspetti teorici e pratici.

In Francia esistono quindici specializzazioni riconosciute.

E' poi intervenuta Annka Dietrich, Presidente dell'Ordine degli avvocati di Basilea. In Svizzera non ci sono ancora specializzazioni riconosciute. L'autodichiarazione della specializzazione non è ritenuta ammissibile, in quanto si presta ad abusi. Le aree di specializzazione che si sono individuate sono: famiglia, successioni, lavoro, diritto immobiliare, assicurazioni, penale. Il percorso per la specializzazione è attualmente affidato ad associazioni private di avvocati.

E' seguito l'intervento dell'avv. Giuseppe Meterangelis di Foggia, che ha dato lettura della relazione dell'avv. Guido De Rossi, Presidente del locale Ordine, impossibilitato a partecipare al Congresso per impegni professionali. In particolare, è stata stigmatizzata la mancanza in Italia di una specifica normativa sulla specializzazione. La formazione continua e la specializzazione costituiscono, pertanto, una sorta di "zona franca" nella quale si muovono, spesso in maniera approssimativa, numerose "entità" tra le quali associazioni, gruppi economici e, addirittura, soggetti privati. Il dispositivo dell'art. 13 del Codice deontologico diviene allora una semplice sollecitazione o forse solo un auspicio.

Le residue speranze, dopo le molte delusioni del passato, sono quindi affidate al recente disegno di legge sulla riforma dell'Ordinamento professionale, che prevede l'esclusione dall'Albo per il professionista che non ottemperi al dovere di aggiornamento e, parallelamente, l'istituzione di scuole di alta formazione per professionisti e tirocinanti.

L'avvocato lituano Arunas Sarka ha riferito che negli stati baltici (Estonia, Lettonia, Lituania) non c'è un'unica figura di avvocato, ma diverse figure professionali.

L'assistente dell'avvocato può patrocinare dopo un anno, con il permesso dell'avvocato. Ogni avvocato non può avere più di tre assistenti, salvo che non dimostri di poterne formare un numero maggiore in considerazione della mole di lavoro. Tutti gli assistenti devono presentare delle relazioni semestrali all'Ordine degli Avvocati.

Philip Moser ha infine relazionato sulla situazione dell'Inghilterra e del Galles, ove le specializzazioni non sono regolate normativamente, mentre la situazione è diversa in Irlanda e Scozia.

Le specializzazioni dei *solicitors* sono attribuite dalle associazioni professionali e analoga è la situazione per i *barrister*.

E' seguito un dibattito, moderato dal Presidente uscente FBE, Ubrich Scharf, nel corso del quale le ragioni a favore della specializzazione sono state espone dal Mirko Ross, Segretario Generale FBE, mentre la tesi opposta è stata sostenuta da Michael Auer, Vice Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vienna.

La giornata di lavori del 21 ottobre successivo è stata aperta da Jean François Arrue Presidente dell'FBE, che ha poi dato la parola al Segretario Generale dell'Ordine degli Avvocati di Zurigo, Mirko Ros, e a Javier Diago dell'Ordine degli Avvocati di Biscaglia. I due relatori hanno illustrato le campagne pubblicitarie studiate e poste in essere degli Ordini di appartenenza nell'interesse dell'avvocatura locale (pubblicità istituzionale e funzionale). Si tratta di un'esigenza avvertita nella società dei *media* per chiarire e definire il ruolo e le prerogative dell'avvocato agli occhi dei soggetti che possono eventualmente fruire delle sue prestazioni. Tali soggetti finiscono dunque per essere assimilati ai consumatori.

E' successivamente intervenuto Jonathan Goldsmith, Segretario Generale del CCBE, il quale ha richiamato

il dibattito sull'inclusione o meno degli avvocati nella Direttiva della Comunità Europea sui servizi. Tale Direttiva inibisce agli stati membri di porre un divieto assoluto di pubblicità. Ciò non esclude che la pubblicità possa essere regolamentata, come peraltro già accade nella maggioranza dei paesi europei.

E' seguita la relazione di Jean Marie Burguguru, Presidente dell'Ordine degli avvocati di Parigi. In Francia la pubblicità è autorizzata a condizione di essere discreta.

Ci si domanda quale tipo di strumento sia consentito. Certamente lo sono le targhe, la carta intestata, i biglietti da visita, internet. L'invio di *news letters* è permesso, purché rivolto a clienti già conosciuti. E' vietata la pubblicità comparativa e quella denigratoria. E' assolutamente vietato rivelare il nome dei clienti, nonostante il consenso di questi ultimi. Peraltro, una recente disposizione normativa impone allo Stato e agli enti pubblici che si avvalgono di un avvocato di rispettare le norme sui contratti pubblici. Dovranno pertanto essere chiesti al legale i casi analoghi precedentemente patrocinati per altri clienti.

Si tratta di una disposizione in evidente contrasto con la disciplina sulla pubblicità

In Francia è oggi molto diffusa la Pubblicità funzionale degli Ordini per promuovere la categoria, soprattutto nell'ottica di farne conoscere le possibili prestazioni. Spesso le persone pensano all'avvocato solo quando devono promuovere una causa, dimenticando le funzioni di consulenza e conciliazione.

La situazione italiana è stata riferita dall'avv. Fabio Florio, Presidente dell'Ordine degli avvocati di Catania, che ha fatto cenno alla distinzione introdotta dal codice deontologico tra pubblicità (vietata) e informazione (consentita) per evidenziare il mutato atteggiamento dell'avvocatura italiana nel rapporto con il potenziale cliente/consumatore.

Molto interessante è stata la relazione di Natalia Pereveseva dell'Ordine degli avvocati di Mosca. In Russia la pubblicità deve essere veritiera: non può essere, ad esempio, decantata una percentuale di vittorie del 100%, come si legge in un annuncio mostrato ai congressisti. La relazione è stata infatti corredata da numerose immagini fotografiche su singolari forme di pubblicità utilizzate da avvocati di Mosca (ad esempio manifesti o addirittura scritte sui muri della città, oppure un furgone con insegne pubblicitarie parcheggiato fuori dal carcere; tale mezzo veniva anche adibito al ricevimento della clientela, composta presumibilmente dai parenti dei reclusi).

E' poi intervenuta Colette Gryson, già Presidente dell'Ordine di Bruges, che ha riferito come, prima del 1999, in Belgio la pubblicità fosse assolutamente vietata. Successivamente, si è assistito ad una parziale liberalizzazione. Attualmente i principi ispiratori del messaggio pubblicitario consentito sono quelli di dignità e verità.

Michael Cosgrave, già Presidente della F.B.E. e della Devon & Exeter Law Society, ha riportato che le regole in Inghilterra e Galles sono contenute in una disposizione del 2001, con alcune modifiche introdotte nel 2003.

Le tariffe possono essere pubblicizzate, ma devono essere comprensive di IVA, per non trarre in inganno il potenziale cliente.

Le informazioni fornite devono essere chiare e veritiere. Per esempio, sempre restando alle tariffe, occorrerà specificare se le spese sono incluse o escluse dal prezzo indicato.

E' previsto che si debbano indicare i nomi dei soci dello studio. Se sono più di venti, per non gravare la carta intestata di numerosi nominativi, si potrà indicare che la lista dei soci è disponibile presso lo studio. Per i *solicitors* (consulenti legali) è vietata qualsiasi indicazione che possa riferirsi alla figura del *barrister* (avvocato d'udienza). Ogni società di professionisti può dettare ulteriori regole per i propri iscritti.

Jaume Alonso Cuevillas, già Presidente dell'Ordine degli avvocati di Barcellona e Vice Presidente dell'FBE, ha descritto l'evoluzione della disciplina della pubblicità in Spagna ed in particolare in Catalogna, ove vige una liberalizzazione pressoché assoluta. Si sono semplicemente adeguate alla categoria degli avvocati le limitazioni previste per la pubblicità commerciale.

L'Ordine di Barcellona si è anche adoperato per una campagna pubblicitaria istituzionale, anche perché in Spagna gli avvocati soffrono la concorrenza di numerose altre categorie professionali. Il relatore ha mostrato numerose immagini di tale campagna, alcune di forte impatto e non dissimili da quelle della pubblicità delle aziende.

Le conclusioni sul tema sono state tratte da Jean-François Arrue, che ha evidenziato come la pubblicità modifica radicalmente il tradizionale rapporto tra avvocato e cliente, ove era quest'ultimo a domandare al primo di essere assistito, mentre con l'avvento della pubblicità è l'avvocato a chiedere al potenziale cliente di rivolgersi a lui.

Nel pomeriggio i lavori sono proseguiti affrontando il tema dell'assicurazione sulla responsabilità civile

professionale, con la relazione introduttiva di Fernando Moeykens, Presidente della Commissione delle assicurazioni professionali della FBE.

La Federazione si occupa del tema dell'assicurazione per la responsabilità professionale fin dal 1994. I rischi professionali non sono gli stessi nei vari paesi europei. Infatti, diversi sono i sistemi giuridici, la funzione dell'avvocato e i livelli economici nei diversi paesi. Questo ha impedito di trovare, a tutt'oggi, una soluzione per i legali che operano nei diversi paesi, negoziando una polizza comune, valida in tutti gli stati europei.

Jonathan Goldsmith, Segretario Generale del CCBE, ha evidenziato come, se gli avvocati saranno inclusi nella Direttiva della Comunità Europea sui servizi, l'assicurazione diverrà obbligatoria per tutti i paesi membri.

Gli assicuratori sono contrari all'introduzione dell'obbligatorietà, in quanto i rischi sono difficilmente quantificabili in relazione ai diversi ordinamenti vigenti nei vari stati, che contemplan prestazioni e addirittura figure professionali molto eterogenee.

La CCBE ha stabilito delle norme minime nel tentativo di stabilire una disciplina unitaria per le varie situazioni presenti in Europa.

In considerazione della possibilità di esercitare nei diversi Stati membri è auspicabile la creazione di una polizza che possa seguire il legale nei diversi Stati membri.

L'assicurazione stipulata in un paese, infatti, non copre l'attività svolta dall'avvocato che esercita anche in un altro paese. L'avvocato deve quindi munirsi di una polizza assicurativa per ogni paese in cui esercita la propria attività.

Leo Bouteligier del Foro di Anversa (Belgio) ha riassunto la situazione nei vari paesi europei. Gli obiettivi comuni dell'assicurazione sono i seguenti:

- 1) protezione del cliente
- 2) “ del legale
- 3) “ dell'immagine degli avvocati

In alcuni paesi, tra i quali l'Italia, l'assicurazione professionale non è ancora divenuta obbligatoria, mentre è auspicabile che l'obbligatorietà della copertura sia presto estesa a tutti gli stati europei.

Sulle prospettive comuni di valutazione del rischio derivante da responsabilità professionale hanno infine riferito due funzionari delle assicurazioni AON, evidenziando la difficoltà di individuare il pregiudizio effettivamente subito dal cliente.

Si è inoltre segnalata la diversità dei settori di attività nei vari stati e la frequenza variabile delle richieste di risarcimento, a seconda delle condizioni socio-economiche del paese.

I lavori congressuali si sono conclusi il 22 ottobre con le riunioni delle diverse commissioni e l'Assemblea Generale Straordinaria, nell'ambito della quale hanno riferito i Presidenti delle diverse commissioni di studio.

Il Presidente della FBE, Jean François Arrue, ha chiuso i lavori, dando appuntamento ai congressisti a Zurigo il 19 e 20 maggio 2006 per il Congresso Generale.

PREMIO ENRICO REDENTI

L'ATTRIBUZIONE DEL PREMIO "ENRICO REDENTI" (ovvero il diritto processuale civile tra radici e futuro presente).

di Lea Querzola*

Se davvero esistesse la macchina del tempo, chi ha partecipato lo scorso 14 ottobre alla consegna del premio in epigrafe, e lo avesse fatto intimamente e con gioia, avrebbe detto che quella fosse in funzione. In un tiepido pomeriggio di inizio autunno, varcata la soglia dell'Accademia Filarmonica di Bologna, nel pieno centro storico della città petroniana ed a pochi passi da quella che fu la dimora dello studioso cui il premio è intitolato, il salto dal terzo millennio ai secoli passati è immediato, e si direbbe quasi brusco, se non fosse per la delicatezza della scenografia nella quale ci si immerge. Circondati da questa atmosfera ovattata, percorrendo le ampie broccate stanze che conducono alla Sala Mozart, cui fanno da preludio ed ingresso spartiti autografi e prove d'esame del musicista che dell'Accademia fu ospite e studente, ci accoglie il presidente della Fondazione Redenti, prof. Federico Carpi, che introduce la cerimonia di premiazione; alla presenza, tra gli altri, del preside della facoltà di giurisprudenza di Bologna, prof. Stefano Canestrari, delle signore Graziana Redenti Predi e Mina Carnacini, e dell'avv. Umberto Fratta, segretario della Fondazione Redenti.

Il prestigioso premio "Enrico Redenti", che già fu attribuito ad Arturo Carlo Jemolo, Niceto Alcalá Zamora, Enrico Tullio Liebman, alla memoria di Salvatore Satta e infine ad Elio Fazzalari e a Marcel Storme, viene attribuito in questa occasione *ex aequo* a due giovani studiosi che fanno onore alle autorevoli scuole cui appartengono, di cui rinnovano i fasti. L'autorevole ed internazionale commissione, composta da Loïc Cadiet, Gerhard Walter e Carmine Punzi, ha ritenuto

di premiare gli imponenti lavori di Elena Zucconi Galli Fonseca e di Stefano Recchioni.

La prima, stimata ed apprezzata docente della Facoltà giuridica bolognese (non solo dai colleghi ma da quei giudici severissimi ed imparziali che sono gli studenti che seguono appassionatamente i suoi corsi), ha dato alle stampe e riceve il premio per una imponente monografia, dal riduttivo titolo "La convenzione arbitrale rituale rispetto ai terzi", ove l'autrice si muove disinvoltamente sul piano della teoria generale del diritto, tanto sostanziale come processuale, non potendo essere altrimenti in un'opera che si proponga di sviscerare il tema del dispiegamento di efficacia soggettiva del patto arbitrale, partendo dalla nozione redentiana di legittimazione a compromettere. Nelle parole di ringraziamento e sensibilmente partecipate della studiosa, si è esaltato quell'effetto di escursione a bordo di un'immaginaria macchina del tempo su cui siamo saliti per un breve tragitto; così come nella sede dell'Accademia Filarmonica che ci ospitava sono reperibili i manoscritti mozartiani, Elena Zucconi ha ricordato come, nella vicina sede in via Guido Reni della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, di cui la premiata è insostituibile segretaria di redazione, siano rintracciabili scritti di pugno del maestro scomparso che, nell'inevitabile scorrere dei decenni e delle stagioni, fanno respirare a chi varchi la soglia della rivista un'aria di perpetua continuità con il passato e di comunanza di spirito e di inclinazioni con gli studiosi che quelle stesse stanze del pensiero, anche se materialmente collocate altrove a seconda delle epoche storiche, han-

no animato e solcato.

Stefano Recchioni, esponente della scuola processualciviltistica romana, vince il premio per l'ultimo dei suoi lavori monografici, dedicato a "Il processo cautelare uniforme". La monografia, anche questa monumentale, riprende il tema calamandreiano, antico e sempre nuovo, della tutela cautelare, per ripercorrerne esaustivamente e criticamente fondamenta e profili, traghettandolo dalle origini al futuro prossimo attraverso un'analisi sistematica che, a buon diritto, può considerarsi opera di riferimento sul tema, insieme a quella immortale del maestro fiorentino.

Consegnati i premi, assistiamo alla piacevolissima esecuzione di un concerto di musiche mozartiane ad opera dei Musicisti dell'Accademia, orchestra che affianca giovani musicisti a più affermati colleghi, prima di ritrovarci, come amava dire lo stesso Redenti, a mensa comune.

La macchina del tempo, però e fortunatamente, non esiste. O meglio, esiste solo nella fantasia e nell'animo di chi sa percepire ed amare il donde viene e può solo tentare di immaginare dove quell'atmosfera condurrà. Usciti dall'Accademia, il ritorno al futuro è repentino: si riaccendono immediatamente i cellulari e si sale su auto e moto per recarsi rapidamente altrove, non si sa mai si dovesse perdere qualcosa della corsa un po' folle in cui tutti vortichiamo come in un frullatore. Felici ed emozionati, tuttavia, per chi abbiamo visto coronare anni di serio impegno e devozione allo studio con l'iscrizione del proprio nome in una rosa i cui petali non conosceranno caduta.

*Avvocato, dottore di ricerca in diritto processuale civile dell'Università di Bologna.

DISCIPLINA FORENSE

a cura di Giovanni Berti Arnoaldi Veli

A) CASI DI NON LUOGO A PROVVEDERE E ARCHIVIAZIONE:

(periodo dal 1° giugno 2004 al 31 marzo 2005)

Riferisce il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sull'esposto presentato dall'avv. * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli,

premesso in fatto

- che con lettera raccomandata a mani recapitata in data 21 novembre 2003 l'avv. * si rivolgeva al Consiglio lamentando il fatto che l'avv. * aveva, a suo dire, usato espressioni sconvenienti nei suoi confronti in atti giudiziari depositati in due cause che contrappongono clienti dell'avv. * all'avv. * personalmente e, richiamati i doveri di verità, lealtà e correttezza della classe forense, richiedeva al Consiglio di “*valutare la condotta dell'avv. **” e di “*attivarsi per dirimere la vicenda*” (così ancora, letteralmente, nella memoria depositata il 14 giugno 2004);
- che, in sede di interrogatorio reso al Consigliere relatore in data 13 giugno 2004, l'avv. *, nel confermare di ritenere che l'avv. * avesse utilizzato nei propri atti espressioni sconvenienti, irrispettose ed aggressive, precisava tuttavia che sua intenzione era “*non quella di promuovere o coltivare un esposto, ma quella di richiedere l'intervento del Consiglio per una composizione amichevole della questione*”;
- ciò premesso,

osserva quanto segue.

Non è rilevante ai fini dell'accertamento disciplinare l'oggetto della lite che contrappone l'avv. * ai clienti dell'avv. *; in altre parole, non assume alcuna rilevanza, in questa sede, la questione se il credito azionato dall'avv. * sia eccessivo o meno: ciò è oggetto di accertamento giudiziale nelle cause in corso, così come oggetto di accertamento penale è la questione se l'avv. * abbia, o meno, subito un raggirio dal proprio cliente, che si sarebbe spacciato per un'altra persona.

Del pari, è estranea a questa sede la possibilità di conciliazione delle cause pendenti fra l'avv. * ed i clienti dell'avv. *, possibilità che i difensori delle parti contrapposte coltiveranno – se lo riterranno – nelle sedi dovute, vale a dire nell'ambito delle cause in corso ovvero a margine di esse, stragiudizialmente; in ogni caso, il Consiglio dell'Ordine Forense non è un organismo utilizzabile per la risoluzione alternativa delle controversie, ma una istituzione preposta ad attività tipiche e comunque diverse da quella di rendersi tramite per la eventuale conciliazione di controversie giudiziali. Quel che rileva in questa sede, al netto delle considerazioni svolte tanto dall'avv. * quanto dall'avv. * sul merito delle cause pendenti, è solamente se le espressioni utilizzate dall'avv. * nei propri atti, con diretto riferimento all'avv. * ed al suo operato, possano dirsi rilevanti sotto il profilo disciplinare.

In via preliminare, va rilevato che, nonostante quanto a più riprese precisato dall'avv. *, e cioè che egli non intende promuovere un procedimento disciplinare nei confronti del collega ma solamente richiedere l'intervento conciliativo del Consiglio, non è possibile qualificare la segnalazione pervenuta dall'avv. * se non come formale esposto disciplinare nei confronti dell'avv. *. Esperito infruttuosamente, come è stato nella fattispecie da parte del Consiglio, il tentativo di conciliazione fra i colleghi, la segnalazione (che diventa automaticamente ed inevitabilmente “esposto”) di comportamenti di un avvocato che si assumono contrari od incongrui rispetto ai doveri deontologici impone al Consiglio dell'Ordine di coltivare l'azione disciplinare, anche in considerazione del fatto che l'attività del Consiglio è rivolta alla tutela non tanto degli avvocati interessati al singolo esposto, quanto a quella del buon nome dell'intera classe forense, nell'interesse di tutti gli iscritti e dei cittadini.

L'avv. * ha lamentato “*che la difesa svolta dall'avv. * sia stata aggressiva nei miei confronti, mentre mi sarei aspettato un atteggiamento diverso, da parte di un collega, in ossequio al principio di colleganza*”; nel particolare, ha poi lamentato l'utilizzo, fra le altre, delle espressioni “*mala fede*”, “*deplorable*” e “*contrasto con i principi*”.

generali di buona fede e correttezza professionali”, usate in più occasioni dall’avv. * nei suoi atti, con diretto riferimento all’operato dell’avv. *.

Con riguardo al primo aspetto, va senz’altro respinta l’idea che un avvocato, trovandosi ad avere quale controparte sostanziale un altro legale, debba nei suoi confronti contenersi in modo diverso da come farebbe se la controparte non fosse un avvocato. Il dovere di colleganza attiene – appunto – i rapporti fra colleghi, entrambi impegnati nell’esercizio dell’attività di difesa dei rispettivi clienti, e non riguarda i rapporti che un avvocato si trova ad avere nei confronti di una controparte che sia, incidentalmente, anch’essa avvocato, poiché quest’ultimo si trova coinvolto nel processo nella sua qualità di parte e non in quella di difensore. Di più, sarebbe passibile di patrocinio infedele e di addebito disciplinare l’avvocato che, trovandosi quale controparte un avvocato, si contenesse processualmente con un riguardo tale da menomare le ragioni del proprio cliente.

Resta dunque da analizzare se le espressioni usate nei propri atti dall’avv. * possano, o meno, dirsi sconvenienti e disciplinarmente rilevanti, con la precisazione che – in questo caso – a nulla rileva la qualità di parte ovvero di difensore del soggetto cui le espressioni sono rivolte, giacché è del pari rilevante sotto il profilo disciplinare che espressioni di tal genere vengano da un avvocato utilizzate con riferimento alla controparte sostanziale ovvero al collega avversario.

A tale proposito, si ritiene che l’attenzione debba circoscriversi alle espressioni in particolare richiamate dall’avv. * e di cui sopra, apparendo ogni altra espressione utilizzata dall’avv. * nei propri atti e nelle proprie corrispondenze continente rispetto alla propria difesa, foss’anche aggressiva ma comunque non tale da travalicare i limiti di un pur vibrato esercizio delle attività defensionali. Ma la *vis polemica* non è trascolorata nell’insulto gratuito, ed è rimasta oggettivamente connessa ad una tesi difensiva che, in quanto tale, è discutibile (ed è in effetti discussa, contrastata dall’avv. *, nelle cause in corso), ma non sindacabile in sede disciplinare: si tratta di un giudizio di parte, discutibile, ma relativo ad una condotta che è all’esame del Tribunale, e che può in quella sede essere lecitamente fatta oggetto di critica.

Per tali motivi il Consiglio, non ravvisando nei fatti esposti elementi di rilevanza disciplinare, delibera non aver luogo a provvedere sull’esposto.

(adunanza del giorno 23 giugno 2004)

* * *

Riferisce il Consigliere Giovanni Berti Arnoaldi Veli sull’esposto e ricorso in prevenzione presentati dalla dott. * nei confronti dell’avv. *. Il Consiglio, udita la relazione svolta dal Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli,

premessi in fatto

- che con esposto, a valere anche quale ricorso in prevenzione, pervenuto in data 12 marzo 2004, la dott. * ha richiesto al Consiglio dell’Ordine Forense l’assunzione di provvedimenti disciplinari a carico dell’avv. * per avere questi tenuto, nei suoi confronti, un “*comportamento vessatorio e anti professionale, che appare sprezzante dei principi deontologici della professione e, come tale, pericolosamente nocivo per l’intera categoria*”;

- che, in particolare, l’esponente - debitrice di un creditore assistito dall’avv. * - ha lamentato che quest’ultimo avrebbe coltivato nei suoi confronti una procedura espropriativa mobiliare nonostante la definizione stragiudiziale della questione formalizzata nel frattempo;

- ciò premesso, osserva quanto segue.

Va innanzitutto premesso che quello che l’esponente definisce un “*accordo transattivo e definitivamente risolutivo*”, tale certamente non è: il tenore letterale dello stesso impone di qualificarlo come un regolamento per una dilazione di pagamenti, e non un accordo avente natura transattiva. Con esso, infatti, le parti hanno regolato alcuni pagamenti che la debitrice dott. * si impegnava ad effettuare; in nessun punto della scrittura si precisa che i pagamenti rateali che la debitrice si impegnava a versare avrebbero complessivamente costituito un versamento a saldo e stralcio; al contrario, è espressamente previsto che l’ultima rata sarebbe stata accettata “*in conto del capitale*” (laddove, per le rate precedenti, si era specificato che i versamenti sarebbero stati imputati “*in conto e a saldo*” delle spese, prima, e degli interessi, poi). Si deve quindi concludere a tal riguardo che anche quando i pagamenti rateali offerti dalla esponente si saranno conclusi, la posizione debitoria di costei non si sarà esaurita, tanto è vero che i 25 effetti consegnati sono stati espressamente accettati “*in conto del maggior debito*”.

Per quanto attiene alla quantificazione delle spese legali dell’avv. *, che l’esponente contesta essere stata

superiore all'importo esposto in occasione della sottoscrizione del presunto "accordo transattivo", si può solamente osservare che detta scrittura non contiene alcuna determinazione delle spese legali, che la debitrice si impegnava in ogni caso a saldare interamente. Dalla memoria depositata in questa sede dall'avv. *, si è comunque appreso che lo stesso ha provveduto a richiedere al Giudice dell'Esecuzione la liquidazione delle spese di procedura, e pertanto la valutazione della loro congruità verrà effettuata nella sede giudiziale, con tutte le garanzie del caso anche per la parte debitrice.

Il regolamento sottoscritto prevedeva che, in costanza dei pagamenti rateali, sarebbe stata cura dell'avv. * evitare che i beni già pignorati potessero andare concretamente in vendita, fermo restando che quest'ultimo avrebbe comunque compiuto tutte le attività necessarie ad evitare la estinzione della procedura. L'avv. * depositava quindi l'istanza di vendita, seguita da un'istanza di rinvio della vendita dei beni pignorati. L'istanza veniva accolta, ed il rinvio concesso sino al 1° marzo 2004. Il 2 marzo 2004, cioè il giorno successivo alla scadenza del termine di rinvio, un incaricato dell'Istituto delle Vendite Giudiziarie si presentava con solerzia all'abitazione della debitrice; non reperito alcuno *in loco*, lasciava un biglietto con il quale avvertiva che sarebbe ripassato in una data successiva ed imprecisata. Appresa la circostanza, l'avv. * depositava il giorno seguente, 3 marzo 2004, una ulteriore istanza di rinvio, che veniva tuttavia rigettata dal Tribunale; depositava quindi in seguito istanza di riduzione del pignoramento, in esito alla quale il Tribunale ha fissato l'udienza del 30 settembre 2004, nel frattempo comunque differendo la prosecuzione delle operazioni di vendita.

Non ritiene questo Consiglio che la condotta dell'avv. *, anche con riguardo a quanto sopra esposto, possa essere passibile di alcun addebito disciplinare. Lo stesso non aveva infatti assunto l'impegno di rinunciare ovvero di sospendere la procedura esecutiva, essendo anzi stata espressamente prevista la coltivazione della procedura, proprio al fine di evitarne l'estinzione d'ufficio. L'impegno che il legale aveva assunto era quello di impedire che si potesse giungere alla vendita forzata dei beni che erano stati pignorati, il che - in effetti - non è avvenuto nella circostanza, essendo tuttora la vendita differita a data da destinarsi.

Il ritardo di un solo giorno nel rinnovare l'istanza di rinvio della vendita non appare significativo, posto - da un lato - che l'istanza, anche qualora fosse stata depositata prima della scadenza del primo termine di rinvio, sarebbe stata verosimilmente rigettata (così come lo è stata l'istanza depositata il 2 marzo 2004), e che - dall'altro - l'accesso dell'incaricato dell'Istituto Vendite era finalizzato non alla concreta vendita dei beni, bensì al loro asporto ovvero, verosimilmente e come di prassi, ad una ricognizione in vista dell'asporto (come testimoniato dal fatto che l'incaricato, pur avendone tutti i poteri, non ha proceduto nell'occasione all'apertura forzata dell'abitazione). In ogni caso, l'impegno assunto dall'avv. * era quello di evitare l'effettuazione della vendita e non anche di tutti gli atti - compreso l'eventuale asporto (nel concreto comunque non eseguito) - preliminari e prodromici alla vendita.

Per tali motivi il Consiglio, non ravvisando nei fatti esposti elementi di rilevanza disciplinare, delibera non aversi luogo a provvedere sull'esposto e, avendo l'avv. * documentato di avere richiesto in sede giudiziale la liquidazione delle spese legali di procedura, delibera di porre agli atti il ricorso in prevenzione.

(adunanza del giorno 28 giugno 2004)

* * *

Riferisce il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sull'esposto presentato dall'avv. * del foro di * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione svolta dal Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, premesso in fatto

- che con esposto pervenuto in data 11 novembre 2003 l'avv. * ha richiesto l'assunzione di provvedimenti disciplinari a carico dell'avv. * per avere questi, in sintesi:

a) inviato al dott. *, figlio dell'esponente e da questi legalmente assistito, una lettera con la quale l'avv. *, nell'interesse di un proprio assistito, addebitava ("*molto temerariamente*", a parere dell'avv. *) il dott. * di responsabilità professionale; promosso, in seguito, nei confronti del dott. * una causa civile asseritamente infondata e temeraria, ed avere affermato negli atti di tale causa circostanze non rispondenti al vero;

b) utilizzato nel testo della suddetta lettera espressioni aventi "*carattere intimidatorio*", dirette ad addirittura minacciare "*l'incolumità personale*" del dott. *, a valenza potenzialmente estorsiva, con rilevanza finanche penale;

c) utilizzato, negli atti difensivi della causa che è stata in seguito promossa dall'avv. * contro il dott. * innanzi al

Tribunale civile di *, espressioni offensive e sconvenienti, sia nei confronti del dott. * sia in quelli del suo difensore avv. * sia ancora in quelli del Tribunale di *;

d) avere violato il “dovere di competenza” dettato dall’art. 12 del codice deontologico, per avere promosso una causa civile in una materia (consulenza finanziaria e gestioni patrimoniali) nella quale, a dire dell’esponente, l’avv. * sarebbe “*sprovveduto*” e “*imperito*”;

- ciò premesso, osserva quanto segue.

Si ritiene innanzitutto di premettere che l’avv. *, nella memoria depositata al Consiglio, ha chiarito che nella lettera che egli inviò al dott. * il nome della sig.ra *, moglie del proprio assistito sig. *, è stato speso esclusivamente per errore, tanto che il successivo giudizio civile è stato promosso solamente per mandato e nell’interesse del sig. *. In ogni caso, l’erronea spendita del nome della sig.ra * rimane questione priva di rilevanza disciplinare, il cui unico effetto avrebbe potuto essere – nel caso (comunque poi non verificatosi) in cui la causa fosse stata promossa anche nell’interesse di costei – di esporre l’attore alla reiezione della domanda con condanna alle spese di lite.

Del pari, non assume rilevanza in sede disciplinare la fondatezza ovvero la infondatezza delle domande che l’avv. * ha formulato in sede giudiziale, nell’interesse del proprio cliente, nei confronti del dott. *: non può integrare colpa disciplinare il promuovere una azione giudiziale la cui fondatezza sarà valutata, e giudicata, dall’autorità giudiziaria, con ogni conseguente statuizione a carico della parte che risulterà soccombente.

Per venire agli aspetti rilevanti in questa sede, prioritaria attenzione va posta al contenuto della lettera inviata dall’avv. * al dott. *, poste le gravissime accuse che – in relazione a tale contenuto – l’avv. * muove all’operato dell’avv. *, il quale avrebbe, con tale lettera, addirittura posto in essere un’azione estorsiva e minacciato gravemente il dott. *, nella sua stessa incolumità personale.

Tuttavia, il contenuto letterale della frase incriminata (“*Il sig. *, prima di assumere qualsiasi iniziativa nei suoi confronti, è disponibile ad esaminare una ragionevole purchè sollecita proposta di risarcimento del grave danno subito*”) esclude la fondatezza della chiave di lettura offerta dall’avv. *, che appare inverosimile ed avventata: le espressioni utilizzate appartengono alla più classica prosa forense, cui l’avvocato ricorre quando introduce alla controparte la proposta di una definizione stragiudiziale, e nemmeno una lettura in controtuce potrebbe scorgervi elementi di minaccia – addirittura della incolumità personale – ovvero di estorsione.

L’esponente ha inoltre invocato l’intervento sanzionatorio del Consiglio ravvisando una colpa deontologica dell’avv. * per aver violato il dovere di verità, affermando consapevolmente fatti inveritieri. A tale proposito, si rileva che è dovere deontologico dell’avvocato – affermato da sempre dalla giurisprudenza degli Ordini circondariali e del C.N.F., e da ultimo ribadito dall’art. 20 del codice deontologico – evitare l’uso di espressioni sconvenienti e offensive nei confronti di colleghi, di magistrati e delle controparti. Ciò naturalmente non significa che l’avvocato non possa usare fermezza, e anche durezza nell’esercitare il ministero di difensore del proprio cliente, nel cui interesse egli ha il diritto, ed anzi il dovere, di evidenziare senza timori e con chiarezza i fatti rilevanti ai fini del giudizio. Nel far questo, egli può anche fare affermazioni sgradevoli per la controparte, che sono però lecite se e in quanto trovino un nesso con la controversia in corso e siano esplicitazione del diritto di difesa. Quello che non è consentito all’avvocato è invece l’uso di espressioni sconvenienti o gratuitamente offensive della dignità della controparte.

Nel caso in esame, gli atti redatti dall’avv. * contengono espressioni indubbiamente forti e polemiche nei confronti della parte avversa, peraltro in misura non maggiore a quella dosata dall’avv. * nei suoi scritti con riferimento al collega avversario (al quale, oltre tutto, l’avv. * ha scritto in raccomandata con ricevuta di ritorno, strumento che la costante giurisprudenza del C.N.F. ha ribadito essere non consono alla corrispondenza fra colleghi).

In ogni caso, le espressioni utilizzate dall’avv. *, pur nella loro fermezza e – a volte – asprezza, appaiono contenute alle questioni oggetto di causa e risultano pertanto una lecita esplicitazione del diritto di difesa e di libertà di critica, di tal chè non assumono rilevanza sotto il profilo disciplinare.

Allo stesso modo, non si ritiene assuma rilevanza il fatto che l’avv. * abbia, nei propri scritti difensivi, ripercorso per sommi capi “*le caratteristiche del Covered Warrant ed il suo funzionamento come strumento finanziario derivato*”, circostanza che, a dire dell’esponente, avrebbe esposto l’avv. * a mancanza di rispetto nei confronti del Tribunale, che dovrebbe sentirsi “*offeso poiché tacciato di ignoranza legis*”. A tal riguardo, è appena il caso di annotare che se, evidentemente, il compito dell’avvocato non è quello di spiegare la legge al giudice, il dovere del difensore gli impone di svolgere ogni difesa che egli ritenga utile o necessaria per meglio tutelare le ragioni del

proprio assistito; l'applicazione rigoristica del principio "iura novit curia", nel senso adombrato dall'esponente, escluderebbe che l'avvocato possa svolgere argomentazioni di diritto, giacchè del diritto il giudice conosce senza l'intermediazione e l'interlocuzione dell'avvocato, il che equivarrebbe a svuotare di significato l'ufficio stesso del difensore. Anche sotto quest'ultimo profilo, pertanto, l'operato dell'avv. * non rileva sul piano deontologico.

Per tali motivi il Consiglio, non ravvisando nei fatti esposti elementi di rilevanza disciplinare, delibera non aversi luogo a provvedere sull'esposto.

(adunanza del giorno 28 luglio 2004)

* * *

Riferisce il Consigliere avv. Annalisa Atti sull'esposto presentato dal sig. * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udito il riferimento e preso atto della rinuncia all'esposto presentata dal sig. * in data 30 luglio 2004, delibera

l'archiviazione dell'esposto con conseguente revoca della propria delibera in data 23 giugno 2004 di apertura delle indagini preliminari; e non può tuttavia non deplorare che, nell'occasione, l'avv. * non abbia sentito il dovere deontologico di rispondere alle numerose sollecitazioni epistolari, anche raccomandate, e telefoniche con cui il Consiglio dell'Ordine gli chiedeva spiegazioni e chiarimenti.

(adunanza del giorno 6 settembre 2004)

* * *

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sui seguenti esposti riuniti: esposto presentato dall'avv. * nei confronti dell'avv. *; esposto presentato dalle signore *, * e * nei confronti dell'avv. *.

Con riguardo all'esposto dell'avv. * nei confronti dell'avv. *, riferisce il Consigliere relatore che l'esponente lamenta che l'avv. * si sarebbe espresso in modo "oltraggioso" nella corrispondenza inviatale in data 21 maggio 1998. In tale lettera, l'avv. * scriveva: *"la ditta in questione è una mia ex cliente che, su Tuo esplicito consiglio, non ha provveduto al saldo degli onorari, ma anzi ha depositato ricorso in prevenzione avanti il Consiglio dell'Ordine ... La Tua condotta mi riserva sin da ora di esporla avanti l'On.le Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna"*.

Non si ravvedono nelle espressioni sopra riportate elementi di rilevanza disciplinare: non può essere censurabile l'espressione di un avvocato che, in relazione ad una condotta di un collega che egli ritiene - a torto o a ragione - suscettibile di rilievo disciplinare, comunichi al collega la sua intenzione di eventualmente segnalare la circostanza al Consiglio dell'Ordine (proposito al quale peraltro, nel caso specifico, l'avv. * ha omesso di dare seguito). In ogni caso, l'azione disciplinare si è nel frattempo prescritta, per decorso del termine quinquennale.

Con riguardo all'esposto presentato dalle signore *, * e * nei confronti dell'avv. *, riferisce il Consigliere relatore che le esponenti lamentano il fatto che l'avv. *, a causa di proprie negligenze (tardiva iscrizione a ruolo della causa e intempestivo deposito della comparsa conclusionale) avrebbe loro provocato danno, consistito nell'esito sfavorevole del giudizio. L'avv. * ha ammesso che l'esito negativo del giudizio è in effetti dipeso dalla tardiva iscrizione a ruolo della causa. E' però emerso in sede di istruttoria che l'avv. *, attivando la propria assicurazione per la responsabilità professionale, ha rifiuto alle proprie clienti il danno economico subito (pari all'importo delle spese di lite che le stesse furono condannate a pagare alla controparte), ed ha loro versato anche altre somme, a ristoro degli ulteriori danni subiti, tanto che le esponenti hanno depositato il 4 giugno 2001 un formale atto di rinuncia all'esposto con il quale hanno dichiarato di avere *"chiarito la vertenza in ogni suo aspetto"*. Si aggiunge a ciò che l'azione disciplinare si è nel frattempo prescritta, per decorso del termine quinquennale dai fatti (cioè dal decorso dei termini per l'iscrizione a ruolo della causa e per il deposito della comparsa conclusionale).

Per i motivi sopra esposti il Consiglio, udite le relazioni del Consigliere relatore avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli,

delibera

non luogo a provvedere sull'esposto presentato dall'avv. * nei confronti dell'avv. *; l'archiviazione dell'esposto presentato dalle sig.re *, * e * nei confronti dell'avv. *.

(adunanza del giorno 6 settembre 2004)

* * *

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sull'esposto presentato dall'avv. * nei confronti dell'avv. *. L'esponente lamenta molteplici e gravissime condotte dell'avv. *, riassuntivamente consistite in ripetuti episodi di percosse, diffamazioni, ingiurie e minacce, inflitte nel periodo fra il luglio ed il novembre 1997 dall'avv. * all'esponente avv. *. L'esponente ha inoltre riferito di analoghi episodi di ingiurie e minacce inflitte nello stesso periodo dall'avv. * a *, sorella dell'esponente ed all'epoca dei fatti collaboratrice professionale dell'avv. *.

La esasperazione sul piano personale ancor prima che professionale della conflittualità (alimentata da una abbondante serie di querele e controquerele) fra l'esponente e l'avv. * – e viceversa – ha indotto il Consiglio alla convocazione congiunta dell'avv. * e dell'avv. *, per i fini di un tentativo di conciliazione e di composizione del grave contrasto fra gli stessi insorto. L'esponente ha riferito che, dopo l'intervento del Consiglio, l'avv. * ha corrisposto un risarcimento economico sia all'esponente sia alla di lei sorella, il che ha portato alla rimessione delle querele depositate nei confronti dell'avv. *. In ogni caso, la circostanza che l'esposto sia stato depositato dall'avv. * in data 4 luglio 2002, cioè nell'imminenza della scadenza del termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare, ha impedito al Consiglio di svolgere adeguata istruttoria e di potersi così oggi pronunciare nel merito della condotta dell'avv. *, relativamente agli episodi di percosse (ancorché di queste risulti agli atti una scrittura sottoscritta dall'avv. * avente valore confessorio), diffamazioni, ingiurie e minacce collocate temporalmente nel periodo fra il luglio ed il novembre 1997, essendo ormai maturata la prescrizione con riguardo a tali episodi.

Ciò nonostante, il Consiglio non può astenersi dal rilevare come le gravissime condotte dell'avv. *, anche solo con riferimento a quelle suffragate da confessione, costituiscano comportamenti assolutamente incompatibili con la dignità ed il decoro di un avvocato, e ciò a prescindere dalla concreta perseguibilità disciplinare che tali condotte non hanno potuto assumere per i motivi sopra esposti. D'altro canto, il Consiglio non può esimersi dal rilevare, con pari rammarico, come la segnalazione delle suddette condotte in questa sede da parte dell'esponente sia stata gravemente ed immotivatamente intempestiva, e dunque strumentale, e ciò a danno della collettività e della intera classe forense, nel cui interesse si svolge l'attività – anche disciplinare – del Consiglio. Per tali motivi, il Consiglio delibera

non aver luogo a provvedere sull'esposto presentato dall'avv. * nei confronti dell'avv. *.

(adunanza del giorno 6 settembre 2004)

* * *

Riferisce il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, sul fascicolo aperto d'ufficio nei confronti dell'avv. *. Il fascicolo è stato aperto a seguito di alcune segnalazioni pervenute al Consiglio, che allegavano due diverse lettere che l'avv. *, in periodi di tempo successivi, aveva inviato a taluni destinatari, contenenti pubblicizzazione della propria attività professionale di avvocato.

Ricevuta la comunicazione dell'apertura delle indagini, l'avv. * si presentava spontaneamente riferendo che della prima versione della lettera erano dalla stessa state inviate non più di una cinquantina di copie, a destinatari determinati scelti nell'elenco telefonico, dopodiché la distribuzione di tale prima lettera era cessata definitivamente. Dopo l'invio della prima lettera, l'avv. * si era infatti presentata spontaneamente in Consiglio per chiedere un vaglio – ancorché tardivo – sulla conformità alla normativa deontologica del testo della lettera già inviata. A seguito di tale incontro e sulla scorta delle indicazioni informalmente ricevute, si risolveva ad emendare il testo della lettera, che veniva in seguito inviata nella sua seconda versione ad ulteriori destinatari determinati, anch'essi scelti nell'elenco telefonico.

Ritiene il Consiglio che più che il testo della lettera, il quale – almeno nella sua seconda e definitiva versione – appare conforme ai dettami del codice deontologico, meriti attenzione e riflessione la modalità di invio della lettera ad un certo numero di “destinatari determinati”. Al riguardo il Consiglio osserva come l'art. 17 (in particolare il comma *sub* lett. A) del codice deontologico appaia norma di dubbia interpretazione, non chiarendo che cosa debba intendersi per “destinatari determinati”. Da una parte, non c'è dubbio che l'attuale formulazione dell'art. 17 del codice deontologico, approvata dal C.N.F., abbia introdotto una prima regolamentazione della c.d. “pubblicità informativa”, da considerarsi – entro certi limiti – lecita; dall'altra, ritiene comunque questo Consiglio che tale regolamentazione non possa avere introdotto nella disciplina deontologica una generale autorizzazione a forme di pubblicità epistolare dell'attività degli avvocati. In particolare, il Consiglio ritiene che non sia consentito all'avvocato, anche alla luce della attuale formulazione dell'art. 17 del codice deontologico, dare indiscriminata diffusione

a lettere di contenuto informativo della propria attività: è evidente infatti che, ove si accedesse ad una interpretazione rigorosamente letterale dell'art. 17, l'invio di una lettera a tutti cittadini di un Comune – quali tutti “destinatari determinati” reperiti all'anagrafe – produrrebbe il medesimo effetto di un invio ad una generalità indiscriminata di soggetti destinatari. E poiché la ratio che ha ispirato il C.N.F. nella regolamentazione dell'invio pubblicitario è stata proprio quella di identificare dei limiti entro i quali l'attività informativa dell'avvocato deve esercitarsi, acconsentire che l'avvocato possa inviare lettere promozionali ad un elevato numero di destinatari – ancorché nominativamente identificati e determinati – rappresenterebbe, in via di fatto, una elusione ed uno svuotamento del principio generale che è stato sancito nell'art. 17 del codice deontologico, con ricadute in termini di divieto di accapparramento di clientela (ai sensi dell'art. 19 del codice deontologico) e di violazione dell'obbligo di dignità e di decoro al quale l'avvocato deve sempre attenersi, come anche previsto dall'art. 5 dello stesso codice deontologico.

Al fine di verificare la rilevanza, o meno, dell'attività informativa dell'avvocato, si dovrà quindi avere, nel caso di invio di lettere a contenuto promozionale, riguardo – oltre che al contenuto della comunicazione – al numero delle lettere inviate, alle modalità di predisposizione e di invio, nonché all'ambito cui appartengono i destinatari della comunicazione. Nella fattispecie, per quanto è stato accertato dal Consiglio, l'avv. * ha inviato la propria comunicazione ad un numero limitato di destinatari ben individuati, in busta chiusa ed affrancata e con lettere nominativamente indirizzate ad ogni singolo destinatario. A ciò si può aggiungere che la non chiara formulazione, nei termini sopra evidenziati, dell'art. 17 del codice deontologico (oggetto peraltro di contrasti interpretativi, tanto che lo stesso C.N.F. ne ha già preannunciato la revisione), porta ad escludere, sotto il profilo della mancanza dell'elemento intenzionale, che nella condotta tenuta dal legale possano ravvisarsi estremi di rilevanza disciplinare.

Ritenuta la circostanza, unita al fatto che l'avv. * ha in ogni caso dichiarato di avere cessato l'invio delle lettere in questione, il Consiglio

delibera

non luogo a provvedere sull'esposto, in assenza di rilievi di natura disciplinare.

(adunanza del giorno 13 ottobre 2004)

* * *

Riferisce il Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni sull'esposto presentato dall'avv. * nei confronti dell'avv. *. All'esito del riferimento, il Consiglio:

- preso atto dell'esposto presentato dall'avv. *, con il quale la stessa si duole che all'udienza svoltasi il giorno 11 novembre 1999 avanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di *, l'avv. *, legale della controparte, nell'opporvi ad una sua richiesta di termine, che era stata da lei avanzata nella considerazione della costituzione della controparte avvenuta in udienza su questioni particolarmente complesse, aveva usato la espressione, che era stata anche inserita a verbale, che la parte ricorrente avrebbe dovuto farsi assistere da “difensori in grado di gestire tali questioni”;

- rilevato che l'avv. *, nella deposizione resa avanti il Consigliere relatore, dopo avere confermato di avere pronunciato la predetta frase, che era stata anche inserita a verbale, ha chiarito che nella stessa “non c'era assolutamente alcun apprezzamento professionale” nei confronti della collega, soggiungendo che la battuta era “ovviamente ironica”;

rileva:

- la valutazione della presente fattispecie, direttamente riferita ai rapporti di colleganza fra legali, non può esimere il Consiglio dal sottolineare come la frase pronunciata dall'avv. *, con toni concitati, alla presenza del giudice, delle parti e di altri legali, e poi inserita a verbale, non sia consona ad un corretto rapporto di colleganza con la controparte; e sotto tale profilo il Consiglio non può non stigmatizzare un tale comportamento. I chiarimenti resi dall'avv. * in sede di deposizione istruttoria, circa il carattere ironico di tale frase, e, soprattutto, la sua precisazione secondo cui, con una tale frase, egli non intendeva assolutamente rivolgere apprezzamenti negativi sulle capacità professionali della collega, inducono il Consiglio a ritenere che l'episodio non si qualifichi con rilievi di carattere deontologico che possano giustificare la prosecuzione del procedimento.

P.Q.M.

delibera l'archiviazione dell'esposto.

(adunanza del giorno 3 novembre 2004)

* * *

B) SENTENZE PUBBLICATE:

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
 Presidente avv. Lucio Strazziari, relatore avv. Sandro Callegaro

Nel caso di una società di servizi che offre, alla generalità del pubblico degli utenti, un servizio di consulenza legale telefonica, non commette infrazione disciplinare il legale che non partecipi alla fissazione delle modalità di offerta del servizio nè alla scelta della denominazione dello stesso, ma che si sia limitato a fornire alla società, unica gestrice del servizio di consulenza telefonica, un proprio parere legale sul contenuto del servizio da offrire, sui limiti dello stesso e sugli obblighi cui la società di servizi avrebbe dovuto adempiere, e ciò a prescindere dalle concrete ed effettive modalità con le quali la società ha, in seguito, reso il servizio di consulenza legale telefonica.

* * *

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti degli avv. * e * e della dott. *, incolpate dei seguenti addebiti:
 “A) l'avv. * e la dott. *, per avere aderito all'iniziativa promossa dalla * s.p.a. con sede in *, denominata “Avvocato in Linea”, prestando la propria attività di consulenza telefonica (al n. 166.*, già 166.*) dall'autunno 1998, con ciò:

I) per le modalità con le quali il suddetto servizio è pubblicizzato, violando il divieto di pubblicità, stabilito dall'art. 17 del codice deontologico;

II) per le modalità con le quali il servizio è pubblicizzato ed effettuando, violando il divieto di accaparramento di clientela, stabilito dall'art. 19 del codice deontologico;

III) per le modalità con cui la suddetta attività è prestata, pubblicizzata e retribuita, venendo meno all'osservanza dei doveri di dignità e di decoro, cui deve essere ispirata la condotta professionale;

B) la dott. *, altresì, per avere prestato l'attività di consulenza legale sotto la denominazione “Avvocato in Linea”, pur non avendo il titolo di avvocato, con ciò violando anche l'art. 21 del codice deontologico;

C) l'avv. * per avere prestato, a favore della * s.p.a., la propria attività di consulenza ed assistenza legale, ai fini dell'organizzazione dell'iniziativa “Avvocato in Linea”, pur dovendo essere a conoscenza che la suddetta iniziativa è in contrasto con il dovere di dignità e decoro stabilito dall'art. 5 del codice deontologico, nonché con i sopracitati artt. 17, 19 e 43, canone IV, del medesimo codice deontologico.

In * dal mese di settembre 1998 ai primi giorni del 1999”.

Fatto e svolgimento del procedimento

In data 8 giugno 1999 il Consiglio dell'Ordine di * apriva il procedimento disciplinare con i capi di incolpazione sopra riportati. In data 6 luglio 1999 lo stesso Consiglio fissava per il 24 novembre 1999 la data di celebrazione del processo disciplinare a carico delle incolpate. In data 21 settembre 1999 con delibera del Consiglio dell'Ordine di * si trasmetteva il procedimento alla competenza del Consiglio dell'Ordine di Bologna.

Il Consiglio dell'Ordine di Bologna, a sua volta, con delibera 19 febbraio 2001, fissava per il dibattimento disciplinare il giorno 20 giugno 2001. Il provvedimento veniva ritualmente notificato alle incolpate, ai loro difensori ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.

All'udienza del giorno 21 giugno 2001 le incolpate comparivano, assistite dai rispettivi difensori, mentre il rappresentante della Procura della Repubblica, pur notiziato, non presenziava. Aperto il dibattimento, venivano ascoltati, nel contraddittorio, alcuni testimoni, e si procedeva poi al differimento dell'adunanza per il prosieguo dell'istruttoria.

All'udienza del 21 settembre 2001 si proseguiva con l'audizione dei rimanenti testi non escussi precedentemente. Alla udienza del 22 novembre 2001, conclusa l'istruttoria con i residui testimoni, venivano ascoltati i difensori delle incolpate, i quali concludevano per la assoluzione delle loro assistite; ed il Consiglio, in esito alla Camera di Consiglio, pronunciava la sentenza di proscioglimento per tutte le incolpate per l'insussistenza di rilievi di natura disciplinare nelle condotte loro contestate.

Motivi della decisione

I capi d'incolpazione contestati all'avv. * non sono addebitabili alla stessa. In particolare, non si ravvisa violazione dell'art. 17 del codice deontologico in quanto non c'è prova della sua effettiva partecipazione (e neppure della semplice conoscenza) nella scelta della denominazione e della modalità di pubblicizzazione del servizio di consulenza offerto alla generalità degli utenti.

Per quanto riguarda il parere espresso in forma orale dall'avv. * alla * s.p.a., si può dedurre che questo verteva sul contenuto del servizio da offrire, e sui limiti e nel rispetto di quali obblighi potesse essere esercitato. L'incolpata ha sostenuto che l'attività di consulenza via audiotex fosse perfettamente lecita, purché nel rispetto di alcune garanzie di qualità che ha successivamente elencato (nemmeno considerate dal Tribunale di *, adito in via cautelare dal Consiglio dell'Ordine di *).

Nessuna delucidazione è stata, invece, offerta dall'avv. * circa l'obbligo di serietà di cui all'art. 12 co. 3 della legge n. 385/1995, secondo il quale *“ogni servizio di consulenza deve essere fornito secondo le modalità e con il rigore che riflettono la serietà della disciplina oggetto della consulenza”*. Della serietà della consulenza si potrebbe invero dubitare attese le concrete modalità di offerta del servizio, considerando che la durata massima della telefonata non poteva per legge durare più di otto minuti. Tali modalità possono ritenersi comunque compatibili con l'art. 12 sopra citato, là dove si consideri che il servizio offerto avesse una funzione prettamente preventiva e in nessun caso sostitutiva della tradizionale consulenza con un avvocato. Se tale giustificazione poteva valere per la normativa sui servizi audiotex, non poteva invece soddisfare le particolari disposizioni del codice deontologico, il quale, non solo richiede che l'attività sia svolta con serietà, ma anche all'insegna del decoro e della dignità.

Il servizio offerto non rispondeva alle caratteristiche richieste dal codice deontologico in quanto il tempo assai limitato non permetteva nemmeno al cliente di svolgere una esaustiva descrizione dei fatti, su cui doveva fondarsi il parere. La consulenza poi non poteva che essere approssimativa, in quanto non vi era il tempo materiale che consentisse un'adeguata trattazione del quesito. Troppo spesso portava all'unico risultato di suggerire il ricorso alla consulenza specifica di un avvocato.

Se è vero che l'utente poteva compiere più telefonate, è altresì vero che questa modalità di consulenza non pareva certo essere definibile come dignitosa e decorosa nei confronti degli utenti. Tuttavia l'avv. *, allorché aveva consigliato alla * s.p.a. di assumere esclusivamente dottori in legge, e comunque non avvocati né iscritti all'Ordine professionale od al registro, aveva inteso evitare che l'art. 5 del codice deontologico potesse entrare in conflitto con l'attività svolta dalla sua mandante. Pertanto anche in questo caso nessun rilievo può esserle mosso.

L'ultimo dei capi di incolpazione riferito all'avv. * concerne la violazione delle disposizioni in materia delle tariffe professionali (art. 43 canone IV). La tariffa prevista per il servizio era in palese violazione dei minimi inderogabili per legge, né valgono le deduzioni di cui al punto G1 della memoria difensiva dell'avv. *, in quanto la tariffa telefonica equivaleva al minimo previsto per un parere stragiudiziale (euro 10,33, pari alle vecchie lire 20.000) solo nel caso in cui si raggiungesse il tetto massimo previsto di 8 minuti (lire 2.540 x 8 = lire 20.320). Se la telefonata durava meno, la tariffa applicata risultava ben al di sotto del minimo previsto.

Anche in questo caso l'avv. * trova giovamento dal consiglio offerto alla * s.p.a. di non “assumere” iscritti all'Ordine. I dottori in legge non hanno infatti vincoli tariffari, spettando loro comunque un compenso per l'attività non riservata (così Cass. Civ., III sez., sent. n. 7539 del 28 gennaio - 8 agosto 1997).

In sintesi, non vi sono prove che l'avv. * abbia collaborato fattivamente ai comportamenti ritenuti in violazione del codice deontologico, in riferimento alla denominazione, alle modalità pubblicitarie e alle qualità del personale effettivamente addetto a rendere il servizio organizzato dalla * s.p.a.

Dall'istruttoria è emerso che la * s.p.a., già gestore di un *call center*, prima di implementare il servizio di consulenza denominato “Avvocato in Linea” si premurò di acquisire un parere dall'avv. *, consulente della società (*cf.* testimonianza del 21 settembre 2001 del sig. *, consulente fiscale della * s.p.a., e della sig.ra * del 22 novembre 2001). Quest'ultima, responsabile della * s.p.a., ha chiarito che trattavasi di una fase sperimentale del servizio, durata solo pochi mesi (circa tre), a motivo dell'intervenuta interruzione a seguito del ricorso all'A.G.O. da parte del Consiglio dell'Ordine di *.

Nemmeno erano stati stipulati i contratti con i collaboratori (laureati in legge) addetti all'iniziativa imprenditoriale della * s.p.a., solo predisposti in bozza e ciò, verosimilmente, in attesa di concludere la fase sperimentale

(*cf.* deposizione del sig. *). Del resto non può certo rilevare disciplinarmente natura ed entità del compenso pattuito dalla * s.p.a. con tali collaboratori.

Per quanto poi qui particolarmente interessa, giova dar conto che la sig.ra *, unitamente al marito, ha assunto ogni paternità circa l'aspetto organizzativo e pubblicitario dell'iniziativa; circostanza peraltro non contestata.

Per stabilire se sussistano responsabilità delle due incolpate avv. * e dott. *, occorre preventivamente valutare quali singole disposizioni del codice deontologico possano essere state violate dalle modalità di esercizio del servizio "Avvocato in Linea" della * s.p.a. Innanzitutto occorre esaminare le modalità pubblicitarie del servizio, soprattutto alla luce della riforma dell'art. 17 del codice deontologico avvenuta con delibera del C.N.F. del 16 ottobre 1999: "*In quanto ai mezzi di informazione B) devono ritenersi vietati: gli annunci pubblicitari di ogni genere...*". L'inserzione nelle Pagine Gialle del servizio "Avvocati in linea", pur essendo inserita nello spazio appositamente riservato agli avvocati, si palesa chiaramente come annuncio pubblicitario, e non come semplice comunicazione delle coordinate telefoniche. Graficamente, l'attenzione dell'utente ricade inevitabilmente sull'annuncio "Avvocato in Linea", che ricopre all'incirca lo spazio normalmente condiviso da più di 50 avvocati.

"I mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro": l'utilizzo del prefisso 166 è normalmente utilizzato per diffondere servizi di intrattenimento audiotex e non pare decoroso e dignitoso che una attività seria e delicata, quale quella della consulenza legale, possa essere divulgata con uno strumento che, a giudizio della collettività, è ingannevole e circonlocutivo, soprattutto nei confronti di coloro che sono facilmente più influenzabili.

"Quanto ai contenuti dell'informazione: A) sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati: i dati personali necessari (...) le informazioni dello studio (...) l'indicazione del luogo - l'indicazione di certificazioni di qualità (...)": il messaggio contenuto nella inserzione non è compatibile con i contenuti di informazione permessi dal codice deontologico. Il messaggio non è infatti descrittivo dei dati personali e dello studio, né di certificazioni di qualità, ma presenta unicamente la descrizione del servizio offerto (vietata solo se volta alla acquisizione di clienti), attribuendo l'accattivante caratteristica dell'immediatezza della risposta (peraltro smentita dalle testimonianze e dalle indagini effettuate) e della disponibilità del servizio anche nei giorni festivi.

Devono ritenersi vietati ... - i prezzi delle singole prestazioni (...): l'impianto tariffario su cui si basa il servizio offerto conforme alla legge n. 385/1999, che prescrive la comunicazione del costo della chiamata, è contrario a quanto stabilito dalle tariffe forensi e dall'art. 43 can. IV del codice deontologico, sia perché viola i minimi inderogabili per legge, sia perché è basato unicamente sulla durata della telefonata e non sulla difficoltà del quesito.

Palese quindi che il servizio telefonico "Avvocato in Linea" pare davvero configgere, in concreto, con diverse norme forensi. Pur tuttavia, si deve rilevare, come detto, l'estraneità delle incolpate alla organizzazione del servizio di consulenza, alle modalità di pubblicizzazione, di prestazione del servizio e della tariffazione, pur non potendosi disconoscere una certa superficialità nel collaborare all'iniziativa.

Entrambe le difese si basano sul fatto che le due incolpate erano estranee all'organizzazione dell'attività, anche se gli iscritti all'Ordine debbono, in ogni caso, evitare comportamenti contrari alla deontologia, sicché bene avrebbero fatto a richiedere, in ipotesi, un preventivo parere al Consiglio dell'Ordine.

Nulla può addebitarsi alla dott. * in ordine alla violazione dell'art. 21 in quanto la stessa non ha esercitato attività di competenza esclusiva dell'avvocato, essendosi limitata a prestare la consulenza nei tempi e modi descritti ed emersi dall'istruttoria.

Il servizio prestato, così come emerso dall'istruttoria, non pare comunque sostitutivo dell'assistenza effettiva di un avvocato.

Alla prova dei fatti, dunque, considerato che per il D.P.R. n. 385/1995 la telefonata non può durare oltre 8 minuti, è intuitivo che le risposte, più che vere e proprie consulenze, consistessero in indicazioni di massima, da approfondire, poi, con un avvocato.

Considerato, inoltre, che l'utenza poteva non essere del luogo, come dimostrato dalle primitive segnalazioni circa l'erogazione del servizio a cura di Consigli dell'Ordine di altre città, non pare, anche per tale ragione, che possa ritenersi violato il divieto di accaparramento di clientela, essendo preferibile, semmai, uno specialista del problema ovvero un professionista territorialmente "più comodo" per il potenziale cliente.

Del resto, nonostante gli sforzi dell'avvocatura associata e non, non pare che il legislatore abbia accordato al ceto forense l'agognata esclusiva della consulenza legale.

In buona sostanza, il servizio fornito (così come è risultato) non si discosta di molto dalla consultazione di uno di

quei testi di cui le librerie specializzate hanno pieni gli scaffali o di un qualunque altro similare supporto informatico, quali "L'avvocato in tasca", "L'avvocato per tutti" o di siti di associazioni di consumatori.

I multiformi mezzi di comunicazione (giornali, riviste, internet, televisione) e i programmi a contenuto latamente giuridico da essi diffusi (tra i quali meritano cenno, ad esempio, le trasmissioni "Forum", "Mi manda Rai 3") hanno "allargato" la platea dei potenziali fruitori di "servizi legali" consentendo ai più di rendersi conto delle molteplicità dei diritti loro potenzialmente negati, attentati, messi in pericolo, degni di tutela, sicché prima di accedere ad uno studio legale un previo, quasi anonimo, contatto informativo, tutto sommato a basso costo, non pare davvero danneggiare il ceto forense e la dignità della professione che, anzi, viene posta al centro di un rinnovato interesse o anche solo considerata meglio raggiungibile in esito ad un primo contatto informativo ottenuto nei limiti e nelle forme consentiti.

Quanto al divieto di pubblicità e di accaparramento di clientela non può trascurarsi la difesa delle incolpate quando richiama le rubriche di numerosi quotidiani che ospitano le risposte e gli interventi di svariati legali esercenti, che forniscono approfondite consulenze ed elargiscono accurati pareri ai lettori con ben evidenziati nome, cognome, titolo e foro di appartenenza.

Bene ha dunque fatto il consiglio dell'Ordine di * a vigilare e, addirittura, utilizzare personale per approfondire le modalità di esercizio del servizio "Avvocato in Linea" nonché la qualifica degli addetti al *call center*.

Proprio il resoconto dell'informatore, relativo alle telefonate del 10 febbraio 1999, incontestato, ha consentito di valutare corrette e non deontologicamente riprovevoli le informazioni fornite all'utente dalla dott. *, fermo quanto sopra esposto in ordine al servizio in generale. Risulta infatti che la dott. *, che ha schematicamente fornito la consulenza nella seconda telefonata, si è correttamente qualificata con il proprio titolo professionale e, pur richiesto, non ha fornito all'utente il nome di un legale abilitato per seguire giudizialmente il caso prospettato.

Lo stesso dicasi per la telefonata dell'11 febbraio 1999. Censurabile invece pare la telefonata con il dott. *, che si è proposto di tutelare l'utente fornendogli l'indirizzo del proprio studio in *. Questi, tuttavia, non è incolpato nel procedimento disciplinare in oggetto; ciò non di meno ha subito, unitamente alla * s.p.a., l'inibizione all'utilizzo del servizio con l'ingannevole indicazione di "Avvocato in Linea".

P.Q.M.

il Consiglio, visto l'art. 40 del D.P.R. n. 1578 del 27 novembre 1933 e successive modificazioni,
assolve

l'avv. *, l'avv. * e la dott. * da tutti i capi di incolpazione, per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare, nelle condotte come contestate.

Così deciso in Bologna, 22 novembre 2001 - 26 settembre 2005.

* * *

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Presidente avv. Lucio Strazziari, relatore avv. Giovambattista Fragomeni

Non commette infrazione disciplinare l'avvocato che, ricevuta la nomina di fiducia da imputato detenuto, si affretti a depositare ricorso innanzi al Tribunale del riesame, senza avere preso previamente visione degli atti del fascicolo e senza avere così potuto verificare l'assenza di precedente nomina di altro difensore di fiducia.

* * *

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * a carico dell'avv. *, incolpato dei seguenti addebiti:

*"Essere venuto meno ai doveri di lealtà e correttezza per avere accettato la nomina a difensore di fiducia da parte dell'imputato sig. *, detenuto presso la Casa Circondariale di Bologna, e avere depositato istanza di riesame al Tribunale della Libertà di Bologna senza essersi preventivamente accertato della precedente nomina di altro difensore di fiducia, e senza avere, conseguentemente, avvertito l'avv. *, che aveva precedentemente ricevuto la nomina a difensore di fiducia da parte dell'imputato.*

In Bologna, nel mese di maggio 1999".

Fatto e svolgimento del procedimento

Con esposto pervenuto a questo Consiglio il 21 maggio 1999 l'avv. * lamentava alcune pretese irregolarità del comportamento professionale dell'avv. *. In particolare gli contestava: a) di avere accettato la nomina a difensore di fiducia da parte dell'imputato/detenuto sig. *, e avere depositato istanza di riesame al Tribunale della Libertà senza essersi accertato preventivamente della precedente nomina di altro difensore di fiducia; b) il mancato avvertimento che aveva ricevuto la nomina a difensore di fiducia da parte dell'imputato.

L'esposto veniva portato a conoscenza dell'avv. *, il quale rendeva interrogatorio e presentava memoria a propria difesa. Il Consiglio, nell'adunanza del 22 dicembre 1999, all'esito del riferimento del Consigliere relatore, deliberava l'apertura del procedimento disciplinare, che prendeva il n. * in rubrica, a carico dell'avv. * sul capo di incolpazione esposto in narrativa. Aperta l'istruttoria dibattimentale in data 3 ottobre 2001, l'avv. * dichiarava di non volersi avvalere di un difensore e di volersi difendere da solo.

Veniva, in primo luogo, interrogato l'esponente avv. *, il quale confermava l'esposto. Lo stesso dichiarava, altresì, che l'imputato sig. *, in sede di udienza di riesame, presente l'avv. *, aveva dichiarato a verbale di volersi avvalere della difesa di entrambi i legali. L'esponente avv. * dichiarava di avere accettato l'incarico congiunto ed affermava, altresì, che, su incarico del cliente sig. *, per conto del quale aveva riscosso da una assicurazione somme di danaro, aveva versato all'avv. * un acconto per la difesa congiunta.

Veniva poi ascoltato l'incolpato, il quale, preliminarmente, sosteneva di non avere avuto conoscenza, sino al momento del deposito dell'istanza di riesame, di chi fosse l'altro difensore di fiducia dell'imputato. Ciò in quanto, stante la brevità dei tempi dalla nomina, aveva depositato l'istanza di riesame senza avere preso visione degli atti del fascicolo. Aggiungeva, tuttavia, l'incolpato: *“Appena venuto a conoscenza che l'avv. * era stato in precedenza nominato difensore di fiducia dell'imputato, ho immediatamente provveduto a scrivergli una lettera in cui mi dichiaravo disponibile a collaborare con lui nella difesa”*.

Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale l'avv. * svolgeva le proprie argomentazioni difensive, in esito alle quali chiedeva di essere assolto dal capo di incolpazione. Infine, il Consiglio, costituitosi in Collegio giudicante, decideva come in dispositivo, del quale è stata data lettura alla presenza dell'incolpato.

Motivi della decisione

L'avv. *, interrogato in sede di istruttoria dibattimentale in ordine al capo di incolpazione, ha confermato l'esposto. Ha, comunque, chiarito che, in sede di udienza di riesame avanti al Tribunale della Libertà di Bologna, il sig. *, suo cliente, aveva dichiarato di volersi avvalere di entrambi i difensori. L'esponente, nella predetta sede, aveva accettato, quindi, la nomina a difendere l'imputato congiuntamente con l'avv. *.

L'avv. * ha, altresì, precisato di avere provveduto direttamente a versare all'avv. *, su indicazione dell'imputato/cliente, un acconto per l'attività professionale svolta da quest'ultimo. Ciò risulta anche dalla lettera, allegata agli atti, del 19 luglio 1999.

L'avv. * in sede di interrogatorio ha confermato il contenuto delle memorie difensive. Ha avuto cura di specificare che non era a conoscenza, al momento del deposito dell'istanza di riesame, che il sig. * avesse nominato altro difensore nella persona dell'avv. *. L'incolpato ha espressamente dichiarato al Collegio come non fosse assolutamente sua intenzione assumere la difesa del sig. * “scavalcando” l'avv. *, tanto che, appena venuto a conoscenza di tale nomina, aveva provveduto a scrivere una lettera in cui si rendeva pronto a collaborare nella difesa del comune cliente, così come, poi, è avvenuto.

Se è vero che la condotta dell'avvocato che accetti la nomina a difensore e svolga attività difensiva, pur essendo a conoscenza della nomina di altro difensore di fiducia, e, senza alcun rispetto del dovere di colleganza, non provveda ad avvertirlo, costituisce comportamento censurabile, sul piano deontologico, nel caso in esame, da quanto emerso in sede di istruttoria dibattimentale, è da escludere che l'avv. * fosse a conoscenza della precedente nomina dell'avv. * e che pertanto abbia scientemente svolto attività difensiva con la precisa intenzione di “scavalcarlo” o mancargli di rispetto.

A tale ultimo riguardo occorre rilevare, infatti, come, nel corso del procedimento disciplinare, sia emerso che: - l'avv. *, stante la brevità dei termini, ha provveduto a depositare tempestivamente l'istanza di riesame senza avere preso visione del fascicolo d'ufficio;

- l'avv. *, appena venuto a conoscenza della esistenza della precedente nomina a difensore dell'avv. *, ha provveduto ad informarlo anche della sua nomina a difensore del medesimo imputato;

- dopo il deposito dell'istanza al Tribunale del riesame da parte dell'avv. *, l'avv. * ha accettato la “nomina” congiunta con il predetto;

- su incarico del comune cliente, l'esponente ha direttamente versato all'incolpato un acconto per l'attività professionale espletata.

La valutazione di dette circostanze induce, dunque, a ritenere che l'avv. *, sino alla data del deposito dell'istanza di riesame, non fosse effettivamente a conoscenza della nomina di altro difensore nella persona dell'avv. *: ciò in quanto non aveva preso visione del fascicolo d'ufficio dal quale risultava la precedente nomina.

Se è pur vero che l'avv. * non si era preventivamente accertato della precedente nomina di altro difensore di fiducia, è altrettanto certo, tuttavia, che l'attività espletata dallo stesso, in particolare il deposito, nei termini, dell'istanza al Tribunale del riesame, debba essere considerata nell'interesse del cliente e non debba essere interpretato con volontà dell'incolpato di "scavalcare" altro collega. Lo comprova il comportamento tenuto dalle parti successivamente al deposito dell'istanza cautelare: l'avv. * ha accettato la codifesa con l'avv. * ed ha, per di più, versato all'incolpato, su indicazione del cliente, un acconto sul suo onorario.

Ulteriore elemento che consente di escludere un comportamento censurabile a carico dell'incolpato è rappresentato dalla circostanza che questi, appena venuto a conoscenza della precedente nomina di altro difensore nella persona dell'avv. *, ha provveduto ad avvertirlo.

In conclusione, poiché il comportamento corretto e leale nei rapporti di colleganza resta subordinato al dovere di difesa, nel caso in esame l'avv. *, da quanto emerso in sede di istruttoria dibattimentale, ha favorito, stante i tempi brevi di presentazione della istanza di riesame, l'interesse del cliente-carcerato, senza violare consapevolmente i principi deontologici che regolano i rapporti fra avvocati.

P.Q.M.

il Consiglio, visto l'art. 40 del D.P.R. n. 1578 del 27 novembre 1933, e successive modificazioni,

assolve

l'avv. * dalla incolpazione contestatagli, per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.

Così deciso in Bologna, 3 ottobre 2001 - 17 maggio 2005.

JUS BOLOGNA SPORT

a cura di Manlio D'Amico



Squadra campione d'Italia Forense

CICLISMO

CRONO DELLA SANTUZZA CAMPIONATO ITALIANO FORENSE A PALERMO

L'11 settembre 2005 si è svolta a Palermo con partenza da Mondello l'ultima prova annuale del campionato italiano forense, la cronoscalata del Monte Pellegrino.

42 avvocati, 12 notai e 8 magistrati si sono dati battaglia sulle dure rampe della montagna che domina Palermo con arrivo al Santuario della Santuzza, caro ai siciliani, di S. Rosalia.

Il tracciato della gara, rappresentato da una salita di oltre 10 chilometri con pendenze tra l'8% e il 10%, ha provato duramente anche gli scalatori più allenati: la maglia tricolore è stata indossata dal collega padovano Grasselli che ha battuto l'avv. Napoleone di Latina e l'avv. Falagiani di Grosseto. Prima delle colleghe Laura Callisoni Colnaghi dello Jus Roma.

I colori rossoblu dello Jus Bologna sono stati rappresentati degnamente dal capitano avv. Manlio D'Amico che ha scalato i tornanti del Monte Pellegrino al ritmo dei migliori.

Splendida l'organizzazione degli avvocati e magistrati del foro di Palermo guidati dal Presidente della Corte d'Appello dott. La Commare e dagli avv.ti Bertuglia e Zito.

La cortesia, la simpatia, lo spirito di amicizia hanno reso questo fine settimana indimenticabile e degno di essere ricordato come esperienza da ripetere nel prossimo futuro come ha ricordato l'avv. Manlio Grillo presidente dell'Ordine degli Avvocati di Palermo durante il banchetto a base di pesce e crostacei imbandito dopo la corsa a Villa Esperia a poca distanza dalla spiaggia incantevole di Mondello.

* * *

Il sabato 10/9, dopo un lungo giro cicloturistico nell'entroterra palermitano che ha toccato Monreale, Altofonte e Monte Jato si è svolta in serata la riunione annuale dell'AIMANC (Associazione Italiana Magistrati Avvocati e Notai Ciclisti) dove sono stati decisi gli appuntamenti per il 2006:

1) CAMPIONATO ITALIANO DI GRAN FONDO - MANCIANO (Grosseto), 21/5/2006.

L'ex professionista (7 giri d'Italia, 3 Tour) Massimiliano Lelli organizza sulle strade di casa la Gran Fondo della Maremma su un percorso ondulato di 115 km. Per le mogli, amiche, simpatizzanti ci sono, oltre le bellezze della Toscana, i fanghi salutari delle vicine Terme di Saturnia.

2) CAMPIONATO ITALIANO IN LINEA E A CRONOMETRO - ISERNIA, 15-16 luglio 2006.

Nel mese di luglio si svolge a Isernia in Molise la prova più attesa dell'anno ciclistico dell'A.I.M.A.N.C..

Sabato 15 luglio la prova a cronometro di circa 15 km su un percorso vallonato con una dura salita finale.

Domenica 16 luglio con partenza e arrivo a Isernia verrà assegnata la maglia tricolore di Campione d'Italia.

Su un ondulato percorso cittadino di 8 giri per un totale di 65 km.

Per tutte le informazioni potete contattare l'organizzatore avv. Maurizio Vecchiarelli tel. 0865 928530.



SCI

40° CAMPIONATO ITALIANO DI SCI AVVOCATI E MAGISTRATI
Camigliatello Silano (CS) 14-19 febbraio 2006.

PROGRAMMA

Martedì 14

- Arrivo dei partecipanti
- Accredimento partecipanti (*Casa del Forestiero Camigliatello S.*) - Sistemazione in albergo
- Serata con incontri e degustazione prodotti tipici

*Mercoledì 15**Mattina*

- Giornata dedicata alla conoscenza delle piste * discesa / fondo * Allenamenti *
- Estrazione pettorali gara fondo individuale

Sera

- Apertura ufficiale della manifestazione
- Fiaccolata di benvenuto e Gran buffet al rifugio * *Camigliatello Silano* *

*Giovedì 16**Mattina*

- FONDO INDIVIDUALE * Campionato Italiano * Km. 10 M - Km. 5 F * Centro fondo Carlomagno *
- Allenamento di gigante sulle piste di Loriga
- Estrazione pettorali Slalom Gigante - Estrazione pettorali Slalom Speciale in notturna

Sera

- SLALOM SPECIALE IN NOTTURNA * *La Pagliara* * Serata al rifugio con premiazione

*Venerdì 17**Mattina*

- SLALOM GIGANTE - CAMPIONATO ITALIANO * *Camigliatello Silano* *

Pomeriggio

- STAFFETTA FONDO PER ORDINI * 3 x 3 * *Centro fondo Carlomagno* *
- CONVEGNO GIURIDICO: *Sicurezza nella pratica dello sci. Profili di responsabilità dei gestori delle aree sciabili e dello sciatore.* RELATORI Avv. Antonio BAFFA Presidente Ordine Avvocati Cosenza * Dr. Carlo BUSATO Giudice Tribunale di Bolzano * Dr. Guido RISPOLI Sostituto Procuratore della Repubblica c/o Tribunale di Bolzano * Avv. Oreste MORCAVALLO Presidente Centro Italiano Studi Amministrativi di Cosenza. (*Comunità Montana Silana * Camigliatello Silano*)

Sera

- Serata in allegria

*Sabato 18**Mattina*

- SLALOM PARALLELO - premiazione sul campo "*La Pagliard'*"

Sera

- CENA di GALA * Scuola alberghiera Florens ARSSA * Premiazioni * *San Giovanni in Fiore* *

Domenica 19

- Partenza dei partecipanti

Per eventuali arrivi prima del giorno 14 o successivi, contattare la Segreteria organizzativa.



MARATONA DI NEW YORK

Alcuni ardimentosi avvocati del Foro bolognese hanno partecipato, come ormai ogni anno, all'ultima maratona di New York. Quest'anno, il manipolo ha potuto contare su una speciale *new entry*, nella persona del collega Giulio Zanfanti: novizio nella esperienza podistica ma assai risoluto a portare a compimento la vera e propria impresa, pur di dare scorno agli amici che – comodamente sdraiati sui propri divani dall'altra parte dell'oceano – lo tempestavano in diretta di telefonate nel tentativo, vano, di farlo desistere.

Pubblichiamo di seguito il racconto della vittoriosa impresa, in puro stile *decoubertiniano*, del prode Giulio, scritto - con amicizia e ammirazione - da un altro collega, podista provetto, che ha partecipato con Giulio alla spedizione a New York.

Giovanni Berti Arnoaldi Veli

Spiriti liberi... e polifunzionalità delle produzioni anglosassoni

Il signor Forrest Gump, anzi dottore (principalmente per meriti sportivi), in una sequenza del celebre film diretto da Robert Zemeckis, ci dice che “*la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita*”.

Auspicabile, prima ancora che ovvio!

Probabilmente, in ogni caso, ciò è quanto avrà pensato l'avvocato Giulio Zanfanti il pomeriggio dello scorso 5 novembre nella sua stanza d'albergo a New York City. Si era appena provato le sue nuove scarpe Mizuno, acquistate poco tempo prima in vista della maratona che avrebbe dovuto correre il giorno seguente, rendendosi conto che non era certo possibile disputare la gara con tutte quelle vesciche ai piedi.

L'idea forse l'accarezzò – *ad impossibilia...* – ma, come vedremo, prevalse fortunatamente l'orgoglio sportivo (componente essenziale dell'abito mentale di qualsiasi atleta). Vi era da considerare poi tutto il resto: dare un senso di compiutezza alla trasferta nella Grande Mela, le fatiche dei mesi precedenti, le varie scommesse con gli amici di sempre, ecc.

In fondo, esiste una soluzione per ogni problema

Il giorno dopo si presentò quindi piuttosto presto alla *start-line*, armato di macchina fotografica e telefono portatile, sorridendo (con il garbo e l'eleganza che lo contraddistinguono) di fronte alla malcelata curiosità che il suo singolare abbigliamento suscitava negli altri concorrenti.

Nonostante una temperatura che oscillava intorno ai 20° celsius (ed un tasso di umidità pari all'82%), la corsa si rivelò fortunatamente meno impegnativa di quanto ipotizzato. Le endorfine conseguenti allo sforzo e l'onda di entusiasmo procurata dagli incitamenti delle centinaia di migliaia di persone dislocate lungo il percorso, agevolarono non poco il compito.

Compito, questo, reso paradossalmente ancor più agevole dalle scurrili telefonate che – con cadenza maniacale – ricevette ogni quattro/cinque miglia dagli amici in Italia, sempre più preoccupati di dover sopportare le diseconomie implicate dalle scommesse poco prudentemente concluse con il nostro ardito protagonista.

Doveva farcela, ad ogni costo! E così è stato. Alle 18:01 circa, *local time*, dopo quasi otto ore di fatiche, il nostro amico tagliò il traguardo, avendo cura di darne comunicazione in tempo reale ai predetti scommettitori (allocati, come detto, a qualche migliaia di chilometri più ad est) e raccogliendo, contestualmente, il dovuto corredo fotografico a riprova di quanto precede: *bib number 34239 – net time 7h47'32*”.

Nonostante i litri di sudore, e di altre sostanze organiche della natura più varia, sulla maglietta che indossava sopra la tuta color petrolio (stile Olimpiadi di Roma anni '60) si leggevano ancora le scritte “*my coach is la[w]yer Casoni, fuck my coach for the wrong shoes*”!

E qui, esausto, avrà certamente abbassato lo sguardo compiaciuto.

Era soddisfatto, tutto sommato quella specie di scarpe Clarks da gentiluomo di campagna (del 1997) con cui aveva disputato la gara non gli avevano procurato troppi problemi

Pietro Masetti Zannini De Concina

NON SOLO DIRITTO

GIUSTIZIA A CALCI

Sogno di un pomeriggio di quasi estate

Manda in campo lo Sterlino,
Manda il Foro i suoi campioni:
Di Firenze e di Bologna
Cozzeranno gli squadroni

Ecco vengono co'l Pozzi
Irruente gli emiliani;
E il Masini contegnoso,
Stando a capo de i toscani,

Pensa: – Forse è chieder troppo
Che il favor de la vittoria
Ne consenta di far specchio
D'Arno a i serti de la gloria.

I colleghi e le lor dame
Stan giungendo a la tribuna:
Dieci, cento, ma una sola
La passion che li accomuna.

Ed io pure il grande incontro
Pregustai da la vigilia;
Ma il precoce solleone
Ora il sonno mi concilia ...

Nel grand'atrio de' Baciocchi
Tanti stanno oziosamente
Sfaccendati, donnicciuole,
Lestofanti, buona gente,

E di terre gli invasori
Ed i testi di mestiere;
Sembran quasi fuor di posto
L'avvocato e il cancelliere.

– Largo! Largo! – Chi da l'auto
Or discende lestamente
E fa mostra de i polpacci?
Non è il Primo Presidente.

Ma il portiere premuroso
Già diffonde la notizia:
Arrivato è Galeati
Nel Palazzo di Giustizia.

Poi che viene ad impartire
Le lezioni di arbitraggio,
Tosto a i giudici riuniti
Ei vuol dare qualche saggio.

Or si accalca a una colonna
De i curiosi la gran torma,
Dove intanto è stato affisso
il decreto di riforma.

“Ritenuto che la balla
E' una specie di pallone;
Che, pertanto, per oggetto
V'è evidente connessione,

“Che a riposo de i cervelli
Il più idoneo de i rimedi
Sembra quello, già adottato,
Di far tutto con i piedi;

“Decretiamo: – Con effetto
Immediato, in via di stralcio,
I processi sian condotti
Con le regole del calcio. –”

Poi che enorme è l'arretrato,
Non indugia Galeati:
Traccia il campo, alza le porte,
Fa cercare gli avvocati.

Non pìa a toghe né a collari
Ma solertidan di piglio
Ora a maglie e a parastinchi
Le donzelle del Consiglio.

Da l'usato dormiveglia
Pur l'uscere si ridesta
Per la chiama. Galeati
A fischiare già si appresta.

Caso vuol che al primo incontro
Un riottoso giocatore
Lo costringa ad ordinare
Trenta calci di rigore.

Galeati in sè commenta:
– Dovrò pure segnalarli
Certi tipi ..., ma il Consiglio
Come ha fatto a non radiarli? –

Ad un tratto, provocata
Da un fanatico intervento
Femminil, la confusione
Sembra avere il sopravvento.

– Vogliam arbitro Gervasio!
Basta! Questi son schiappini!
Siam venute a fare il tifo
Per Stoppato e Marchesini! –

Dopo lunga alterna lotta
Con la Celere ad imporsi
Pur riesce Galeati;
Ma incomincia ad indisporci.

Presso un angolo sta un tale,
Che par sordo anche al fischietto.
Galeati si avvicina:
– Quante volte già l'ho detto!

Lei sta sempre fuori giuoco. –
Ma, signore, io non esisto,
Non so come Lei mi veda
Se nessuno mai m'ha visto. –

– Di conoscere il suo nome
Quanto meno avrò diritto. –
– Oh, perdoni, mi presento:
Cancelliere sottoscritto.–

Ora arriva, a complicare
Ancor più la situazione,
La “Gazzetta” con le norme
Transitorie di attuazione.

“Se, a parer di un sanitario,
Soffre d'asma o cardiopalmo
L'una parte, dovrà imporsi
Anche all'altra il giuoco calmo.

“Se ambedue per poco fiato
Più che un po' non vanno innanzi,
Si dovrà sostituire
I due tempi con due “anzi”,

“Calcolar che dopo questi
Sian rimaste a punti pari,
E senz'altro le riprese
Iniziar supplementari.”

“Ne gli incontri locatizi
E' vietato al locatore
Penetrar ne l'altra porta
Fin che l'arbitro Pretore

“Non avrà di sospensione
Fischiettato l’ordinanza
Otto volte ed ogni volta
A sei mesi di distanza.”

– Ma non sono cose serie. –
Esaurita ha la pazienza
Galeati, e a lo Sterlino
Se ne torna in tutta urgenza ...

Al suo fischio io mi ridesto.
La tribuna è ormai gremita.
Mentre il sogno mio finisce
Incomincia la partita.

Bologna, 12 giugno 1952

Avv. Giovanni Turchi

* * *

E per finire ... gli “Auguri...”.

Ho riletto recentemente una vecchia poesia, scritta per il Natale 1988, da Antonio di Casola ed ho pensato di proporla quale messaggio augurale a tutti i lettori di “Bologna Forense” da parte della redazione.

S.G.

*Auguri, inviti, regali...
tra tanti messaggi, più o meno sentiti,
... un voto sincero
che duri per tutta la vita.*

*Che mai sia costretto
a dire all’amico più caro:
“spiacente”*

*a chi un giorno ti amava
“ritorna”*

*al tuo creditore
“domani”*

*al figlio che tieni più caro
“non devi”*

*al prossimo tuo
“non posso”.*

*La vita sia tale che un giorno,
varcando l’antico contesto
aperto per te dall’Eterno
non debba che dire soltanto:
“scusate il ritardo”.*